

Dignitas

percorsi di carcere e di giustizia

N°3- Novembre 2003
Supplemento a
Servir Centro Astalli
N° 11 - 2003

*Per la difesa della dignità delle
persone detenute ed ex detenute;
per una cultura della pena e della
riabilitazione improntate a umanità,
diritto, inclusione;
per il sostegno solidale
dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare
oltre il modello retributivo.*

*Chi sa? Forse il cattivo è cattivo
solo per non essere stato
abbastanza amato; il suo odio
fonde come per incantesimo
alle prime parole d'amore
che gli si rivolgono.
Bisogna dargli un'opportunità.
L'amore è così come un miracoloso
sole di primavera
provoca il grande disgelo universale,
libera la circolazione
delle acque fluviali prigioniere,
mobilita e anima tutta la natura...
"L'inverno è finito",
l'inverno della collera
e dell'esecuzione.*

Vladimir Jankelevitch

Comitato Scientifico

Adolfo Ceretti, Luciano Eusebi, Giambattista
Legnani, Leonardo Lenzi, Alessandro Margara
Claudia Mazzucato, Antonietta Pedrinazzi

Redazione

Guido Bertagna s.j., Francesco Borroni
Antonio Casella, Sergio Segio

Segreteria di Redazione

Guido Chiaretti, Adriana Loaldi
www.dignitas.it - lettori@dignitas.it

Pubblicazione a cura della Sesta Opera San Fedele
www.gesuiti.it/sestaopera/home.htm - sestaopera@gesuiti.it

Progetto Grafico

Tiziano Chiaretti - www.chiarettitiziano.it

Supplemento a

SERVIR CENTRO ASTALLI

Mensile di Informazione dell'Associazione
Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati
Via degli Astalli 14/a - 00186 Roma - C.C.P. 19870009
Reg. Tribunale di Roma n. 297 del 9/6/1995

Direttore Responsabile: Vittoria Prisciandaro

Stampa: Tipografia Sady Francinetti - Milano

Nel rispetto della legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la direzione di Dignitas garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l'invio della rivista.

Sommario



4 EDITORIALE

6 TEMI

- *Per una penalità sostenibile* - M. Pavarini 6
- *Il Diritto Penale non è una scienza* - L. Eusebi 15
- *Brevi note a favore di
un approccio globale alla tossicodipendenza* - C. A. Romano 22
- *Impegni di giustizia* - A. Remondini s.j. 27

38 PIANETA CARCERE

- *Proposte non mancano* - S. Anastasia 38
- *O.P.G.: quale futuro per gli ospedali psichiatrici giudiziari* - V. Andreoli 43

51 INCONTRI

- *Luigi Lombardi Vallauri - a cura di
G. Bertagna s.j., A. Casella, L. Lenzi, C. Mazzucato* 51

60 ...IN GALLERIA

- *È, non è* - T. Chiaretti 60

63 MEDIAZIONE PENALE

- *La parola in mediazione* - F. Brunelli 63
- *La mediazione sociale come
prevenzione al degenerare dei conflitti* - P. S. Nicosia 74

80 **PAROLE DI GIUSTIZIA**

- *Eugen Wiesnet s.j.: dalla retribuzione*

alla Tsedaqah - G. Bertagna s.j., A. Casella

80

92 **FRAMMENTI**

- *Convegno*

92

- *Captivi - fotografare in carcere*

93

- *Agosol - Chi è dentro, chi è fuori*

93

- *Corso di formazione per assistenti carcerari: calendario*

95

HANNO COLLABORATO

Stefano Anastasia	<i>Presidente dell'Associazione "Antigone".</i>
Vittorino Andreoli	<i>Direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona e Docente di Psicologia generale all'Università del Molise.</i>
Guido Bertagna	<i>Direttore del Centro Culturale San Fedele a Milano.</i>
Federica Brunelli	<i>Mediatrice presso l'Ufficio per la Mediazione Penale di Milano e presso il Centro per la Mediazione dei Conflitti di Cinisello Balsamo-Mi.</i>
Antonio Casella	<i>Sesta Opera San Fedele.</i>
Tiziano Chiaretti	<i>Docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo.</i>
Luciano Eusebi	<i>Docente di Diritto Penale presso l'Università Cattolica di Milano, Piacenza e Brescia.</i>
Luigi Lombardi Vallauri	<i>Professore Ordinario di Filosofia del Diritto presso l'Università di Firenze.</i>
Paolo Salvatore Nicosia	<i>Docente di Mediazione e Conciliazione all'Università di Pisa, Formatore e Conciliatore.</i>
Massimo Pavarini	<i>Docente di Diritto Penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, coordinatore del comitato scientifico del progetto "Città sicure" dell'Emilia- Romagna</i>
Alberto Remondini s.j.	<i>Gesuita, Vice Provinciale per il Nord d'Italia.</i>
Carlo Alberto Romano	<i>Docente di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Brescia, vice Presidente dell'Associazione Carcere e Territorio di Brescia.</i>



EDITORIALE

Il carcere è un serbatoio di individui fragili dal punto di vista medico; il corpo recluso, di cui Beccaria aveva sancito l'intangibilità, è profondamente segnato dal contenimento in una struttura che è comunque di afflizione fisica e psichica, di destrutturazione e debilitazione degli individui, di affettività castrata, di patologie spesso non diagnosticabili e non classificabili che segnano la parte più debole della popolazione detenuta: malattie dell'ombra, senza nome, che percorrono le aree della psichiatria, della infettivologia, della tossicologia.

È l'inevitabile "effetto carcere", la conseguenza dell'inattività in uno spazio rattappito e frammentato, del tempo sminuzzato in attese passive in cui il clangore delle serrature scandisce il ritmo di un metronomo impazzito che detta solo a se stesso la misura e il tempo, di odori e rumori che invadono lo spazio carnale del detenuto, un corpo che è "la sua ultima prigione ma non il suo ultimo rifugio". Questo richiamo alle pagine di Daniel Gonin (*IL CORPO INCARCERATO*, Edizioni Gruppo Abele, 1994) può aiutare a cogliere cosa realmente significa, quale complessità di implicazioni accompagni l'emergenza farmaceutico-sanitaria nelle carceri, di cui la parsimoniosa attenzione della stampa ha fatto giungere nei torridi mesi estivi qualche notizia: emergenza (non l'unica, purtroppo) annunciata nel momento stesso in cui al servizio sanitario e farmaceutico la Finanziaria del 2003 ha imposto una riduzione del 23,7% all'interno del taglio di 70 milioni di euro sulla spesa penitenziaria.

Queste notizie sull'emergenza sanitaria vanno lette nel loro più corretto ed esigente registro: la pena detentiva, come afflizione e privazione, non può spingersi fino alla negazione del diritto alla salute, senza con ciò perdere quel carattere di umanità che la Costituzione (art.27) esige per la sanzione penale. È di violazione di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, che si sta quindi parlando; di persone la cui dignità e i cui diritti - tranne quelli temporaneamente compressi o limitati dalla pena - devono essere rigorosamente tutelati.

Proprio sulle pagine del primo numero di Dignitas, Valerio Onida, ci ha ricordato quanto detto dalla Corte Costituzionale sulla dignità della persona che la Costituzione protegge "attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lun-

go tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999). La condizione di restrizione della libertà rende il detenuto particolarmente debole: secondo la Corte "quanto più [...] la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abuso, tanto più rigurosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino (sentenza n. 526 del 2000).

La gravità della situazione carceraria su un ampio ventaglio di questioni di cui quella sanitaria è una esemplificazione particolarmente drammatica, la rigorosa attenzione che ad esse si è chiamati a prestare, sono ragioni che sollecitano a proseguire con urgenza ed insistenza il lavoro sulle proposte di istituzione di un Difensore civico delle persone private della libertà, di un Ombudsman che a livello nazionale ma anche regionale o comunale (vedi il caso di Roma) contribuisca ad attenuare l'opacità del carcere e ad una maggiore tutela dei soggetti più deboli: la legalità, anche in carcere, è sicurezza e non il contrario, non si stanca di ricordarci Alessandro Margara.

Tanto più necessario dotarsi di strumenti di questo genere nel momento in cui in tutto il mondo occidentale tendono ad affermarsi posizioni di zero tolerance e di penologia tecnocratica attuariale, come Massimo Pavarini argomenta nel suo articolo Per una penalità sostenibile. Con lo smantellamento del welfare state, della cultura dell'inclusione e del to care, ai gruppi sociali marginali a rischio di criminalità, anziché una seria politica di prevenzione, si riservano strutture di incapacitazione, di puro contenimento, sempre più estranee a impostazioni trattamentali e risocializzanti dell'esecuzione penale.

A questi rischi è esposto il mondo della tossicodipendenza - già così massicciamente presente nelle nostre carceri - che ha fornito non pochi elementi alla costruzione degli stereotipi di diverso e pericoloso, con i relativi atteggiamenti di esclusione e le implicazioni politiche che sempre contrassegnano questa materia. Accostare la difficile complessità del problema con la sobrietà delle note di Carlo Alberto Romano a favore di un approccio globale alla tossicodipendenza ci è sembrato un utile avvio di lavoro, cui non potranno mancare gli sviluppi sollecitati dalla nostra realtà.

La logica dell'esclusione, in un mondo sempre più globalizzato, disposto a spalancare i mercati ma non le frontiere, colpisce soprattutto i migranti, lo sterminato popolo dei "rifugiati economici" spesso ridotti a vera e propria under dog class. **"Fui straniero e mi accoglieste"** (Matteo 25:35): a noi bastano queste parole per rivolgere loro il più solidale e inclusivo degli sguardi. Di fronte alle desolanti chiusure xenofobe di una cultura sempre più povera di dinamismo e di futuro, vale quanto affermato da p. Liberti s.j.: proprio gli immigrati "ci parlano di speranza. L'aver affrontato un viaggio che probabilmente ha messo a repentaglio la loro stessa esistenza, l'aver venduto tutto quello che avevano nel loro Paese, l'essere sfuggiti a minacce e persecuzioni, il voler cominciare daccapo in un contesto completamente nuovo e sconosciuto, tutto questo ci parla di speranza.

O meglio, insegna di nuovo cosa sia la speranza a noi che siamo diventati analfabeti di questa virtù. Noi che abbiamo tutto più o meno a poco prezzo, vibriamo profondamente a contatto con tanti immigrati che devono conquistare tutto, mettendo ogni volta in gioco la loro vita e tutto ciò che hanno".

È molto il lavoro da fare, ma per fortuna proposte non mancano per dar corpo ad una politica della giustizia capace di misurarsi con i problemi reali, quelli che l'indultino non sfiora nemmeno.

Dignitas



TEMI

Per Una Penalità Sostenibile

Massimo
Pavarini

PREMESSA: VERSO L'ATTUARIALISMO PENALE

Con la fine della modernità, il sistema delle pene tende ad assumere come finalità prevalente il controllo e la neutralizzazione dei gruppi sociali individuati come altamente pericolosi. A questa esigenza incapacitativa risponde una penologia tecnocratica attuariale, basata su una logica probabilistica e statistica, non dissimile da quella delle tecniche assicurative. Tale visione amministrativa della pena segna l'abbandono del mito della prevenzione speciale nelle politiche di controllo sociale, per affermare una strategia di incapacitazione selettiva di massa il cui fine non è punire gli individui, ma razionalizzare la gestione di gruppi sociali ad alto rischio criminale.

Il reclutamento della popolazione carceraria si realizza individuando classi di soggetti che costituiscono un pericolo per l'ordine sociale: il presupposto reale dell'azione disciplinare non è la valutazione del profilo individuale dei singoli soggetti, ma l'appartenenza stessa alla *under dog class*, come cinicamente si esprime la letteratura di destra statunitense. Non c'è più spazio, quindi, per la dimensione carceraria correzionalistica, con i tradizionali corollari della retorica trattamentale, rieducativa, riabilitativa, risocializzante: il *carcere attuariale* è un congegno di contenimento preventivo e di incapacitazione selettiva delle classi pericolose, in una logica militare che in ogni prigioniero in più calcola un nemico in meno da cui guardarsi. Il governo materiale della pena non realizza scopi di deterrenza né impedisce che l'universo della marginalità continui a recidivare; la pena, in chiave attuariale, si riduce a misura di controllo sociale di polizia, finalizzata alla gestione del rischio criminale a livello di interesse

popolazioni sulla base di una penalità svuotata di ogni funzione "utile" per puntare alla eliminazione di categorie di soggetti dal contesto sociale.

Queste ricette incapacitative sono frutto dell'affermazione nella maggior parte dei paesi occidentali di politiche di "legge e ordine" e "zero tolerance" che alla richiesta dal basso di maggiore sicurezza e pene più dure, rispondono con la miope offerta di crescente penalità senza con ciò produrre più sicurezza dalla criminalità. È la pericolosa deriva cui sono esposte in particolare le *democrazie d'opinione*, che mancando dell'intermediazione delle agenzie classiche delle *democrazie rappresentative*, non riescono ad elaborare un razionale ed efficace sistema penale.


È ben difficile, con simile deficit, fronteggiare la diffusione del rischio criminale che ormai espone reiteratamente la maggior parte dei cittadini all'esperienza vittimologica. Le nostre società tendono a configurarsi sempre più come *high crime societies*: gli attentati alla proprietà, in particolare, che in passato riguardavano prevalentemente la *upper class*, investono ora la maggioranza dei consociati. Ne deriva una fortissima spinta alla costruzione della penalità dal basso, su modelli arcaici, con il rischio che essa sfugga progressivamente ad ogni criterio razionale e finalismo utilitarista, per celebrarsi unicamente in una dimensione espressiva e smodata: a fronte di un eccesso di criminalità, un eccesso di penalità¹, fino alla pena di morte o a pene detentive draconiane in carceri sempre più dure, con aspetti di irriducibile crudeltà ed elevata nocività sociale.

Non ci si può nascondere che si tratta di una tendenza assai pervasiva e difficilmente contrastabile; certo la storia dell'umanizzazione delle pene è stata sempre agita da minoranze elitarie che con "astuzia giacobina" sono riuscite a far passare idee decisamente poco condivise nella coscienza collettiva, con effetti di contenimento della penalità, di economia parsimoniosa della sofferenza, di freno allo "splendore dei supplizi". Si deve però rilevare che nelle *democrazie d'opinione* il ruolo di queste minoranze tende a una minore incisività: nella post modernità le idee illuminate e progressive della pena non sembrano avere un corso più frequentato di quanto non accadesse al tempo di Beccaria.

L'ITALIA A CONFRONTO

Ad un'analisi che ne focalizzi le forme di penalità *in the facts*, cioè di *penalità materiale* come effettivamente irrogata e non come formalizzata nei codici, *in the books*, il sistema delle pene in Italia evidenzia alcuni caratteri comuni alla maggior parte dei paesi occidentali, intrecciati ad altri di più o meno marcata specificità ed originalità.

Come quasi tutti i paesi occidentali, l'Italia conosce una crescita statisticamente molto significativa della popolazione cancerizzata o penalizzata attraverso




¹ È una logica che in USA ha prodotto la legge dei "three strikes you're out", la legge che irroga al recidivo per lo stesso reato una pena raddoppiata e al terzo crimine, anche diverso, l'ergastolo: gli Stati Uniti, che dal 1925 al 1979 avevano mantenuto stabilmente un numero di detenuti di circa 200.000 unità, dal 1980 hanno conosciuto un incremento esplosivo giungendo oggi ad una popolazione cancerizzata di quasi 2.200.000 persone di cui 450.000 sono afro americani fra i 25 e i 30 anni. Ciascun detenuto costa al contribuente 25.000 dollari l'anno: un business colossale.

so le misure alternative alla pena privativa della libertà ². Questi rapidi aumenti dei tassi di carcerizzazione che investono il mondo occidentale - è bene ribadirlo - non sono in ragione dell'andamento della criminalità, né del quadro normativo di riferimento, ma sembrano invece rispondere al *modo in cui si costruisce socialmente la domanda di penalità*.

Altro elemento di affinità dell'Italia con il resto dell'Occidente è la tendenza ad una maggiore lunghezza delle pene detentive: le pene medio-brevi (nel nostro attuale contesto quelle inferiori a due anni) vengono prevalentemente sospese condizionalmente o scontate attraverso misure alternative direttamente dallo stato di libertà ³. In tutto il mondo occidentale il tasso dei detenuti che scontano pene brevi si è progressivamente e significativamente ridotto, anche se in alcuni paesi se ne ipotizza la ripresa (*shock system*) in considerazione del basso costo esecutivo e dell'alta deterrenza: si pensi ai *boot camps*, i campi di addestramento militari, negli Stati Uniti, cui sottoporre i minori per periodi di alcune decine di giorni.

Un altro dato significativo della penalità occidentale, pienamente condiviso dall'Italia, è la forte *differenziazione sanzionatoria*.

Ad essere massicciamente coinvolta nel nostro sistema penale è la popolazione marginale alimentata dai processi di immigrazione, che incide per più del 30% sul totale della popola-



2 Le tendenze decarcerizzanti si può dire si siano esaurite con gli anni Settanta del '900, quando nei paesi occidentali, a partire dagli Stati Uniti, si avvia una inversione di tendenza ancor oggi in atto. In Italia prima della riforma penitenziaria del 1975 la presenza media giornaliera dei detenuti non superava le 28.000 unità: oggi sono oltre 57.000. Prima del 1975 non esistevano (a parte la sospensione e la liberazione condizionali) modalità alternative di esecuzione penitenziaria; oggi coloro che beneficiano di misure in tutto alternative - soprattutto dallo stato di libertà e non da quello detentivo - sono circa 20.000 e altri 20.000 circa sono quelli che soffrono della misura processuale degli arresti domiciliari. Ciò significa che la popolazione penalmente controllata è, su base giornaliera, quasi quadruplicata in 25 anni, assecondando una tendenza di tutto il mondo occidentale. Da sottolineare che l'aumento della penalità non può essere correlata con l'aumento complessivo della delittuosità, mentre è spesso constatabile un rapporto significativo tra aumento della popolazione penalizzata e: 1) tassi di immigrazione (senza, tuttavia, che la maggior presenza di immigrati abbia comportato un aumento della criminalità), 2) leggi e campagne contro fenomeni quali la tossicodipendenza, 3) reati come il terrorismo o la pedofilia che hanno prodotto forte allarme sociale, 4) aumento della insicurezza soggettiva e del panico securitario, e) crisi del modello di welfare state, avvento della globalizzazione, dispiegamento di massicci processi di esclusione e precarizzazione sociali.

3 Alla fine dell'800, quando nacque la grande battaglia contro le pene brevi, in Italia il flusso degli entrati in carcere dallo stato di libertà nell'arco di un anno, era mediamente 5 volte quello dei presenti medi giornalieri: oggi è soltanto il doppio (abbiamo 57.000 detenuti a fronte di circa 120.000 ingressi dallo stato di libertà). Un secolo fa nelle carceri italiane più dell'80% dei privati della libertà era in esecuzione di una pena detentiva inferiore ad un anno. Oggi questa percentuale si è ridotta al 5%, costituita quasi esclusivamente da detenuti immigrati.

zione detenuta, e la marginalità giovanile che attraversa, a vari livelli di compromissione, il territorio della droga, e rappresenta un altro 30% della popolazione penalizzata. La maggioranza dei carcerizzati è composta quindi da tossicodipendenti e da giovani immigrati, prevalentemente coinvolti in economie e mercati illegali, autori di delitti predatori e di criminalità opportunistica.

Alla crisi del paradigma special-preventivo e della cultura inclusiva del welfare, si accompagnano risposte di neutralizzazione e incapacitazione selettiva che ridisegnano il sistema carcerario occidentale accentuandone i tratti etnici e razziali da un lato e di sofferenza psicofisica dall'altro. Il carcere tende a configurarsi sempre più come "campo di concentramento" e "lazzaretto": un mero spazio custodiale estraneo all'ideologia trattamentale e al modello correzionalista, in cui vengono neutralizzati gli scarti sociali che non si riesce a disciplinare in altro modo o che sarebbe troppo costoso controllare attraverso serie politiche preventive.

In questo quadro complessivo, in parte condiviso con gli altri paesi occidentali, l'Italia presenta alcune peculiarità. La prima è la sfasatura di circa un decennio dell'emergenza del tema della sicurezza e della relativa domanda sociale di penalità: fino ai primi anni '90 del secolo passato, l'Italia si è caratterizzata per una penalità relativamente mite, collocandosi fra i paesi europei con i minori tassi di carcerizzazione e repressione penale. Nell'arco però di un decennio il nostro paese ha conosciuto, unitamente all'Olanda (con cui condivideva il primato dei più bassi tassi di carcerizzazione in Europa), un recupero rapidissimo, superando la media europea di 93 detenuti su 100.000 abitanti. Con più di 100 detenuti per 100.000 abitanti - valore superiore a quelli di Francia e Germania - l'Italia si avvicina ai paesi a più elevato indice di repressione penale che oggi sono, accanto all'Inghilterra che ha sempre avuto questa vocazione repressiva, il Portogallo e la Spagna, cioè altri due paesi mediterranei, che ci superano soltanto di alcune unità ⁴. Sono dinamiche da non perdere di vista perché in futuro sarà crescente l'esigenza di governo della penalità entro limiti di compatibilità non solo nazionali, ma dettati da standard europei.

Un altro elemento di differenziazione dell'Italia è la ineffettività di tanta parte delle sanzioni irrogate: ampie sfere di penalità giudizialmente comminate, di fatto non trovano esecuzione o una esecuzione del tutto fittizia. Innanzitutto le *sanzioni pecuniarie*, quasi mai adempiute e quindi in buona misura puramente virtuali. Lo stesso può dirsi per le *pene accessorie*, soprattutto quelle di natura interdittiva che quasi sempre si esauriscono nell'essere previste nella sentenza di condanna, ma di fatto raramente eseguite. A differenza di quanto si riscontra in altri paesi, la *sospensione condizionale della pena*, che copre la fascia della penalità bassa, si traduce, in Italia, in una assoluta assenza di penalità, essendo tale modalità sospensiva priva di contenuto disciplinare e di effettivo controllo.



⁴ Al 1 settembre 1988 il tasso di detenzione su 100.000 abitanti in Italia era di 60,4; in Spagna 75,8; in Francia 81,1; in Germania 84,9 e in Inghilterra 96,7 (Conseil d'Europe, 1990). Da osservare che nel 1988 i detenuti presenti in Italia erano più di 34.000, mentre in tutti gli anni '70 si era rimasti sotto le 30.000 presenze giornaliere. Questa condizione di limitata carcerizzazione, a partire dal 1990 ha conosciuto una significativa inversione di tendenza, con il superamento delle 50.000 unità alla fine gennaio 1993.

Di fatto la risposta del nostro sistema sanzionatorio alla domanda di penali  e di maggior produttivit  ed efficienza repressiva soprattutto contro la criminalit  predatoria e opportunistica, si esaurisce nella pena privativa della libert  per un *quantum* di tempo. Per tutta l'area della marginalit  popolata da minoranze razziali, sociali, economiche - la *under dog class* - non ci sono realistiche prospettive di accesso alle forme pi  *soft* di penali  che vengono delineandosi in termini mediatori, compensatori, risarcitori. Soggetti del tutto privi di risorse economiche, culturali e di stili di vita, ben difficilmente possono praticare questi spazi di *giustizia di proximit * che sembrano invece maggiormente attagliarsi ai conflitti fra appartenenti ai ceti sociali integrati, adeguatamente dotati di capitale sociale e di reti significative. La *detenzione di fine settimana*, ad esempio,   immaginata sotto il profilo di un condannato che lavora stabilmente 5 giorni la settimana: ma l'immigrato clandestino e senza fissa dimora, il tossicodipendente abbandonato dalla rete assistenziale, quando mai potr  accedere a una pena cos  articolata?

COSA CI INSEGNA LA STORIA DELLA PENALIT  MODERNA

Non c'  alternativa, allora, alla carcerizzazione come misura di incapacitazione selettiva cui sottoporre le classi a rischio criminale? Senza addentrarsi nel terreno storiografico, solo alcune rapide annotazioni per rendere comprensibile la risposta che qui intendo argomentare.

Tra la disciplina di fabbrica e quella penitenziaria esiste un rapporto che   costitutivo dello stesso sistema capitalistico di produzione ⁵: il carcere, che come particolare modalit  del castigare si afferma tra '700 e '800 fino a diventare la pena dominante nella modernit ,   finalizzato al disciplinamento delle *classes dangereuses* da piegare alle nuove regole del lavoro e al modello sociale che le sottende. Il legame tra lavoro e pena contrassegna la struttura stessa da cui il carcere deriva, cio  la *casa di lavoro*, l'istituzione elisabettiana che rinnov  l'atteggiamento nei confronti delle classi pericolose, cio  quelle escluse dalla propriet  e non ancora formate, in quanto classe operaia, alla razionalit  della fabbrica. In questo modello la selezione dei soggetti pericolosi si realizza in base all'idoneit  a piegarsi alla disciplina del lavoro: i giovani abili, forti, se non lavorano vengono criminalizzati e internati nelle *case di lavoro* affin  apprendano simbolicamente e materialmente la disciplina di fabbrica. Il carcere nasce quindi



⁵ Cfr. G. Rusche e O. Kirchheimer, *PENA E STRUTTURA SOCIALE*, tr. it. D. Melossi e M. Pavarini, il Mulino, Bologna 1978.

all'interno del progetto egemonico del capitale, come veicolo pedagogico della disciplina della fabbrica, anche se il carcere come tale non fu mai fabbrica: in esso l'oggetto della produzione non erano le "cose" ma l'uomo, in un quadro di egemonia culturale e materiale che assegna al lavoro il ruolo di modello archetipo di integrazione sociale.

Questo modello avrà anche una versione operaia; l'etica e la disciplina proletaria delineano una dimensione di identità e appartenenza culturale al di fuori della quale per i ceti esclusi dalla proprietà non c'è che il destino della *jacquerie* e della canaglia: l'esperienza (ri)educativa del carcere si dispiega nei percorsi di omologazione a queste virtù operaie attraverso la più rigorosa pedagogia del lavoro.

Con lo sviluppo dello stato sociale maturo il governo della marginalità e delle situazioni di maggiore problematicità e pericolosità, punta fondamentalmente sul *to care*, sul *farsi carico* dei processi di sostegno ed integrazione dei soggetti devianti il cui impatto con il sistema penale è fondamentalmente attribuito ad un deficit di capitale sociale di cui viene quindi promosso il recupero attraverso reti di servizi e opportunità.

La partita decisiva si gioca sulle reti territoriali, sul sociale, sulla *community*, in grado di controllare e disciplinare i soggetti deboli in una prospettiva decarcerizzante ed inclusiva, tranne i casi di assoluta refrattarietà per i quali appare ancora necessaria la più dura ma residuale disciplina del carcere come *estrema ratio*.

La bella illusione era che nel *welfare state* il tema del carcere sarebbe stato in realtà quello della sua estinzione; che i problemi della penalità si sarebbero risolti trattando i devianti *fuori dal carcere*, con misure alternative peraltro assai meno costose della galera. Già in questa prospettiva il lavoro si configura più che come modello ideologico e pedagogico, come una modalità per produrre una merce di scambio penitenziario: una sorta di indice di buona volontà, di autodisciplinamento, sulla cui base procedere a una valutazione prognostica di scarsa pericolosità e scommettere su una persona per avviarla alle misure alternative.

Oggi si deve però prendere atto dell'esaurimento della fase che poteva consegnare al sociale questo ruolo di alternative al carcere, in un quadro progettuale finalizzato a politiche di inclusione e integrazione: è innanzitutto il suo retroterra politico ed economico a venir meno, dal modello fordista alla piena occupazione, allo stato sociale, al ruolo del pubblico.

La crisi del *wel-fare* e il dispiegarsi in tutta la loro complessità dei processi neoliberisti e globalizzanti, avviano dinamiche tendenti ad una sorta di *prison-fare*, di stato penale che in un certo senso subentra allo stato sociale. In tutto il mondo la post modernità produce forme e livelli di carcerizzazione che si pensava storicamente superati: la società *post moderna* subisce una sorta di fascinazione *pre moderna*, che sarebbe peraltro una sviante semplificazione identificare sempre con la cultura di destra.

A lungo ci siamo cullati nella favola bella - lenitiva, forse, di si di colpa collettivi - di una modernità che avrebbe superato la crudeltà dei supplizi e dei tormenti corporali riservati alle classi subalterne, per adottare un regime penale "limitato" alla sottrazione di tempo e libertà senza aggressione del corpo.

Una visione decisamente romantica della pena come introspezione dell'anima: inoppugnabili documentazioni dimostrano però che la pena privativa della libertà che infliggiamo col carcere è in realtà una superstita pena corporale che genera una sofferenza non metafisica ma estremamente fisica; è deliberata

ricerca di afflizione non solo dello spirito, ma del corpo, fino a ridurre le aspettative di vita dei soggetti carcerizzati ⁶.

La nostra civiltà del diritto, così pervasivamente attraversata da valori umanitari, convive di fatto con diffuse pratiche di pena-
lità corporale, con realtà carcerarie che nelle loro ampie zone
opache colpiscono diritti fondamentali, a cominciare da quello
alla salute: per questi aspetti la post modernità è molto meno
distante dal secolo di Beccaria di quanto non ami pensare.

QUANTA PENA VALE IL LAVORO?

"Nella attuale fase post moderna e post fordista, in cui sono
massimizzati i processi di esclusione dei gruppi marginali, fino alle
pratiche di carcerizzazione attuariali, diventa del tutto impratica-
bile ogni ipotesi di gestione del sistema penale che continui a
guardare al lavoro quale modalità decisiva di *pedagogia penitenzia-
ria*: strumento di rieducazione e risocializzazione con finalità evi-
dentemente inclusive, il lavoro non è indifferentemente fruibile in
contesti che di fronte a soggetti percepiti come pericolosi tendo-
no all'*anthropoéμία* (*émeîn*: vomitare), a una sorta di reazione ano-
ressica incontenibilmente espulsiva. Nell'universo della pena-
lità, sembra del tutto incongruo continuare ad appellarsi al lavoro se
non nella sua più regressiva accezione di *strumento disciplinare*, di
duro dispositivo di controllo e dominio di masse riottose.

A me pare tuttavia che ci sia un terreno sul quale il tema del
lavoro può essere riproposto fuori da modelli etici ed egemonici,
senza indulgere a retoriche trattamentali e rieducative: quello del-
le *pratiche restitutorie e risarcitorie*. Alle nuove "classi pericolose" rap-
presentate da immigrati e da giovani metropolitani coinvolti nei
circuiti delle "sostanze", oggi non si schiude alcuna prospettiva di
inclusione e integrazione sociale; non sono soggetti che vogliamo
rieducare e risocializzare ma *estranei da espellere*. Tutto il nostro
arsenale sanzionatorio sugli immigrati, sotto una determinata
soglia di illegalità, è costruito sull'espulsione: oltre questa soglia
c'è la sofferenza della pena carceraria, anche se più che l'esigen-
za di farli soffrire è avvertibile quella di liberarsene al minor costo
possibile per la collettività. Sono questi estranei a popolare oggi
in numero crescente le nostre carceri, che vengono assumendo
caratteri sempre più razziali e razzisti ⁷.



⁶ Cfr. D. Gonin, *IL CORPO INCARCERATO*, Introduzione di M. Pavarini, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994.

⁷ *Nelle carceri statunitensi l'87% dei detenuti è costituito da neri o ispano-parlanti. I detenuti stranieri transitati nel 1990 in un carcere italiano erano 9.508: dieci anni dopo erano saliti a 29.362. La popolazione media dei nostri penitenzieri - agosto 2003 - è di quasi 37.000 italiani e 20.000 stranieri, concentrati in massima parte nelle carceri delle grandi città del nord.*


Di fronte ad una realtà in cui masse di individui rischiano di dissipare la vita in siffatte galere, ecco allora una provocatoria quanto razionale proposta: per tutta una serie di reati sotto una determinata soglia di pericolosità sociale, perché non pensare che il lavoro come prestazione assolutamente volontaria alla collettività, in una logica restitutoria, compensatoria, risarcitoria, possa essere congegnato come "merce di scambio" per abbreviare o sostituire la carcerazione? Ancorché brutale, è certo assai sensata la domanda se sia preferibile infliggere pene *sterili* quanto *costose*, o puntare a forme di risarcimento facendo pagare il *debito della pena* mediante *lavoro socialmente utile*, dal quale ci si può anche aspettare una forma di soddisfazione della comunità che, tra l'altro, attraverso simili pratiche risarcitorie sarebbe sgravata dagli altissimi costi delle soluzioni carcerarie.

Il *lavoro di pubblica utilità* potrebbe essere configurato in termini di *misura alternativa* da applicare, in fase esecutiva, ad un definitivo; oppure di *pena sostitutiva* irrogata dal giudice del fatto; o, ancora, come *strumento di diversione processuale*; né è da escludere la possibilità di plausibili *ibridazioni* delle attuali forme di alternatività. L'idea guida è che l'offerta di una prestazione lavorativa assolutamente volontaria (non si sta certo parlando di lavori forzati con la palla al piede), gratuita, con finalità socialmente apprezzabili, costituisca per agli autori di determinati reati una modalità restitutoria, materiale e simbolica, alternativa ad un sistema carcerario fallimentare sul piano del trattamento e della prevenzione, costoso, lesivo della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali.

Questa a me pare essere una concreta e sensata possibilità di decarcerizzazione, in particolare per quanti non sono in grado di negoziare alcunché sul piano dello scambio penitenziario ⁸ e sono tagliati fuori dall'attuale sistema di misure alternative, accessibile, per motivi autoevidenti, solo a detenuti italiani.

QUASI UNA CONCLUSIONE: ELOGIO DEL METICCIATO

Si può però tentare di proiettare l'ipotesi del lavoro socialmente utile, in un diverso scenario nel quale riprendere il discorso sul senso e la funzione della pena. I processi di globalizzazione, con i loro inarrestabili flussi migratori, producono fecondi fenomeni di meticcio: per quanto si persegua con ottusa determinazione la logica dell'esclusione, non si può impedire quell'intreccio di



⁸ Con la riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 nel sistema italiano di giustizia penale viene a cessare la corrispondenza della pena in fase esecutiva rispetto al giudicato; la pena, giuridicamente irrogata, si discosta da quella effettivamente patita. Il principio dell'intangibilità del giudicato, cede di fronte alla progressiva autonomia della fase esecutiva penitenziaria, finalizzata alla prevenzione o alla premialità. La quantità e qualità della pena meritata può essere modificata: "Così, ad un primo "scambio negativo" (equivalenza tra reato e pena) che si opera nella fase di commisurazione del castigo legale al "fatto di reato" si è venuto contrapponendo, in fase esecutiva, la praticabilità di uno "scambio positivo" o "scambio penitenziario" tra parte o intensità della sofferenza legale con altro: buona o cattiva condotta carceraria, progressi o fallimenti nel processo di risocializzazione, collaborazione o meno con la giustizia" (M. Pavarini, *La criminalità punita*, in *Annali* 12, *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino 1997, p. 1001).

PELLI, LINGUE, CULTURE, CHE DANNO CORPO AD UNA SOCIETÀ DAI TRATTI SEMPRE PIÙ RICCAMENTE E PROFONDAMENTE METICCI.


Più rapidamente di quanto spesso non si colga, vengono dispiegandosi nuove società meticce la cui stabilizzazione e radicamento non sono immaginabili senza l'egemonia culturale di valori che ne siano il necessario collante, senza regole del gioco con cui i nuovi cittadini dovranno necessariamente intrecciare la trama di inedite forme di relazione e regolazione sociale che occorre apprendere ed assimilare.

Anche le *modalità della punizione* dovranno allora in qualche modo orientarsi - come già nell'epoca d'oro dello stato sociale di diritto - verso rinnovate pratiche pedagogiche finalizzate alla formazione dei nuovi cittadini. Per quanto il momento attuale non sia attraversato dall'utopia e dalla forza di una società inclusiva, orientata verso forme sempre più mature di meticcio, non è detto che l'atteggiamento *anoressico* (vomitare fuori gli intrusi) sia vincente rispetto all'atteggiamento *bulimico* (assorbirli): fra i due modelli la partita storica non è certo chiusa, anche se oggi nel mondo le patologie anoressiche sono più diffuse rispetto alle bulimiche.

Se ci poniamo nella difficile ma non gratuita prospettiva del recupero di dinamiche sociali inclusive ed integrative, capaci di assecondare la complessità delle nuove realtà globalizzate, allora può forse riprendere corso la prospettiva del *lavoro* come pratica pedagogica di disciplinamento alle nuove regole delle società meticce. In un contesto sociale riorientato su valori di inclusione ed integrazione, anche il lavoro può tornare ad avere un ruolo positivo nel complesso articolarsi di pratiche penali non riducibili al mero contenimento.

Come sempre nella storia della penologia, approcci così ispirati continuano in buona misura ad iscriversi nelle vicende di minoranze ancora capaci di *indignazione morale* contro un sistema penale insopportabile nella sua sterile, velleitaria, demagogica smodatezza. Se si dovesse esaurire questa tensione, non resterebbe che una criminologia ridotta a marginale capitolo di una *public policy*, unicamente intenta a ottimizzare l'operatività dei sistemi che consentano di "gestire" la criminalità: come efficacemente osservato da Malcom Feeley e Jonathan Simon, "le stesse tecniche che vengono utilizzate per la circolazione e distribuzione dei bagagli negli aeroporti o del rancio in una caserma, possono essere utilizzate per migliorare l'efficienza del sistema penale" ⁹.

Una prospettiva tecnocratica di penologia amministrativa che non ci impedisce comunque di continuare a pensare e a lavorare per un diverso governo della penalità, socialmente e civilmente sostenibile nella irrinunciabile centralità della razionale "scommessa sull'uomo".



⁹ Cfr. M. M. Feeley - J. Simon, *THE NEW PENOLOGY: NOTES ON THE EMERGING STRATEGY OF CORRECTIONS AND ITS APPLICATIONS*, "CRIMINOLOGY", 1992, 4, pp. 449-474, in M. Pavarini, *I nuovi confini della penalità*, Ed. Martina, Bologna 1996, pp. 91-2;

SUL RAPPORTO FRA DIRITTO PENALE E POLITICA CRIMINALE



Il Diritto Penale Non È Una Scienza

Luciano
Eusebi

1. Dovendo introdurre, non molto tempo addietro, uno gruppo di colleghi fin da quando, all'inizio del percorso universitario, ci si definiva *giovani penalisti*¹ ritenni opportuno parlare di *astrologia*. Il tema assegnatomi, pur senza rigidità formali, era costituito dalla prevenzione dei reati e, in genere, dalla politica criminale: nondimeno, poiché godevo della benevola amicizia di ciascuno dei convenuti, potei svolgere le mie considerazioni ottenendo un ascolto incuriosito.

Osservai, in primo luogo, che è certamente possibile fissare criteri obiettivi per stabilire chi sia un buon astrologo, o per svolgere concorsi universitari di scienze astrologiche. Altro, infatti, è il ciarlatano che per lucro asserisca al bisogno determinati esiti di qualche congiunzione astrale, altro un esperto dei contenuti e delle funzioni assunti dall'astrologia nei diversi contesti culturali, di oggi o del passato; altro chi fondi il suo sapere su qualche manuale divinatorio breve destinato ai pratici, altro un interprete scrupoloso della dogmatica astrologica più accreditata, in grado di condurre quest'ultima a ulteriori deduzioni teoriche e più appaganti ricostruzioni sistemiche.

Tutto questo non ha però alcun rapporto, rilevavo, col fatto che l'astrologia assolva davvero agli obiettivi che dovrebbero esserle propri, cioè con la sua capacità di offrire risposte adeguate e, ancor prima, conoscenze effettive circa i problemi per cui ad essa si suole far ricorso: come ben lascia intendere la figura emblematica di *don Ferrante* ne *I promessi sposi*.

Del pari, aggiungevo, il sussistere o meno di tale capacità non incide in alcun modo sul fatto che l'astrologia possa essere utilizzata, comunque, per gestire problemi *reali*, con riflessi importanti nei confronti delle persone interessate: rivolgersi in un dato frangente all'astrologo conduce senza dubbio a operare delle scelte, eventualmente illogiche ma rivestite di un'autorevolezza esoterica che mette fuori gioco le alternative; consente di evitare l'inerzia ove risulti ignoto o incerto ciò che sia ragionevole fare, o lo si voglia rimuovere; se non altro, può avere effetti soddisfattivi di ordine psicologico.

Da ultimo, feci notare come le riserve concernenti lo statuto epistemologico dell'astrologia non ne precludano in alcun modo la stessa qualifica di *scienza*, termine percepito come presidio di obiettività, ma ampiamente disponibile ad accreditare



1 L'incontro si svolse a Bologna il 31 maggio 2002; un'ulteriore relazione introduttiva, di ambito processualpenalistico, fu tenuta dal prof. Renzo Orlandi.

qualsiasi elaborazione teorica soggettiva: chi se la sentirà di esporsi alla censura di integralismo per negare a priori che possa essere scienza, ad esempio, l'ufologia o che abbia contenuti scientifici una qualche teoria economica, politica, sociale?

Anzi, concludevo, l'astrologia potrebbe rappresentare, sulla scorta di un'espressione cara ai giuristi (e nonostante gli ammonimenti popperiani), il prototipo stesso della scientificità quale - per l'appunto - scienza *pura*, cioè svincolata nella sua elaborazione dall'influsso dei profili sovente così sfaccettati, sfuggitivi, equivoci che caratterizzano le cose, e tanto più le condotte, umane: profili sui quali si affannano l'etica, la logica e in genere le scienze empiriche di base, cioè quelle branche del sapere che sono nemiche giurate, come ben si sa, di tutte le supposte scienze pure, e dai cui condizionamenti, o dai cui giudizi, queste ultime debbono... accuratamente guardarsi.

È chiaro, infatti, che se tale influsso operasse finirebbe per inquinare l'autoreferenzialità di molti assunti concettuali, se non per esigere, nientemeno, che del loro riflettersi in forme d'intervento su fenomeni concreti siano sottoposti a verifica, entro la sfera infida del contingente, costi umani e risultati. Per non dire della pretesa di revocarne in dubbio l'accettabilità morale.

2 . Il mio parlar per parabole era, invero, molto scoperto. Sfruttando un parallelismo a effetto desideravo anzitutto evidenziare come gli apporti della teoria penalistica - tutt'altro che irrilevanti, beninteso, onde definire una sintassi che offra garanzie nel dibattito processuale - si muovano entro l'ambito di un modello dell'attività sanzionatoria ritenuto sostanzialmente indiscutibile: quello secondo cui al negativo che si esprime attraverso l'offesa di un certo bene deve corrispondere qualcosa di egualmente negativo, per analogia, da applicarsi all'offensore colpevole.

È l'idea della reciprocità commutativa (o, se si vuole, l'idea di retribuzione) in quanto dinamica che da gran tempo si considera per lo più *ovvia* della risposta giudiziaria ai fatti illeciti e del perseguimento stesso di scopi preventivi: l'idea, in altre parole, che sia giusto, inevitabile, ontologico identificare simile risposta, ove si creda di doverla rendere, in un male contrapposto al male, col corollario secondo cui la prevenzione rappresenterebbe l'effetto tipico della minaccia - e della parallela esperienza - che la giustizia, così intesa, sia in concreto attuata.

Di una simile linearità dei concetti parrebbe addirittura temerario voler verificare i risultati: una giustizia che non produca il bene è un vero e proprio non senso metafisico. A meno che il fraintendimento non riguardi la nozione stessa di giustizia.

Ne deriva che i penalisti si occupano essenzialmente delle *condizioni* in presenza delle quali punire, e non del *punire*.

Perfino dei *modi* in cui il punire si esprime essi, non a caso, s'interessano poco e assai malvolentieri: divenuto chiaro - con Hegel - che non esiste in natura, per ogni singolo illecito, una

pena giusta *in sé*, la dottrina penalistica ha rimesso al momento pregiudiziale, senza chiederne conto, qualsiasi scelta riguardante le sanzioni, nulla obiettando, per esempio, circa l'egemonia assegnata al carcere tra le pene applicabili in sentenza e accettando che pure la commisurazione penale di tipo giudiziario risulti sottratta, in pratica, a motivazioni razionali.

Paradigmatico, sotto questo profilo, risulta il manuale classico dell'Antolisei, che prende in esame la pena come oggetto d'interesse giuridico solo al termine della *parte generale* e in una sorta di appendice fuori testo, dopo la descrizione di ciascuna fattispecie criminosa, nella *parte speciale*.

Manca, in effetti, all'*habitus* del penalista la riflessione sull'appropriatezza e sulla tollerabilità, rispetto ai fini loro ascritti, degli strumenti penali, quantunque le giustificazioni *relative* della pena, cioè riferite all'obiettivo della prevenzione, prevalgano da tempo su quelle *assolute*, secondo cui sussisterebbe un dovere *in sé* di punire, nei termini kantiani dell'imperativo categorico.

La disputa stessa sulla pena di morte, del resto, non è stata un tema imposto al pubblico interesse, nel corso della storia, dalla corporazione dei penalisti, come oggi non lo è, ad esempio, la disputa sulle condizioni di vita in carcere. Cesare Beccaria non insegnava diritto criminale.

Risulta di certo frequente, specie negli ultimi anni, il richiamarsi all'*effettività* dell'intervento penale: ma con ciò non viene affatto indicata l'attitudine intrinseca delle forme in cui esso si realizza a ottenere risultati preventivi, bensì la ricorrenza applicativa della sanzione, quali ne siano i contenuti, rispetto al numero dei reati commessi (in tal senso l'effettività fa da contraltare alla cifra oscura) o, ancor più spesso, il numero dei procedimenti pervenuti a sentenza rispetto a quelli iniziati.

Analogamente, si parla alquanto di *extrema ratio*, o di sussidiarietà, del diritto penale, ma l'elaborazione di strategie politico-criminali extrapenalistiche (tali da coinvolgere - non solo per quel che concerne la natura delle sanzioni - altri settori dell'ordinamento giuridico, come pure le politiche sociali e l'ambito educativo-culturale) resta quasi del tutto irreperibile.

È anzi diffusa la petizione di principio secondo cui, posto che il ricorso, già sperimentato, alla durezza della pena detentiva non sortisce livelli di tutela soddisfacenti, tanto meno questi potrebbero derivare da mezzi diversi: il che considera ovvio quanto ovvio non è, vale a dire che incentrare sulla minaccia del carcere la risposta ai fatti illeciti rappresenti *comunque* la strategia preventiva più efficace.

L'esito è costituito dall'applicazione al problema criminale di modalità per così dire *inerziali* della giustizia: si reagisce al reato *con quello che c'è*, secondo lo schema, radicatissimo, della *bilancia* (della *reciprocità* rispetto al negativo insito nel fatto illecito); e con quello che c'è si cerca di dare risposta alle esigenze che dalla commissione dei reati effettivamente derivano.

Sarebbe necessario individuare, con un discernimento oculato, simili esigenze *legittime*, per poi definire le strategie in grado di soddisfarle: e invece tutto gravita intorno alla variabile indipendente costituita dal paradigma sanzionatorio della ritorsione, attraverso il quale, senza averne per nulla saggiato l'adeguatezza, qualsivoglia istanza d'intervento sulla questione criminale e sulla frattura dei vincoli solidaristici insita nelle condotte illecite - per una sorta di automatismo - dovrebbe risultare veicolata. Se alla vittima si offre solo l'entità della pena - quale sofferenza inflitta mediante un processo cui, per questo, è reso estraneo ogni profilo dialogico - onde far valere il bisogno che determinati fatti

lesivi siano riconosciuti come una prevaricazione e fungano da riferimento per contrastare il ripetersi di accadimenti analoghi in futuro, è chiaro che la vittima sarà indotta a ritenere tanto più realizzate le sue legittime aspirazioni - eppure sono numerosissime le testimonianze di segno diverso - quanto più l'entità suddetta risulti elevata: ma ciò non vuol dire che simili aspirazioni abbiano su questa via una risposta efficace e razionale.

Se non esiste una progettazione organica, non solo penalistica e non solo giuridica, dell'intervento inteso a prevenire determinate condotte antisociali ogni aspettativa di prevenzione verrà riferita all'attività giudiziaria penale, e pertanto all'utilizzo, finora pressoché indiscusso, del modello punitivo classico: con riflessi ben noti di supplenza del ricorso a tale modello di gestione dei problemi, reso esente da qualunque vaglio critico, rispetto al latitare di altri approcci. Il che può comportare forzature, pur di conseguire certi risultati, nell'applicazione stessa delle categorie dogmatiche, sostanziali e processuali, come pure il rischio che in determinati settori - si pensi ai reati economici - proprio la minaccia enfatica ma ineffettiva del ricorso al carcere (il quale invece è molto spesso *reale* anche rispetto alle pene brevi in altri settori) funga da alibi per la non adozione di strategie *più idonee*, siano esse di competenza penale o extrapenale, a incidere davvero sugli interessi in gioco, o ancora il rischio di pericolose solitudini dei titolari di attività d'indagine particolarmente delicate.

Una prevenzione che si autocomprenda dipendente da un'immagine della giustizia intesa come reciprocità non è in grado, inoltre, di giustificare l'impegno costituzionalmente doveroso - ma attuabile su questa via solo in termini assai marginali - per il recupero sociale dell'autore di reato: secondo quell'immagine, infatti, simile impegno sarà ritenuto pur sempre una rinuncia, motivata da istanze umanitarie, al perseguimento *pieno* della giustizia e con essa della prevenzione, o se si vuole un'apertura a profili di perdono laddove il perdono resta concepito - ma il papa Giovanni Paolo II esprime un avviso diverso ² - in termini di antitesi rispetto alla giustizia.

Prospettiva, questa, ovviamente disponibile a che qualsiasi disposizione la quale coltivi finalità risocializzative possa essere revocata non appena emergano elementi più o meno spontanei di allarme con riguardo al tema della criminalità.

Il paradosso, dunque, è quello di un apparato penalistico



2 *Se ne confronti il messaggio per Giornata mondiale della pace del 2002 (NON C'È PACE SENZA GIUSTIZIA, NON C'È GIUSTIZIA SENZA PERDONO, in Il Regno documenti, 2002, 1, p. 4): "Il perdono va contro l'istinto spontaneo di ripagare il male col male": "nella misura in cui si affermano un'etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una 'politica del perdono' espressa in atteggiamenti sociali e in istituti giuridici nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano" (n. 8) (corsivo nostro).*

con cui la questione criminale viene di fatto affrontata, ma che di essa, come sistema di norme positive e come dottrina, non si fa realmente carico.

3. Con tutto ciò miravo a far emergere che il diritto penale deve rifuggire dall'assumere i caratteri di una pseudoscienza, qual è l'astrologia, ma anche che esso *non è una scienza*, né deve ambire ad esserlo.

Il diritto penale rappresenta, piuttosto, un *progetto d'intervento* - non esaustivo - su quel particolare fenomeno della vita associata che si sostanzia nei comportamenti criminosi.

Proprio perché il diritto penale, tuttavia, non è esso stesso una scienza gli sarà precluso, nel momento in cui prende in esame accadimenti empirici o requisiti soggettivi, di proporre categorie normative a *prescindere* dai dati che trovano la loro fonte nelle scienze di base.

E proprio perché, del pari, il diritto penale non è portatore di un'eticità *in sé*, che renda indiscutibili i suoi modelli consueti d'intervento, gli strumenti e le regole operative di cui intenda far uso andranno pur sempre valutati sotto il profilo etico, secondo ciò che accade in qualsivoglia altro ramo dell'attività umana.

Dunque, è la rinuncia ad accreditare se medesimo, a priori, come scienza che sola può consentire al diritto penale di non agire irrazionalmente; ed è la rinuncia a rivendicare per i suoi modelli sanzionatori l'avallo di un imperativo categorico che sola può condurre a valutare - sulla base dei principi costituzionali - la rispondenza di quei modelli, come pure delle norme concernenti la loro applicazione, a istanze di moralità.

Ciò rappresenta del resto l'unica prospettiva credibile affinché la dogmatica possa svolgere un ruolo autonomo, di limite garantistico, rispetto alla politica criminale: da un lato, imponendo a quest'ultima di non manipolare in forza di asserite istanze preventive (che rivelerebbero in tal caso natura simbolica) la considerazione nell'ambito delle categorie penalistiche e delle singole fattispecie criminose di dati fattuali o psicologici; dall'altro, facendo valere l'esigenza di un controllo costante circa la conformità degli istituti e delle strategie caratterizzanti il sistema penale al ruolo cardine che assume negli ordinamenti democratici il rispetto della dignità di ciascun individuo (cui si reca offesa, per esempio, attraverso sanzioni da scontarsi in modo puramente passivo, senza alcun appello alla capacità di compiere scelte libere da parte del condannato, ma anche, poniamo, attraverso il non rispetto del principio di colpevolezza).

Beninteso: il diritto penale, come l'intero ordinamento giuridico, non ha carattere di progettazione nel momento in cui *riconosce* i diritti dell'uomo o i beni finali meritevoli di tutela: lo ha piuttosto, quando definisce le modalità con cui rispondere in concreto, dal punto di vista preventivo, alle condotte offensive di quei beni, proponendo criteri che giudica idonei a gestire la frattura, più o meno intensa, dei vincoli solidaristici rappresentata dal reato.


Il diritto penale, dunque, non è neppure una scienza *sociale*, in quanto non ha per compito la ricognizione (che è facile trasformare in avallo, com'è accaduto con le teorie *neoretributive*) delle dinamiche operanti *di fatto*, o date per operanti, nell'atteggiamento dei consociati in rapporto alla criminalità, bensì la determinazione dei modi con cui tutelare i beni giuridici basilari, entro l'ambito di un disegno politico-criminale più ampio, secondo strategie trasparenti, razionali e vagliate criticamente quanto alla loro moralità.

È fuori di dubbio, già lo si osservava, che la teoria penalistica assolve all'impegno di sedimentare una serie di acquisizioni garantistiche, rendendole patrimonio (auspicabilmente) consolidato del diritto penale: senza dimenticare, peraltro, che tale teoria è assurda a *magna charta* delle garanzie del cittadino proprio perché autorizza nel contempo il più drastico fra gli interventi attuabili dai pubblici poteri nei confronti dei diritti individuali.

Ma è soltanto abbandonando senza rimpianti la pretesa di essere una scienza che la teoria penalistica potrà liberarsi dal ritenere le dinamiche tradizionali del punire, cui offre l'apparato applicativo, automaticamente in grado di affrontare nel migliore dei modi possibili il problema criminale: o, in altre parole, dal mettere *spensieratamente* in conto come elementi accessori di un'ontologia nient'affatto credibile della giustizia i suoi costi umani, che non di rado sono risultati drammatici ³, e una popolazione penitenziaria le cui caratteristiche di marginalità sociale esigono di chiedersi se davvero il pericolo più grave per la sicurezza del genere umano sia oggi rappresentato dalla tipologia (multi-etnica) di individui che quasi per intero la compongono.

4. Emerge, in quest'ottica, l'esigenza di una profonda revisione (al cui realizzarsi può essere prezioso il contributo proveniente dagli stessi detenuti) delle modalità attraverso le quali si perseguono gli scopi assegnati al diritto penale: l'esigenza - in altre parole - che si prenda congedo dal convincimento secondo cui un processo motivazionale del tipo di quello che le norme penali, per fini preventivi, sono chiamate a produrre può essere efficacemente fondato sul punire concepito in termini di ritorsione nei confronti del male commesso e dunque delle condotte qualificate criminose.

A tal proposito, in effetti, la motivazione dei comportamenti, e con ciò anche la prevenzione dei reati, appare essenzialmente ricollegabile - piuttosto che a puri fattori di coazione esterna (fattori *forza*) incentrati su un'entità di sofferenza minacciata e inflitta quale costo delle scelte trasgressive - a fattori che investono la capacità del sistema normativo di mantenere elevata in modo dinamico l'autorevolezza delle regole (fattori *consenso*), cioè l'attitudine di queste ultime a ottenere un'adesione libera, per convincimento, da parte di coloro che risultano destinatari dei messaggi in esse contenuti; al che va aggiunta l'esigenza, irrinunciabile per una seria politica criminale, di una pro-



3 Cfr. G. Tamburino, IL SUICIDIO IN CARCERE, in *Le due città. Rivista dell'Amministrazione penitenziaria*, 2001, 11, p. 26 ss.; S. Segio, IL PIANETA DELLE OMBRE E IL MAL DI CARCERE, in *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, fasc. 1, 2002, p. 38 ss.

gettazione a largo raggio dell'intervento sugli elementi di qualsiasi natura idonei a favorire le condotte devianti.

Ciò permette di constatare come la finalità preventiva non solo tolleri, ma *esiga* percorsi sanzionatori orientati in senso dia-logico al recupero, o se si vuole alla *responsabilizzazione*, dell'agente di reato (conformemente a quanto indica con chiarezza la carta costituzionale), posto che nulla conferma in modo più efficace la validità infranta di una norma violata, incidendo sulla capacità di creare imitazione che caratterizza i modelli comportamentali criminosi, della presa consapevole di distanze rispetto alla condotta illecita e dell'impegno volto alla riparazione, secondo quanto gli risulti possibile, da parte dello stesso trasgressore.

Anche sotto questo profilo risulta dunque proponibile l'idea di una giustizia non ripiegata sulla nozione statica di reciprocità commutativa, bensì aperta a interrogarsi su che cosa significhi agire pur sempre secondo il bene, per tutti, dinanzi a vicende di male; disposta a rinunciare alla centralità simbolica del carcere; non dimentica di come sussista in moltissimi casi pure con riguardo a chi abbia commesso un reato il debito da onorarsi di un'integrazione sociale mai seriamente offerta.

Altro, del resto, è dire che un percorso positivo può richiedere impegno, risultare faticoso o, se si vuole, sofferto. Altro pensare la dinamica sanzionatoria in termini di negatività e di sofferenza per i suoi destinatari.

Ne risultano tratteggiati i contorni di una giustizia più umana e razionale, che non ritenga - idealisticamente - di poter sanare una frattura contrapponendo ad essa un'altra frattura, ma si veda impegnata a ricercare i modi affinché sulle ferite che siamo in grado di infliggerci e che non possiamo materialmente cancellare possa essere gettato, per così dire, *un ponte*.

Simile visione "è profondamente *democratica*; arditamente, ma ragionevolmente, essa propone di seguire il metodo consensuale là dove la democrazia si fa più difficile e sofferta: nel punto preciso in cui - con il reato - si spezza il contratto sociale e l'esistenza diventa *ferita*; nel punto preciso in cui è facile - ma inutile, *ingiusto* e nocivo - prendere la *bilancia* e la *spada*" 4.





**Brevi
Note
A favore
Di un
Approccio
Globale
Alla
Tossicodipendenza**

Carlo Alberto
Romano

Aliquid dare, aliquid retinere...

Secondo una nota definizione dell'OMS la tossicodipendenza è: "una condizione di intossicazione cronica o periodica, dannosa all'individuo e alla società prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza chimica, naturale o di sintesi.

Sono sue caratteristiche:

- il desiderio incontrollabile di continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo;
- la tendenza ad aumentare la dose per avere gli

stessi effetti piacevoli;

- la dipendenza psichica e talvolta fisica dagli effetti della sostanza".

Nella tossicodipendenza sono quindi compresi aspetti diversi:

- l'aspetto *giuridico*; il consumatore di prodotti vietati infrange una norma e quindi incorre in una sanzione.

- l'aspetto *economico*; la sostanza stupefacente rappresenta un costo per l'individuo e per la società.

- l'aspetto *medico - farmacologico*; concerne lo stato di salute del consumatore e gli effetti biochimici indotti dalle sostanze sull'organismo.

- l'aspetto *psichiatrico*; concerne i disturbi psichici connessi al consumo;

- l'aspetto *psicologico*; concerne le conseguenze sul consumatore nella vita di relazione;

- l'aspetto *socio - culturale*, concerne la dissonanza con il suo ambiente sociale.

Come altri fenomeni, anche la tossicodipendenza è quindi di tipo complesso; si tratta, in particolare, di un fenomeno composto da fattori fra loro eterogenei, di natura culturale, economica, psicologica, biologica e giuridica, che costituiscono a loro volta differenti epifenomeni e che, singolarmente, ritroviamo frequentemente nei comportamenti umani.

Diventare tossicodipendente non dipende quindi dal caso ma da circostanze fortemente influenzanti. Il fenomeno della tossicodipendenza è generato dall'interazione di tre fattori:

1. la sostanza;
2. il consumatore;
3. l'ambiente sociale in cui si realizza l'incontro dei primi due fattori.

Il consumatore non può essere valutato a priori come una personalità patogena ¹, il suo consumo di sostanze stupefacenti è solo una, anche se talvolta dominante, delle varie attività poste in essere dal soggetto e una sostanza diventa droga e ingenera dipendenza solo in presenza di quell'ambiente che ha correlato le attività soggettive e la sostanza stessa. La tossicodipendenza deve pertanto essere trattata nella sua globalità, in caso contrario l'approccio rischia di essere parziale e non esplicativo del fenomeno.

Dal punto di vista criminologico, e non medico - legale, non esiste un limite preciso che separi lo stato di non tossicodipendenza da quello di tossicodipendenza, si tratta di una evoluzione di fasi e tappe successive, diverse e asincrone da soggetto a soggetto. Quando si stabilisce un rapporto di causalità tra le modificazioni del suo stato di coscienza e la compulsione verso la sostanza, l'ambiente sociale nel quale è avvenuta l'iniziazione al consumo diventa determinante, e la tossicodipendenza viene conseguentemente definita come "devianza" ² oppure "disagio" ³.

La distinzione non appaia pretestuosa; in base all'approccio definitorio variano anche le strategie di prevenzione che, nonostante la loro eterogeneità, sono sostanzialmente riconducibili a due paradigmi teorici:

- strategie riconducibili al paradigma del "disagio", che ricollegandosi al modello medico, spiega la tossicodipendenza in base a cause intraindividuali e cioè come malattia ;

- strategie riconducibili al paradigma "adattivo" che la interpreta in rapporto all'interazione della persona con il suo ambiente di vita.

Secondo la prima teoria, il consumo abituale di droga è frutto di una predisposizione individuale che può avere base biologica e/o psicologica e che si

1 Condizioni psichiche morbose o abnormi possono, seppur raramente, facilitare l'incontro con gli stupefacenti. Talora, in soggetti affetti da psicosi, i profondi disordini psichici possono rendere conto di una iniziazione alle droghe come tentativo per compensare con esse l'angoscia del proprio stato.

Indipendentemente però da condizioni patologiche, l'individuo può avvicinarsi alla droga per semplici motivazioni psicologiche come la conflittualità familiare, l'angoscia esistenziale, l'insoddisfazione, la paura delle responsabilità.

Gianluigi Ponti, COMPENDIO DI CRIMINOLOGIA, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999, pag. 501.

2 La devianza è definita in ragione della reazione sociale di forte censura che certe condotte suscitano, ne deriva conseguentemente uno stretto legame fra le diverse culture e la definizione di devianza relativamente all'impiego delle varie sostanze stupefacenti. Infatti ogni cultura tollera o rifiuta il consumo di certe sostanze a seconda delle proprie tradizioni e quindi il consumo e l'abuso di sostanze voluttuarie e di droghe deve considerarsi deviante in modo fortemente discrezionale.

Claudio Baraldi e Marcella Ravenna, FRA DIPENDENZA E RIFIUTO - UNA RICERCA SU PERCORSI E IMMAGINI DELLA DROGA TRA I GIOVANI, Franco Angeli, Milano 1994, pagg. 193 - 198.

3 Demotivazione radicale, che si manifesta nei confronti di ogni forma di comunicazione e che non ha alternative.

Claudio Baraldi e Marcella Ravenna, FRA DIPENDENZA E RIFIUTO - UNA RICERCA SU PERCORSI E IMMAGINI DELLA DROGA TRA I GIOVANI, Franco Angeli, Milano 1994, pagg. 193 - 198.

manifesta in conseguenza del contatto con la droga. I tossicodipendenti sono dei "malati", sia perché presentano tali anomalie, sia perché l'azione della droga ha distrutto o ridotto la loro capacità di autonomia. Dal momento che il tossicodipendente è un malato, la sua malattia per essere curata richiede il trattamento di esperti ⁴.


Il paradigma "adattivo", costituisce la sintesi di diverse teorie sviluppate in ambito psichiatrico, psicologico e sociologico e interpreta il ricorso alla droga come il risultato di un intreccio complesso di fattori, da quelli biologici, a quelli cognitivo - motivazionali e di personalità, a quelli interpersonali e situazionali. In questa prospettiva l'abuso di sostanze stupefacenti è visto come una strategia disfunzionale utilizzata per il tentativo di fronteggiare esperienze e situazioni di disagio.

Questo paradigma non interpreta l'abuso di sostanze stupefacenti come una sorta di malattia, di patologia o di disordine, ma come il risultato del tentativo di far fronte a disparate situazioni tramite l'uso di certe sostanze.

L'adesione all'uno o all'altro paradigma non è indifferente ed influenza il modo in cui i problemi associati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope sono valutati e orienta la scelta dei tipi di trattamento che si possono adottare.

Il problema riguardante la scelta delle strategie preventive più opportune risulta quindi connesso con la capacità di "cogliere l'eterogeneità della tossicodipendenza, per cui non esiste un modello standard valido per tutte le situazioni, ma si devono accettare le molte strade con l'unico discrimine del rispetto della persona; si devono evitare le scelte univoche per concentrarsi sulla differenziazione dei servizi." ⁵

Pare che il motivo dominante nei percorsi decisori in tema di scelta di strategie preventive sia la contrapposizione fra due priorità: l'esigenza repressiva e l'esigenza della salute pubblica. Ciò ha originato la contrapposizione fra due opzioni, ormai assurte ad un ruolo e funzione ideologica, quella proibizionistica e quella anti proibizionistica. Da un lato l'opzione *repressiva*, che proibisce decisamente anche il consumo, che combatte le sostanze illecite a tutti i livelli, dal traffico internazionale al consumo occa-



⁴ Queste teorie attribuiscono un ruolo determinante alle proprietà farmacologiche delle sostanze stupefacenti e interpretano l'addiction (consumo abituale di droga) come un effetto specifico dell'uso: le proprietà farmacologiche e/o gli effetti della sostanza innescano delle modificazioni fisiologiche o dei processi di condizionamento, che inducono a proseguire il consumo e a incrementare le assunzioni. Marcella Ravenna, *PSICOLOGIA DELLE TOSSICODIPENDENZE*, Il Mulino, Bologna 1997, pagg. 154 e segg.

⁵ Carlo Alberto Romano, Gisella Bottoli, *LA NORMATIVA SUGLI STUPEFACENTI IN AMBITO EUROPEO*, Carocci, Roma, 2002, pag. 31.

sionale, in una visione della tossicodipendenza legata soprattutto all'aspetto di devianza che ha spesso sommato alla tossicodipendenza stessa l'aspetto delinquenziale che è conseguenza della sua illiceità; essa persegue quale obiettivo finale di ogni sforzo preventivo "una società senza droga" ⁶


Dall'altro l'opzione *liberale* che si muove nell'ottica del rischio minore; parte dalla constatazione che le droghe siano ormai imprescindibilmente connesse alla nostra società, propugna un'azione di contrasto verso gli interessi delle organizzazioni criminali ma non verso il consumo personale; propone una distinzione fra droghe leggere e pesanti, in base ai rischi scientificamente riconosciuti sul piano sanitario e sociale; il tossicodipendente è considerato soprattutto un malato ed ogni sforzo deve essere profuso per evitare che entri in contatto con le organizzazioni criminali che gestiscono lo spaccio; non punta all'astinenza totale, ma alla reintegrazione sociale della persona, anche attraverso la capacità di autogestione del consumo personale.

Certamente la lotta alla droga non è solo una questione di polizia giudiziaria, anche se la nota preponderante delle politiche di contrasto dei paesi europei privilegia una impostazione basata sulla repressione di produzione e traffico illecito delle sostanze stupefacenti.

Ciò discende sostanzialmente dall'adesione alle tre Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite: la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York, la convenzione di Vienna del 1971 sulle sostanze psicotrope e quella del 1988 contro il traffico illecito, ispirata ad un inasprimento della repressione non solo dell'offerta ma anche della domanda di droga.

D'altro canto lo stesso Parlamento europeo nel giugno del 1995 ha riconosciuto che "vi sarà sempre nella nostra società, una domanda di droga (...) le politiche finora adottate non sono state in grado di impedire l'espansione del commercio illegale di sostanze stupefacenti" ⁷. Vero è che le proposte terapeutiche praticate in quest'ottica di rigida contrapposizione si sono rivelate non in grado di arginare il fenomeno.

Probabilmente è giunto il tempo di superare questa rigida contrapposizione, per lasciare spazio ad un approccio di *convivenza conflittuale con la droga* ⁸, inteso come scelta di rifiuto di ogni atteggiamento elettivamente neutrale o impositivo. Ideologico è configurare la droga come immagine moderna del male, come colpa, ma lo è anche teorizzare il diritto alla droga come libertà, ignorando gli effetti distruttivi delle tossicodipendenze.



⁶ International Narcotic Control Board (INCB), RAPPORTO 1997, par. 4, cit. in: Romano, Bottoli, op. cit., pag. 24.


⁷ Risoluzione A4 - 0136/95, Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999). cit. in: Romano, Bottoli, op. cit., pag. 24.

⁸ Carlo Alberto Romano, Gisella Bottoli, op. cit., pag. 30.

È un diritto non essere punito per l'uso di droga, ma lo è pure non essere abbandonati a sé stessi nel proprio disagio e nella sofferenza; da più parti ⁹ si avanza l'idea di intervenire sulla persona, più che sulla sostanza, o comunque, su entrambe. Percorsi coerenti sembrano essere quelli di:

- separare nettamente tra loro, sul piano culturale e normativo, droghe pesanti e leggere, in quanto trattasi di realtà disomogenee e diverse per tipologia di consumatori e caratteristiche delle sostanze;
- sviluppare interventi di riduzione del rischio, confrontando esperienze europee sugli interventi possibili (Paesi Bassi, Confederazione Elvetica, Germania etc.)
- dare voce ai consumatori di droghe, quali interlocutori accreditati delle istituzioni nella elaborazione delle strategie preventive, superando la visione del tossicodipendente oggetto di intervento punitivo o, al più, riabilitativo.

La lotta al consumo di stupefacenti non riguarda solo le persone coinvolte, peraltro certamente non indifferente, quanto le conseguenze sociali che tale sistema produce ¹⁰, cioè le conseguenze su quell'ambiente sociale nel quale è avvenuta l'iniziazione al consumo e che abbiamo poc'anzi definito determinante in proposito; e così non ci si può occupare della sostanza senza prendere in considerazione chi ne fa uso. In conclusione ribadiamo che la tossicodipendenza deve essere trattata nella sua globalità e qualsiasi ipotesi di intervento su uno soltanto degli elementi che la costituiscono, consumatore, sostanza o ambiente rappresenta un errore scientificamente grossolano.



9 Carlo Alberto Romano, Gisella Bottoli, *op. cit.*, pag. 30.

¹⁰ Nel 2002 sono state 158 le persone morte per consumo di sostanze stupefacenti, 162 le persone lesionate; sono state arrestate 50.414 persone coinvolte in reati connessi al consumo di droga mentre sono stati comminati 1.084.132 giorni di reclusione per lo stesso motivo. Sempre nello stesso anno sono stati sequestrati 104.111 Kg di cannabinoidi, 53.822 Kg fra eroina e cocaina e 1.741.198 dosi di sostanze sintetiche. Inoltre 459.690 piante di cannabis, 171.887 semi di cannabis e 2.774 flaconi di metadone. Fonte : <http://droghe.aduc.it>



**Impegni
Di
Giustizia
L'apostolato
Sociale
dei
Gesuiti**

Alberto
Remondini
s.j.

SERVIZIO DELLA FEDE E PROMOZIONE DELLA GIUSTIZIA

L'intervento nel sociale della Compagnia di Gesù conserva come connotazione fortemente caratterizzante, il termine "Apostolato" che richiama etimologicamente l'essere inviati.

La Compagnia è un corpo missionario: siamo uomini "mandati" fra i più poveri, gli esclusi, gli emarginati, tutti coloro a favore dei quali c'è la scelta di campo evangelica testimoniata dalla vita stessa di Gesù. La nostra missione è stare vicini a coloro cui il Signore volle essere vicino in modo privilegiato, perché la buona notizia possa essere portata in tutti i territori del disagio e dell'emarginazione dove di buone notizie c'è una assai scarsa circolazione.

Per cogliere tutta la centralità dell'*Apostolato sociale* nella vita della Compagnia, sono necessari alcuni riferimenti; innanzitutto il Decreto 4 della 32a Congregazione Generale del 1974-5: "*In sintesi, la missione della Compagnia di Gesù oggi è il servizio della fede, di cui la promozione della giustizia costituisce un'esigenza assoluta in quanto fa parte di quella riconciliazione tra gli uomini, richiesta dalla loro riconciliazione con Dio*" ¹.

Questo Decreto, a dieci anni dal Concilio Vaticano II, rappresenta quasi la *magna charta* - come è stato scritto - dell'aggiornamento conciliare della Compagnia: se in precedenza l'apostolato sociale era considerato uno specifico campo di attività di gruppi di gesuiti che se ne occupavano direttamente, dopo il **1975** l'impegno fondamentale per la giustizia e per i poveri è diventato sempre più una attenzione da cui è sottesa l'attività di tutti i gesuiti, indipendentemente dal loro particolare ambito di apostolato.

La promozione della giustizia si configura quindi come dimensione essenziale e pervasiva, come *fattore integrante di tutte le attività della Compagnia*: "Questa opzione ci condurrà anche a rivedere le nostre solidarietà e le nostre preferenze apostoliche. Infatti la promozione della giustizia non costituisce soltanto, per noi, un campo apostolico tra altri, quello dell'apostolato sociale; essa deve essere una sollecitudine di tutta la vita e costituire una dimensione di tutti i nostri compiti apostolici" ².

È quanto sottolinea lo stesso p. Arrupe intervenendo alla prima riunione di gesuiti operai del febbraio **1980**: la Missione Operaia è "*una delle forme avanzate dello sforzo che la Compagnia fa per servire la fede e promuovere la giustizia e verso il quale ci spinge la nostra identità di gesuiti.*

Sforzo a cui contribuiscono, su altri piani, i diversi apostolati sociali di assistenza o di riflessione, e che informa inoltre, in una

1 CG 32, D. 4, n. 2.

2 CG 32, D. 4, n. 47.




certa misura, tutti i ministeri della Compagnia" ³. Un impegno ribadito dal Decreto 3 della 34 a Congregazione Generale del 1995: "Le Congregazioni precedenti hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di lavorare per il cambiamento delle strutture in campo socioeconomico e politico, quale dimensione importante della promozione della giustizia. Esse ci hanno inoltre impegnati a lavorare per la pace e per la riconciliazione attraverso la non violenza; a lavorare per abolire ogni discriminazione contro le persone, basata sulla razza, la religione, il sesso, l'appartenenza etnica o la classe sociale; a lavorare contro la povertà e la fame crescenti, mentre la prosperità materiale si concentra sempre più nelle mani di pochi. Ognuno di noi può dirigere i suoi sforzi solo sull'uno o sull'altro di questi fronti, ma essi sono tutti di permanente importanza nella globale missione di promozione della giustizia assunta dalla Compagnia" ⁴.

È in questo quadro - di cui ho schematicamente richiamato solo alcuni tratti - che si è venuto precisando il senso dell'Apostolato sociale che vede i gesuiti impegnati in tutto il mondo in una grande varietà di campi d'azione, di opere, di attività, per perseguire "la giustizia sociale alla luce della *giustizia del Vangelo*, la quale è come il sacramento dell'amore e della misericordia di Dio" ⁵. Una giustizia sfidata dal problema veramente universale di quella massa di uomini *che nessuno può contare* che vivono sotto il livello della dignità umana, problema che "tocca tutte le nazioni, ricche e povere, perché ovunque si ode quel clamore, *ploratus et ululatus multus*, che a buon diritto esige l'avvento di un mondo migliore, che veramente si dica e possa essere *regno di giustizia, di amore e di pace*" ⁶.

RIFLESSIONE E AZIONE

Da una fase in cui si pensava utile creare ambiti specialistici d'intervento per settori di disagio, si è passati ad una prospettiva di superamento di questa *compartimentazione* dell'Apostolato sociale. Si tratta piuttosto di valorizzare le diverse esperienze dei gesuiti e delle organizzazioni dei laici che lavorano a contatto con i più poveri, per poi raccordarle con le strutture che hanno compiti di riflessione e di studio. Indipendentemente dalle particolari sfere di impegno nella realtà, è importante mettere assieme le esperienze di quanti vi operano e fare in modo che tali esperienze nei luoghi del disagio e dell'esclusione costituiscano una occasione di efficace e penetrante lettura sociale dei problemi del nostro tempo. In un quadro articolato di esperienze diverse, ognuna con sue specifiche modalità di intervento, con una sua propria impronta e capacità di soluzioni creative, diventa fondamentale che ciascun soggetto elabori il senso del proprio percorso, per far capire quale comprensione della realtà e dell'uomo di oggi ha maturato, quali le sue necessità per sviluppare meglio il suo lavoro, quali le domande e le sollecitazioni rivolte a



³ P. Pedro Arrupe S.J., IN MISSIONE NEL MONDO OPERAIO, in *Impegno cristiano per la giustizia*, Edizioni "Aggiornamenti Sociali", Milano 1981, p. 213.

⁴ CG 34, d3, n. 5.

⁵ CG 33, D. 1, n. 32.

⁶ P. Pedro Arrupe SJ, IL "DISCORSO DELLE PRIORITÀ" (1970), in *Impegno cristiano per la giustizia*, cit., p. 146.


quanti fanno ricerca, perché il momento della elaborazione teorica sia sempre alimentato da problemi reali, capace di produrre cultura viva e strumenti efficaci per corrispondere alle sfide della realtà sempre più complessa in cui operiamo.

Il Convegno mondiale dei gesuiti dell'apostolato sociale (Napoli, giugno 1997) ha sottolineato in termini espliciti la necessità che l'impegno della Compagnia nelle situazioni di emarginazione e di povertà sia integrato nel lavoro di approfondimento culturale dei temi sociali: non può esserci uno scollamento fra la *Compagnia che pensa* e la *Compagnia che agisce*. È necessario costruire un rapporto "sempre più intenso e fecondo tra quanti operano direttamente nella realtà sociale a fianco e per le vittime dell'ingiustizia e quanti si dedicano alla ricerca sulle cause dell'ingiustizia e sulle possibili soluzioni a livello strutturale, un rapporto che è spesso indicato con l'immagine tanto plastica quanto, per certi versi, infelice di dialettica *testa-piedi*" ⁷.

Chi lavora nel sociale vicino ai poveri, nelle concrete situazioni della marginalità, sente il bisogno di una più efficace strumentazione scientifica per approfondire le analisi arricchendo le risorse progettuali, e chi studia avverte l'imprescindibilità dei dati che gli giungono dalle esperienze dirette di quanti operano "sul campo".

Questa integrazione fra *riflessione* e *azione* si può considerare, almeno per i gesuiti italiani, un dato acquisito.

Il nostro ruolo è di interfaccia, di mediatori appassionati capaci di portare i problemi dei poveri e degli emarginati nei luoghi della discussione ed elaborazione teorica: è il nostro modo di essere vicini ai più "piccoli", di stare al loro fianco e renderne presenti le istanze dove si progettano e maturano scelte in grado di incidere sulle *cause* e non soltanto sugli *effetti* delle strutture sociali ⁸. Non basta infatti il rapporto diretto ed emotivamente coinvolgente, capace di *compassione* ed appassionata *indignazione*; non ci si può fermare a questa pur essenziale dimensione di amicizia, di partecipe ascolto del grido di chi vive le sofferenze generate dall'ingiustizia sociale; occorre saper leggere più in profondità queste realtà, attraverso



⁷ Discorso del p. Vittorio Liberti S.J., in "Aggiornamenti Sociali", Aprile 2000, p. 280.

⁸ Come rappresentante dell'Associazione San Marcellino ho partecipato per quasi tre anni alla Commissione d'indagine sull'esclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elaborava tra l'altro il Rapporto annuale sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale in Italia. La Commissione - che negli anni passati ha espresso un pregevole lavoro di analisi dinamica della povertà sulla base dei dati del Panel Europeo delle famiglie - si è occupata di politiche di contrasto alla povertà, di sostegno alle responsabilità familiari, di sperimentazione del Reddito minimo di inserimento (RMI), di attuazione della legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 238 del 2000) attesa per 20 anni, volta a superare debolezze e anomalie dell'assistenza sociale in Italia. Il lavoro della Commissione si svolgeva in un quadro europeo dei problemi, avendo l'Unione avviato nel 2001 un esperimento di coordinamento delle politiche nazionali di inclusione sociale per creare i presupposti concreti di politiche di prevenzione e recupero nell'area delle marginalità estreme. È importante essere presenti anche in questi organismi per portarvi quelle conoscenze che scaturiscono soltanto dalle esperienze dirette: è un modo per far sentire in luoghi significativi di elaborazione delle decisioni politiche, la voce di coloro altrimenti condannati al mutismo. I membri della Commissione, che aveva il compito di verificare l'impatto delle politiche sociali sulla realtà del disagio, erano scelti in modo da favorire l'interazione fra l'esperienza e la teoria: ne facevano parte esperti dell'ISTAT, della Banca d'Italia, ricercatori di scienze sociali, la Caritas, la Comunità di S. Egidio, l'Associazione nazionale dei senza dimora.

la riflessione scientifica sulle strutture e sulle dinamiche economiche, politiche, culturali, saper ascoltare e comprendere quel grido, essere capaci di analizzare e discernere i modi più efficaci per l'azione.

Ricordando, però, che all'efficacia dell'azione non può mancare la credibilità umana e spirituale con cui ci presentiamo agli occhi di quanti vivono nel bisogno e nell'emarginazione.


Senza questa credibilità e senza questi spazi dinamici di azione-riflessione, capaci di raccogliere tutto il patrimonio di bisogni e di idee dei più poveri, difficilmente riusciremo a "essere la voce di quelli che non hanno voce e gridare sui tetti le ingiustizie commesse" ⁹.

Ad arricchire questi processi contribuisce in misura considerevole anche il mondo del volontariato, del quale diventa fondamentale la cura dei percorsi formativi. La formazione dei volontari, chiamati ad intervenire in contesti di crescente complessità, deve mirare ancor più che alle questioni tecniche, alla capacità di lettura della realtà nella quale è radicata la loro esperienza diretta, per mettere a fuoco e trasmettere domande intelligenti, sapendone individuare il destinatario. Un processo reso più produttivo se nei gruppi di volontariato sono attive persone dai più vari profili sociali, professionali, culturali.

Nella mia concreta esperienza genovese, all'*Associazione San Marcellino*, un elemento di ricchezza è sempre stato avere fra i nostri volontari, studenti, impiegati, pensionati: questo "pool di varietà" consente di leggere l'esperienza condivisa, con strumenti e ottiche diversi, cogliendone e valorizzandone i tanti intrecci. La formulazione di *domande intelligenti*, ricche del senso del più profondo coinvolgimento umano, è un passaggio fondamentale per la successiva elaborazione e ricerca di soluzioni, per confrontarsi anche con le istituzioni, chiedendo *risposte intelligenti*.

SFIDE E SITUAZIONE ATTUALE

Su questi temi, alcune importanti indicazioni ci sono date dal recente documento sullo stato del *Settore Sociale*, che esprime l'Apostolato Sociale della Compagnia: nella nostra missione: "dobbiamo attivamente incorporare *la prospettiva dei poveri e degli esclusi*. Ciò si può ottenere in vari modi: assicurandosi che la nostra ricerca sociale e culturale sia radicata nella loro prospettiva, accettando che lavorare con loro significhi soprattutto accompagnarli nelle loro battaglie quotidiane, e vivendo, in alcuni casi, fisicamente vicino a loro. Essere in grado di diventare loro



⁹ Peter-Hans Kolvenbach S.I. *Superiore Generale, Lettera a Conclusione del Convegno di Loyola 2000, Roma 8 Dicembre 2000, in www.gesuiti.it/pubblicazioni/pdf/Notizie2000/N2000_4_A2.pdf.*

amici e di assumere criticamente la loro prospettiva richiede, in tutti i casi, che noi coltiviamo una vicinanza vitale alle loro esistenze" ¹⁰.


Gli spazi delle povertà estreme nelle grandi città, dei migranti, del disagio psichico, delle carceri, delle tossicodipendenze, sono i luoghi in cui è facile riconoscere la presenza degli *uomini simpatici al Signore*, perché *oggetto d'esclusione*.

È una *simpatia* contagiosa che tocca quanti fanno l'esperienza assai speciale di avvicinare le situazioni di povertà; una grande avventura umana capace di trasformare la nostra vita, la prospettiva con cui si guarda al mondo e le prospettive del mondo: aggirandosi fra i bidoni dell'immondizia, l'Abbè Pierre scopre che gli *uomini-immondizia* sono in realtà delle grandi risorse, dei tesori per la città. Questa simpatia è ben difficile che si presenti già al primo e immediato contatto, ma matura un po' per volta: dall'accostamento fra povertà e benessere si genera infatti un *grande dinamismo* che mette in movimento chi è disponibile e aperto all'incontro. Vivere un rapporto con quanti sono segnati da disagi e sofferenze spesso di intollerabile intensità, con gli "scarti sociali" prodotti dalle contraddizioni e dalle ingiustizie del nostro mondo, pone inevitabilmente delle domande sulla propria vita, il proprio stile, le proprie scelte, sulla propria coerenza personale, sulla propria fede. L'importante è farsi prossimi a questi "scarti": la possibilità, ad esempio, di *operare in un carcere* è una occasione particolarmente ricca di relazioni che da quel *dinamismo* sono stimulate.

La scelta di stare in queste relazioni, di entrare nell'orizzonte dell'altro, diventa un elemento che *trasformando la nostra vita e il nostro sguardo sul mondo* fa maturare la domanda cruciale "*che cosa posso fare io?*".

Una figura che ci può aiutare a capire meglio questi passaggi è quella del "buon samaritano". Solo alcune rapide sottolineature: il samaritano che si ferma presso la persona aggredita, è innanzitutto colpito - come chiunque, sempre - dal sangue; è la prima reazione, sterile se non seguono commozione e compassione. E nemmeno queste bastano, se non vengono poi canalizzate nell'azione. Allora siamo realmente e pienamente coinvolti nella sofferenza dell'altro: il samaritano non riesce a distogliere lo sguardo dall'uomo lasciato ferito per strada, e immedesimandosi nella sua condizione è mosso a compassione, fino a decidere di fermarsi, di soccorrerlo, farsene carico. È un piccolo squarcio, utile ad esemplificare il "paradigma pedagogico ignaziano": essere colpiti sul piano delle emozioni, lasciare che ci permeino, che sedimentino e producano delle domande che ci spingano ad agire secondo un progetto non immediatamente ed esclusivamente legato all'emozione.

Un *fare* che risponde ad una forte emozione è spesso infecondo, quando non scorretto o dannoso. Il samaritano riesce a interiorizzare l'iniziale impatto alla vista della persona abbandonata per strada, a sedimentare le emozioni e decidere per un fare ricco di senso umano: un esempio di "compassione attiva", come la chiama p. Kolvenbach. *Compatisco e agisco*. Un agire, comunque, rispettoso dell'identità e dell'autonomia delle persone cui ci accompagniamo: è



¹⁰ L'APOSTOLATO SOCIALE NELLA COMPAGNIA DI GESÙ: SFIDE E SITUAZIONE ATTUALE, Curia Generalizia - Segretariato per la Giustizia Sociale, Giugno 2003, p. 13 [www.dignitas.it]

fondamentale, infatti, garantire che nella nostra attività apostolica "i poveri e gli esclusi siano i **soggetti del cambiamento**; non potranno mai diventare l'oggetto del nostro lavoro. Il riconoscimento della loro dignità e delle loro capacità è un requisito preliminare perché assumano la responsabilità della costruzione di una società più giusta" **11**.

PRIORITÀ MIGRANTI

*"Gli immigrati, i rifugiati ci parlano di speranza. L'aver affrontato un viaggio che probabilmente ha messo a repentaglio la loro stessa esistenza, l'aver venduto tutto quello che avevano nel loro Paese, l'essere sfuggiti a minacce e persecuzioni, il voler cominciare daccapo in un contesto completamente nuovo e sconosciuto, tutto questo ci parla di speranza. O meglio, insegna di nuovo cosa sia la speranza a noi che siamo diventati analfabeti di questa virtù. Noi che abbiamo tutto più o meno a poco prezzo, vibriamo profondamente a contatto con tanti immigrati che devono conquistare tutto, mettendo ogni volta in gioco la loro vita e tutto ciò che hanno" **12**.*

I problemi dei migranti sono una priorità della Compagnia. Di fronte ai processi di globalizzazione che spalancano i mercati ma non le frontiere, il nostro mondo "deve fare una scelta. Possiamo erigere steccati, escludere alcuni e includere altri. Possiamo costruire muri, che diventeranno sempre più alti man mano che si alzerà il clamore di quelli di fuori. Oppure possiamo costruire un ordine globale dove prevalgano la giustizia e l'eguaglianza e dove la nostra fede nell'umanità di tutti sia glorificata e incarnata nelle strutture della nostra società. La Storia ci ha insegnato che la prima soluzione porta alla guerra e alla violenza, mentre la seconda è la via maestra per la pace e lo sviluppo" **13**.

La globalizzazione dell'economia mondiale e della società, con le grandi trasformazioni delle tecnologie, delle comunicazioni, dei modi di vita, è un fatto che pur potendo "apportare molti benefici, può comportare però anche un massiccio accrescimento di ingiustizie. Per esempio: programmi di aggiustamenti economici e forze di mercato che non si curano affatto delle loro ripercussioni sociali, soprattutto sui più poveri; la *modernizzazione* omogenea di culture in modi che distruggono queste e i valori tradizionali; una disuguaglianza crescente tra nazioni e, nelle stesse nazioni, tra ricchi e poveri, tra potenti e marginalizzati.

11 Cit.

12 P. Vittorio Liberti SJ, IL DISEGNO DI LEGGE SU IMMIGRAZIONE E ASILO: UNA CONCEZIONE DELLA PERSONA TROPPO MERCANTILE, p. 9, in Quaderni/1, Maggio 2002, a cura di Associazione Centro Astalli per l'Assistenza agli immigrati - Jesuit Refugee Service, Italia, p. 9.


13 DICHIARAZIONE DEI SUPERIORI GESUITI EUROPEI, Bruxelles novembre 2000, in Quaderni/1, Maggio 2002, Associazione Centro Astalli per l'Assistenza agli immigrati - Jesuit Refugee Service, p. 59.

Con giustizia, noi dobbiamo contrastare tutto ciò, lavorando alla costruzione di un ordine mondiale di vera solidarietà, in cui tutti possano avere, come è loro diritto, un posto al banchetto del Regno" ¹⁴. Dobbiamo constatare che la globalizzazione ha prodotto un allargamento dell'area della marginalità, economica, sociale, culturale: per la Compagnia è un imperativo urgente **"assumere una posizione più forte di protesta contro tutto ciò e contribuire efficacemente a trovare un'alternativa inclusiva"** ¹⁵.

In queste vaste aree di emarginazione sono sempre più colpiti diritti fondamentali della persona come vivere in sicurezza, disponendo del cibo necessario, di un tetto, di assistenza medica, di istruzione. Non si può essere reticenti nel riconoscere che nel caso questi beni essenziali non siano disponibili nei paesi in cui una persona nasce, andarli a cercare altrove è diritto sacrosanto, un diritto che nessun cristiano può negare o ostacolare: "anche fuggire dalla miseria è un diritto legittimo e merita una risposta, sia a lungo termine, attraverso l'assistenza ben mirata a Paesi in via di sviluppo, e sia a breve termine, con un atteggiamento solidale verso chi proviene da Paesi poveri" ¹⁶. L'avanzare della globalizzazione acuisce drammaticamente i problemi dei diritti umani aprendo nuove dimensioni della lotta per la giustizia, cui fa esplicito riferimento la 34a Congregazione Generale: "Il rispetto per la dignità della persona umana, creata ad immagine di Dio, sta al fondo della crescente presa di coscienza internazionale dell'ampia gamma dei *diritti umani*."

Questi includono: diritti economici e sociali, quanto alle necessità di base per una vita in condizioni degne; diritti personali, quali la libertà di coscienza e di espressione, e il diritto di praticare e di condividere la propria fede; diritti civili e politici a partecipare pienamente e in libertà al processo della vita nella società; diritti allo sviluppo, alla pace e a un ambiente naturale sano. Essendo le persone e le comunità strettamente in rapporto tra loro, importanti analogie sussistono tra i diritti delle persone e quelli che vengono talvolta chiamati i "diritti dei popoli", come l'integrità e la salvaguardia culturale, il controllo del proprio destino e delle proprie risorse. La Compagnia, in quanto corpo apostolico internazionale, deve lavorare con le comunità di solidarietà per difendere tali diritti" ¹⁷.

Il recente documento sull'Apostolato Sociale sottolinea che le condizioni in cui si realizzano le migrazioni (175 milioni di persone - il 3% della popolazione mondiale - attualmente risiedono in un paese diverso da quello in cui sono nate) accrescono la vulnerabilità della popolazione dei migranti, emarginata ed esclusa da una partecipazione completa alla vita sociale, economica, culturale e politica del paese di adozione. *Migrazioni forzate* e migrazione economica volontaria alimentano incessantemente questa area di marginalità e vulnerabilità in cui è sempre più presente la componente femminile. Veicolati da flussi



14 L'APOSTOLATO SOCIALE NELLA COMPAGNIA DI GESÙ: SFIDE E SITUAZIONE ATTUALE, *cit.*, 2.2, p. 5

15 *Cit.*, p. 6.

16 DICHIARAZIONE DEI SUPERIORI GESUITI EUROPEI, in Quaderni/1, Maggio 2002, a cura di Associazione Centro Astalli per l'Assistenza agli immigrati - Jesuit Refugee Service, Italia, p. 58.

17 CG 34, D. 3, n. 6.

temporanei, con contratti temporanei o in nero, in non pochi casi attraverso reti gestite da potenti mafie, troviamo innanzitutto la grande massa dei *rifugiati economici* le cui vicende tendono assai spesso a sovrapporsi a quelle dei *migranti forzati*, espressione con la quale ci si riferisce "a movimenti di rifugiati e sfollati interni (persone messe in fuga dalla guerra) come anche persone costrette a scappare a causa di disastri naturali o ambientali, chimici o nucleari, carestie o *progetti di sviluppo*" ¹⁸.

Si crea in tal modo una sempre più larga *zona grigia*: "Se sulla carta - scrive Raul Gonzales Fabre s.j. - le migrazioni forzate e la migrazione economica volontaria possono essere distinte facilmente, le cose sono diverse nella realtà.

C'è un certo numero di situazioni in cui gli elementi di costrizione e gli elementi di ricerca di occasioni si mescolano, ed un certo numero di casi in cui, qualunque sia la motivazione delle persone, il sistema può confonderli. Tutte queste situazioni creano la *zona grigia*, dove non è chiaro chi è un rifugiato e chi un migrante irregolare" ¹⁹.

Si tratta di una *zona* la cui vulnerabilità è accentuata dalla clandestinità inevitabilmente crescente quanto più innalziamo delle barriere per impedire alle persone di entrare nelle nostre cittadelle.

Queste dinamiche favoriscono condizioni penalmente a rischio come testimoniato anche nel nostro paese dalla composizione della popolazione carceraria, un terzo della quale è costituita proprio da immigrati. A questa realtà non può mancare la nostra operosa attenzione, non limitata all'assistenza carceraria ma capace di impegno e di buone prassi anche sul territorio per tutte quelle attività ispirate ad una logica di accoglienza ed inclusione che resta peraltro la via più efficace per fare una reale opera di "prevenzione".

MISSIONE PENITENZIARIA

L'assistenza dei carcerati rientra fra le opere di misericordia citate fin dalla Formula del 1550 come parte integrante del ministero della Compagnia: le Confraternite che si dedicavano a queste attività assumevano l'impegno di visitare i prigionieri malati e curarli, elemosinare e dare denaro per la liberazione dei debitori, fare opera di convincimento dei creditori perché rimettessero i debiti, per mitigare le sentenze ottenendo anche in alcune circostanze la sospensione della pena di morte: "I gesuiti offrivano ai



¹⁸ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORCED MIGRATION (www.forcedmigration.org/info/scope.htm), in L'Apostolato Sociale nella Compagnia di Gesù, *cit.*, p. 4

¹⁹ L'APOSTOLATO SOCIALE NELLA COMPAGNIA DI GESÙ: SFIDE E SITUAZIONE ATTUALE, *cit.*, p. 5

prigionieri nelle carceri molti degli stessi servizi offerti agli ammalati negli ospedali, e davano a questo lavoro la stessa importanza. [...] Chi erano questi prigionieri? Nel sedicesimo secolo i carcerati di tutta Europa ricadevano in due categorie principali: i debitori e i detenuti in attesa di giudizio o di esecuzione. L'internamento in carcere per un periodo determinato come punizione per un crimine era una prassi per lo più sconosciuta.


A Roma poco dopo il 1550 più della metà dei detenuti erano debitori appartenenti alle classi più povere [...] benché le classi più alte fossero anch'esse pesantemente indebitate. La maggior parte degli altri prigionieri aspettava il processo o la sentenza, e quindi la loro colpevolezza doveva ancora essere stabilita. A Venezia, a Roma e altrove i ritardi, la mera inefficienza e la corruzione dei funzionari erano all'attenzione dei governi e degli attivisti religiosi come i gesuiti, ma la "riforma carceraria" era difficile da attuare nel sedicesimo secolo come lo è nel ventesimo. Questa situazione spiega il carattere dell'impegno dei gesuiti per i prigionieri e l'accoglienza che spesso ricevevano.

Per lo più non avevano a che fare con criminali incalliti. Predicavano ai carcerati, insegnavano loro il catechismo, ascoltavano le confessioni, portavano del cibo e raccoglievano elemosine per loro. Nadal diceva che dovevano essere più diligenti nell'elemosinare per i prigionieri che non per gli ammalati, perché gli ospedali normalmente erano meglio riforniti" ²⁰.

Nella attuale realtà italiana, le statistiche relative alla popolazione detenuta indicano con tutta evidenza che la pena carceraria colpisce soprattutto i soggetti più deboli e marginali della società (come i migranti e gli alcol-tossicodipendenti) percepiti, nel clima di allarme sociale e di crescente insicurezza, come elementi di disturbo e di pericolo da isolare. "Rinchiuderli e gettare la chiave" resta un'espressione purtroppo abbastanza precisa degli umori che il *popolo del carcere* suscita nel "cittadino medio". Ai luoghi comuni e ai pregiudizi, si aggiunge nei confronti dei detenuti un'ostilità che cresce - non ultimo - perché un carcerato costa come o più di un dirigente; è un parassita, quindi, che oltre a violare le regole della convivenza, impone alla società un costo altissimo.

Non è certo facile, allora, vedere in lui una *persona* con cui si può costruire una relazione ricca di senso e di valori umani, come sperimenta quotidianamente nel suo servizio il volontariato del carcere ²¹. Ancor più difficile che il *carcere* sia considerato come una *parte della società* non da escludere e scartare, ma da integrare in una quadro di relazioni inclusive animate da una cultura della cittadinanza attiva e responsabile e da quel *modello evangelico di giustizia* che per i cristiani dovrebbe essere un riferimento irrinunciabile.

Se il carcere raccoglie una percentuale così alta di persone che esprimono le vecchie e le nuove povertà, se a quanti popolano il territorio dello svantaggio



²⁰ J. W. O' Malley, I PRIMI GESUITI, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 192-3.

²¹ I gesuiti e le associazioni che traggono ispirazione dalla Compagnia, sono presenti nella realtà penitenziaria con una varie iniziative: da Bologna a Palermo, da Milano (con la storica Sesta Opera), a Lecce (con la Comunità Emmanuel che opera nel campo delle tossicodipendenze); da Genova (con l'Associazione San Marcellino attiva nell'area nevralgica dei senza dimora) a Trento dove si realizzano progetti di reinserimento sociale di giovani che escono dal carcere.


e del disagio sociale si costruiscono non ambulatori o centri di formazione, ma centri di reclusione, c'è evidentemente qualcosa che non va e che ci interpella.

L'esperienza fatta dall'Associazione San Marcellino con i *senza dimora*, i cui percorsi di vita incrociano spesso il carcere, indica che la detenzione è sempre un'esperienza negativa: tanto più nei casi di persone da noi accompagnate in un positivo percorso di reinserimento sociale, di recupero del lavoro, di ricostituzione della famiglia, le quali ad un tratto vedono rispuntare, dagli ingorghi delle procedure giudiziarie, un reato di modesto rilievo e di nessuna pericolosità sociale commesso anni prima, con relativa condanna carceraria che viene a interrompere questo percorso. Scontata la pena, si deve constatare un generale peggioramento delle persone, di cui queste vicende alimentano rabbia, aggressività, spirito di vendetta: una ferita profonda, quindi, difficile da risanare come difficile in tanti casi la ricucitura del rapporto con l'Associazione.

Inevitabile, allora, un grande senso di frustrazione di fronte alle istituzioni, reso ancora più desolante dalla considerazione di quanti progetti di accompagnamento di queste persone si potrebbero attivare con il denaro speso dallo Stato per tenerle in carcere, vanificando per di più quanto di buono si era riusciti a costruire. Come ogni altro ambito dell'Apostolato sociale e del volontariato, il carcere presenta oggi le sue specifiche sfide. Le condizioni di vita nelle carceri pongono spesso di fronte a seri problemi di regole, leggi, diritti violati, di dignità della persona offesa: sono elementi da leggere secondo il modello riflessione-azione di cui si è detto prima. Il servizio appassionato a fianco dei detenuti non basta: è necessario contribuire ad una cultura del carcere e della giustizia che si faccia carico anche della elaborazione di proposte sulle quali cercare il confronto con le istituzioni.

Obiettivi come il "Difensore civico delle persone private della libertà" possono costituire un plausibile terreno di impegno per rendere più efficacemente praticabile la difesa della dignità delle persone ristrette. Sul terreno della riflessione critica sul senso della pena, della colpa e del perdono, cui ci richiama innanzitutto il Vangelo, siamo impegnati a contribuire al superamento della cultura *retribuzionista* in una prospettiva di *giustizia riparativa* che veda nel carcere - realmente - *l'extrema ratio* ²².

Un'altra area tematica su cui focalizzare attenzione e studio è quella delle pratiche di *mediazione* come forma di regolazione dei conflitti fra individui o gruppi nei più vari contesti di relazionalità sociale. La *mediazione* si viene delineando come modalità di giustizia che attiva innanzitutto una reale *dialettica del riconoscimento fra vittima e reo*, che ricerca forme di riparazione del danno che favoriscano il risanamento delle ferite e siano più responsabilizzanti e rieducative per l'autore del reato. È importante quindi che alle persone siano date sempre - nelle forme più opportune e sapientemente gestite - occasioni di incontro e confronto, fuori da schemi predefiniti che ci irrigidiscono in ruoli che non aiutano a vedere nell'altro innanzitutto una persona, con tutta la sofferta complessità della sua



22 Su questi temi un prezioso contributo ci viene dal cardinale C. M. Martini: cfr. in particolare NON È GIUSTIZIA. LA COLPA, IL CARCERE E LA PAROLA DI DIO, Mondadori, Milano 2003. Inoltre cfr. p. Peter Norden s.j., CRIME & PUNISHMENT. FROM RETRIBUTIVE TO RESTORATIVE JUSTICE, Jesuit Social Service, November 2002, www.jss.org.au.

storia. Credo che questa caduta dei ruoli e delle maschere sia il presupposto per un cammino di mediazione-riconciliazione che implica sempre la costruzione instancabile di relazioni: fondamentale, in questa dinamica, la consapevolezza che possiamo veramente proporre e favorire relazioni diverse, solo se noi per primi siamo capaci di relazioni diverse.

I mondi delle persone che vengono offese e delle persone che offendono sono profondamente separati: desiderio di rivalsa, di vendetta, di giustizia che esigendo la "giusta retribuzione" risponde ad un male con un altro male, costituiscono dati reali con cui ci dobbiamo misurare creando ponti fra questi due mondi: certo è forte la sollecitazione a inscrivere queste pratiche di mediazione in un processo che riconduce alla *Formula 23* del 1550, a quelle azioni di *riconciliazione dei dissidenti* che videro i gesuiti impegnati a mediare fra singoli, fra fazioni in guerra, fra comunità lacerate da aspri e annosi contenziosi.

Addirittura - lo sottolinea argutamente p. O'Malley come "cosa forse ancora più notevole" - "i gesuiti di Ingolstadt riuscirono nel 1550 a riconciliare alcuni professori dell'università, il cui odio reciproco aveva trovato espressione persino nella stampa" ²⁴.

RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2003, Gruppo Abele - CGIL, Ediesse Roma 2003 - pp. 451-2

Sovraffollamento

Al 31 gennaio 2003, nelle 205 carceri italiane erano presenti 56.250 detenuti, di cui 2.509 donne. Vi sono in totale 205 istituti, con una capienza di 38.878 uomini e 2.446 donne (totale: 41.324).

Sui 56.271 detenuti al 30 giugno 2002, 32.893 erano definitivi, 11.949 in attesa del primo giudizio, 6.887 dell'Appello, 3.399 della Cassazione, 1.143 erano internati.

La crescita è stata costante a partire dal 1990 (l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto è stato nel 1990). Negli anni passati, alla data del 31 dicembre, i reclusi erano: 55.275 nel 2001; 53.165 nel 2000; 51.814 nel 1999; 47.811 nel 1998; 35.485 nel 1991; 29.113 nel 1990. Solo nel dopoguerra, il numero dei detenuti aveva raggiunto le cifre attuali: 58.402 nel 1949, 73.818 nel 1945.

Ancora più alto rispetto ai detenuti presenti è il numero degli ingressi, ovvero delle persone che entrano in carcere nel corso dell'anno: 40.917 nel corso del solo primo semestre 2002; 78.569 (di cui 6.129 donne) nel corso del 2001. Nel 2000 erano stati 81.399 (di cui 6.519 donne), 25.323 in più del 1990, 6.469 in meno rispetto al 1999.

Ben più sensibile è il numero di quanti vengono annualmente condannati ad una pena reclusiva: 160.702 nel 2001; 187.515 nel 2000; 188.423 nel 1999; 170.529 nel 1998; 157.272 nel 1997. La gran parte delle condanne è a pene inferiori all'anno di reclusione: 120.101 nel 2001, di cui quasi 10.000 a un mese o meno, quasi 30.000 a pene tra 1 e tre mesi, quasi 50.000 a pene tra 3 e 6 mesi. Gran parte di queste condanne vengono sospese, in ragione della lieve entità e dell'incensuratezza dei condannati o per altri benefici.



23 Nella Formula approvata da Giulio III nel 1550 (Exposcit debitum) si legge che la Compagnia di Gesù è finalizzata "a riconciliare i dissidenti, a soccorrere e servire piamente quelli che sono in carcere e negli ospedali, e a compiere, in assoluta gratuità, tutte le altre opere di carità che sembreranno utili alla gloria di Dio e al bene comune; non percependo stipendio alcuno per il proprio lavoro svolto in tutte le attività sopra elencate". <http://www.gesuiti.it/publicazioni/principi-fond.asp>.

24 J. W. O' Malley, I PRIMI GESUITI, cit., p. 189.

PIANETA CARCERE

A PROPOSITO DI UNA POLITICA DELLA GIUSTIZIA CAPACE DI GUARDARE OLTRE IL MODELLO RETRIBUTIVO

**Proposte
Non
Mancano
...**

Stefano
Anastasia

1. La pur tardiva e insoddisfacente approvazione della legge 1 agosto 2003, n. 207, concernente la "sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni", il cosiddetto "indultino", ha almeno un grande, indiscutibile merito: ha chiuso la discussione, che sembrava infinita, sulla eventualità di un provvedimento generalizzato di clemenza in favore dei detenuti italiani. I risultati sono quelli che sono e coloro che - come chi scrive - ne hanno sostenuto la necessità, in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani, non possono esserne soddisfatti.

Molte cifre sono state ipotizzate, sui potenziali beneficiari dell' "indultino", ma nessuna di esse, neanche la più ottimistica, si è spinta fino a ipotizzare un, seppur momentaneo, azzeramento del sovraffollamento ¹. Il tempo e la concreta applicazione della legge ci diranno quanti effettivamente saranno riusciti a usufruirne. Saremo contenti per loro, per quegli uomini e per quelle donne che si saranno

¹ Per tacere del fatto, di cui i sostenitori di un provvedimento di clemenza sono sempre stati consapevoli, che anche il più significativo fra di essi, se privo di mutamenti strutturali sui processi di accumulazione del sovraffollamento, dura lo spazio di un mattino.


visto scontare il residuo di pena scontabile; saremo contenti per loro come sempre siamo contenti quando qualcuno varca in uscita la soglia di un carcere. Ma i problemi delle nostre carceri restano tali e quali, primo fra tutti quello cui si voleva ovviare: il sovraffollamento. Unico merito, dicevamo, è che si è sgombrato il campo dai diversivi. Se la montagna (il ripetuto appello di Giovanni Paolo II e una vasta mobilitazione della società civile) ha prodotto un topolino, non sarà il nostro insistere sulla permanente necessità di un provvedimento di amnistia-indulto che potrà sortire effetti più significativi. La chiusura di questa vicenda ci costringe a tornare a guardare in faccia i problemi del nostro sistema penale e penitenziario, senza che sia possibile aggirarli. Ci costringe a una elaborazione e a una iniziativa più compiuta.

2. I problemi del nostro sistema penitenziario sono melanconicamente noti agli addetti ai lavori e posso quindi limitarmi ad accennarli per punti ².

- Nella migliore delle ipotesi, come si è detto, gli effetti dell'indulto non azzereranno il sovraffollamento. Il che significa che, nella migliore delle ipotesi, resisterà una eccedenza di reclusi che impedisce che siano garantiti quegli standard minimi di rispetto della persona detenuta definiti da norme di legge e regolamento e che impedisce che siano diffuse quanto necessario le opportunità di istruzione, formazione, lavoro essenziali a un effettivo reinserimento sociale.

- Le persone detenute continuano a essere poco o per nulla tutelate nei diritti loro ascritti dalle norme in vigore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999, che giudicò incostituzionale l'assenza di rimedi giurisdizionali alla violazione dei diritti dei detenuti, non ha avuto alcun esito. L'impegno che si va meritoriamente diffondendo, tra le Regioni e gli enti locali, alla istituzione di garanti o difensori civici per le persone private della libertà, non essendo - innanzitutto nelle intenzioni dei proponenti - alternativo a un efficace sistema di tutela giurisdizionale, non può supplire a questa incostituzionale carenza di mezzi di tutela ³.

- Il benemerito tentativo di garantire ai detenuti una assistenza sanitaria almeno sulla carta paragonabile a quella offerta alla generalità dei cittadini ha provocato dapprima una incertezza normativa, alla quale si sono aggiunti gravi tagli ai finanziamenti relativi, che fanno sì che l'offerta di assistenza sia in questi anni frequentemente peggiorata.



2 Per approfondimenti, sia consentito di rinviare alle ultime pubblicazioni di *Antigone*, *Inchiesta sulle carceri italiane*, a cura di S. Anastasia e P. Gonnella, Carocci editore, 2002, e *Il collasso delle carceri italiane sotto la lente degli ispettori europei*, a cura di L. Astarita, P. Gonnella e S. Marietti, Sapere 2000, 2003.

3 Sul catalogo dei diritti dei detenuti da un punto di vista costituzionalistico e sui mezzi di tutela, anche con riferimento alla istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, si veda M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, 2002. Sul tema del difensore civico, oltre all'ormai storico *Diritti in carcere*. Il difensore civico nella tutela dei detenuti, a cura di A. Cogliano, *Quaderni di Antigone*, 1998, si veda anche il più recente contributo di F. Della Casa, *Per un più fluido (ed esteso) "monitoraggio" delle situazioni detentive: il difensore civico della libertà personale*, in *"Politica del diritto"*, n. 1/2003, pp. 69-82.


- L'offerta di istruzione, formazione e lavoro continua a essere non solo assolutamente insufficiente, ma priva di ogni programmazione e di verifica sulla resa effettiva, in termini di acquisizione di competenze utili nel percorso di reinserimento.

- La esiguità del personale di area pedagogica e della magistratura di sorveglianza, il loro sovraccarico di lavoro, impediscono una più ampia diffusione delle alternative al carcere e la migliore utilizzazione non solo delle norme di legge e regolamento, ma delle stesse opportunità offerte dal territorio su cui insistono gli istituti penitenziari.

- La popolazione detenuta continua a essere selezionata sulla base di caratteristiche socio-anagrafiche accuratamente determinate ⁴. Si tratta di maschi relativamente giovani, con basso o nullo livello di istruzione, privi di lavoro o di competenza professionale specifica, provenienti dal sud del mondo o dal sud d'Italia. Quasi la metà è ancora in attesa di giudizio; i definitivi scontano prevalentemente pene brevi; la gran parte è in carcere per reati di piccola criminalità da sussistenza (furti, spaccio et *similia*).

3. Non mancano le proposte, per far fronte a questa situazione, da quelle che investono responsabilità legislative a quelle cui potrebbe far fronte una amministrazione più attenta, a quelle di cui si stanno facendo carico le regioni e gli enti locali. Certamente vanno scongiurati i propositi peggiorativi della situazione esistente, come quelli che ripetutamente vengono annunciati da esponenti del governo in carica, relativi a una più marcata criminalizzazione del consumo di droghe. Se già oggi non è azzardato dire che una buona metà degli ospiti delle patrie galere vi entrano direttamente o indirettamente a causa della vigente legislazione sulla circolazione delle sostanze stupefacenti (oggi che, formalmente, il mero consumo di droghe non è passibile di sanzione penale), non è difficile prevedere cosa potrà accadere se dovessero prendere piede i propositi di criminalizzazione del consumo, peraltro senza distinzioni tra sostanze e con il rischio di indurre nella più compiuta clandestinità il consumo di derivati della cannabis che coinvolge alcuni milioni di persone in Italia. Scongiurati simili propositi, quando saranno scongiurati simili propositi, potremo tornare a discutere delle proposte per far fronte ai problemi reali dell'esecuzione penale in Italia.

Proposte non mancano, si diceva. Se ne potrebbe fare un lungo elenco. Mi limito piuttosto a richiamare tre fonti da cui ancora oggi attingere. Si tratta del complesso delle proposte finalizzate alla minimizzazione del diritto penale e della sanzione detentiva emerse nel convegno organizzato da Antigone nel decennale della legge Gozzini ⁵, delle linee-guida di riforma dell'amministrazione e dell'ordinamento penitenziario elaborate da Alessandro Margara al tempo del suo insediamento alla relativa Direzione generale e del cosiddetto



⁴ Con riguardo al caso statunitense, una politica di *affirmative action* l'ha ironicamente definita Loïc Wacquant nel suo *Les prisons de la misère*, Paris, *Raisons d'agir*, 1999 (trad. it.: *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, 2000).

⁵ Ancora rinvenibili in *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme*, a cura di M. Palma, Istituto della *Enciclopedia italiana*, 1997.

"Piano Marshall" elaborato da Sergio Cusani e Sergio Segio a sostegno della campagna per la concessione di un provvedimento di indulto, progetto che raccoglieva i migliori contributi nella direzione del reinserimento sociale delle persone detenute.

Molti temi forse sfuggono, in questa selezione di fonti (dal tema accennato della tutela dei diritti, a quello lungamente dibattuto della affettività in carcere, agli strumenti normativi che possono supportare lo sviluppo di pratiche alternative alla composizione dei conflitti in sede giurisdizionale), ma non importa, ai fini del discorso che voglio svolgere, e che non è un discorso "programmatico", quanto piuttosto "politico" in senso pieno, relativo cioè alla realizzazione delle condizioni necessarie a un abbandono del modello retributivo tristemente tornato in auge.

4. Il punto che mi interessa dunque è un altro. Quelle fonti citate a mo' d'esempio, e le proposte che in esse sono contenute, risalgono a qualche anno fa. Sono fonti da cui ancora oggi attingere. Nel frattempo, la popolazione detenuta è incessantemente cresciuta, e non solo in questi ultimi anni, nei quali il tema penitenziario è caduto in desuetudine nell'agenda parlamentare o, peggio, è stato affrontato solo in un'ottica punitiva (si pensi alla "istituzionalizzazione" e all'ampliamento del 41bis o al crudele proposito di portare nelle carceri per gli adulti i neo-maggiorenni già ristretti negli istituti penali per minori).

La popolazione detenuta è incessantemente cresciuta anche allora, anche negli anni che separano la prima (1996) dall'ultima (2000), in ordine cronologico, delle nostre fonti. Anni controversi, ma in cui non mancava una diversa sensibilità, al punto che una delle nostre tre fonti trova origine proprio nell'assunzione della massima responsabilità nell'amministrazione penitenziaria da parte dell'autore.

Di questo scacco, per le nostre proposte, occorre discutere se si vogliono creare le condizioni per un mutamento di politiche. Archiviato il tema delle soluzioni legislative al sovraffollamento penitenziario; scongiurate le ipotesi di peggioramento di una situazione già molto difficile; rifatto il *cahier des doléances* e recuperate le migliori proposte, del perché esse non abbiano avuto il successo che meritavano bisognerà discutere. Bisognerà quindi evitare di riproporsi in un atteggiamento illuministico che non faccia i conti con le repliche della storia.

Ma bisognerà, nel contempo, evitare di cadere in una gabbia deterministica, secondo cui forze più grandi di noi governano l'andamento del sistema penale e penitenziario.

Anni fa, nel pieno della "rivoluzione italiana", quando il carcere tornava tristemente in voga, nella illusione popolare che esso potesse cancellare un sistema di potere logoro e

corrotto, Massimo Pavarini propose più volte una riflessione acuta sull'anomalia penitenziaria italiana ⁶, che non era rinvenibile nella (allora) recente ripresa delle incarcerazioni e nella relativa domanda sociale di penalità cui essa era imputabile, ma viceversa nella sua precedente mitezza.

Quella anomalia del secondo dopoguerra italiano era tutta nella capacità di costruire al di fuori del vocabolario della colpa e della punizione una risposta non solipsistica ai bisogni diffusi nel corpo sociale. Viceversa, l'accettazione dello slittamento semantico della nozione di sicurezza in direzione del vocabolario penalistico ⁷, avvenuta proprio in quegli anni, mentre noi elaboravamo le nostre migliori proposte, le hanno rese deboli e caduche.

Proposte non mancano, dunque, per cambiare il sistema penale e penitenziario italiano. A condizione che si sfugga alle opposte tentazione di innamorarsi di esse fino al punto di dimenticarsi del consenso loro necessario o, viceversa, di ritenere fuori dalle nostre umane possibilità mutare il corso delle cose. Proposte non mancano, a condizione di metterle in un gioco più ampio, che coinvolga a un tempo le politiche (non solo penitenziarie, non solo penali, ma anche sociali ed economiche) e le pratiche, la capacità cioè di costruire relazioni sociali significative nelle aree di maggiore sofferenza, dove con l'emarginazione e la devianza, crescono in parallelo l'intolleranza e la domanda sociale di penalità.

RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2003, Gruppo Abele - CGIL, Ediesse Roma
2003 - pp. 451-2

Costi economici della detenzione

Una ricerca della Commissione tecnica per la spesa pubblica del ministero del Tesoro (ricerca n. 5, maggio 1998), ha verificato che i costi medi annui per detenuto ammontano a 65 milioni, che diventano 73 con i costi indiretti (su cui pesano per l'11% i costi del comparto amministrativo) e che la composizione percentuale delle spese negli istituti vede un misero 1,4% sotto la voce "rieducazione" e un 12,4% per il mantenimento detenuti.

Secondo più recenti calcoli del D.A.P., il costo giornaliero lordo per detenuto ammonta a 241.000 lire, vale a dire 87.965.000 all'anno e 7.330.000 al mese. Il bilancio preventivo dell'Amministrazione penitenziaria è di 4.862 miliardi di lire (dati Bollettino penitenziario del Ministero della giustizia al 31.12.2001).

⁶ Tra le altre, si veda M. Pavarini, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, 1997, pp. 981-1031, ma in particolare, pp. 1029-1031.

⁷ Sullo slittamento semantico insiste da tempo Alessandro Margara, di cui si può vedere ora *La sicurezza*, in "Dignitas", n. 1/2003, pp. 20-26. Sulle alternative politiche in tema di sicurezza, si veda l'ultimo magistrale contributo di A. Baratta, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia e M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, Franco Angeli, 2002, pp. 19-36.

**OPG:
Quale
Futuro
Per
Gli
Ospedali
Psichiatrici
Giudiziari?***

Vittorino
Andreoli

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), oltre che specifiche strutture che in sei Istituti ospitano 1282 pazienti (rilievo del 12 marzo 2001), sono luoghi del nostro immaginario collettivo carichi di significati e di proiezioni contraddittorie. Una tappa fondamentale della loro vicenda è segnata dalla legge 180/1978 che ha imposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici ordinari: una decisione che non ha condizionato soltanto in modo diretto e indiretto le dinamiche di "gestione della follia", ma l'immagine stessa della follia e del folle che attraversa inquietante e spaesante il mondo della normalità. Chiusi i manicomi provinciali, sono rimasti aperti quelli giudiziari - che erano figli della stessa ideologia e della stessa logica di gestione del malato - con tutta una serie di drammatiche domande sul loro destino e la difficoltà di giungere a decisioni che coinvolgono una molteplicità di aspetti giuridici e sanitari, di concezioni della malattia mentale e della pericolosità sociale.

Sia i manicomi civili che giudiziari nascono sul comune terreno teorico del positivismo, della scuola di Bianchi, Lombroso e Sighele che si era occupata della follia, criminale e non, teorizzando che in entrambi i casi si trattasse di una degenerazione mentale insanabile e che, dunque, i problemi si ponevano fundamentalmente in termini di controllo e reclusione per impedire l'iterazione dei comportamenti di follia criminale.

Si tratta di una concezione che ha subito un radicale ripensamento scientifico fra i cui esiti c'è stata la chiusura dei manicomi provinciali ma non la modifica in profondità di quelli giudiziari. Il superamento dell'approccio lombrosiano e del positivismo della scuola criminale italiana, nasce dalla dimostrazione della irriducibilità delle condotte folli e criminali alla struttura biologica del cervello e al patrimonio genetico. Oltre a questi elementi è necessario prendere in considerazione la componente psicologica legata alle esperienze del singolo, in modo particolare alla sua prima infanzia, e una componente ambientale, cioè il

* *L'articolo riprende i temi più diffusamente trattati nel volume da me curato, Anatomia del Ospedali Psichiatrici Giudiziari Italiani, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali, Roma 2002. (V. A.)*

[Sul problema degli OPG Dignitas ospiterà altri contributi; la discussione non potrà non tenere conto della significativa pagina di civiltà giuridica scritta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 253/2003 (www.dignitas.it)]

luogo inteso in senso geografico ma soprattutto come spazio di relazionalità. L'aspetto biologico non può, fuori dalla combinazione con gli altri due, spiegare il comportamento folle o delinquente: ciascuno dei tre fattori ha un suo rilievo, diverso caso per caso, e non è plausibile attribuire ad uno soltanto di essi la capacità di determinazione meccanica di quel comportamento, lasciando spazio al fatalismo di matrice lombrosiana. Sulla base di queste acquisizioni scientifiche non è in alcun modo possibile sostenere la tesi del *criminale nato* e del *criminale immodificabile*, e si impone a maggior ragione tutto il complesso e decisivo lavoro sia di prevenzione dei comportamenti criminali, che di riabilitazione.

Non si può in nessun caso abdicare alla idea fondamentale di ogni ordinamento giuridico che una pena deve essere sempre temporanea e riabilitante; ed è insostenibile ogni ipotesi di pena indefinita o addirittura preventiva, come la scuola di criminologia positiva aveva sostenuto.

Mentre il rinnovamento del quadro teorico da cui erano nate le istituzioni manicomiali ha prodotto la chiusura dei manicomi provinciali, lo stesso non si può dire per quelli della giustizia, che non sono altro che manicomi in cui entra la follia sfociata in reati.

Va sottolineato tuttavia che anche i manicomi giudiziari sono stati segnati dal clima culturale che ha alimentato la riforma dei manicomi provinciali. Due, essenzialmente, gli effetti. Il primo è costituito dalla diminuzione della popolazione manicomializzata. Il secondo si è avvertito nella conduzione delle strutture manicomiali che sempre più hanno perso il rigore e la rigidità della custodia per aprirsi a veri e propri interventi di terapia riabilitativa, con la ristrutturazione dei luoghi e l'adozione di terapie che si erano imposte anche nella psichiatria "territoriale", come la *terapia occupazionale*, la *arte terapia*, gli *interventi di gruppo*. Insomma, se gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono rimasti fuori della riforma legislativa, non sono stati tuttavia esclusi da iniziative di rinnovamento, proprio perché a dirigerli c'erano degli psichiatri e quindi una cultura che cambiava esattamente come quella di chi lavorava nella *nuova psichiatria*.

Sarebbe perciò ingiusto verso coloro che operano in queste strutture, affermare che sono rimaste immobili, come se nulla fosse accaduto nella psichiatria in generale: sono cambiati infatti i medici psichiatri, e gli stessi agenti di polizia penitenziaria sono più attenti ai bisogni del malato. Già il termine "*malato*", subentrato a "*delinquente*", è un segnale del cambiamento.

GIUDICARE E CURARE

Ci si può porre a questo punto la domanda se i manicomi giudiziari avrebbero potuto seguire un percorso analogo a quello dei manicomi ordinari; a simile domanda ritengo di dover rispondere con chiarezza che non era possibile e sarebbe stato un errore accomunarli nello stesso destino. La legge 180 ha cambiato la definizione di folle: non più "chi è pericoloso a sé e agli altri o è di pubblico scandalo", come recita la legge del 1904, ma, con la 180/1978,

una caratterizzazione del "disturbo psichico" esclusivamente medica e senza riferimenti alla "pericolosità", categoria considerata estranea - o quanto meno non specifica - al malato psichico. Violenza e pericolosità non sono, in questo quadro, materia della psichiatria, ma riguardano, ove si manifestino, le forze dell'ordine. Si era effettivamente messo in luce - e ciò risulta vero anche oggi - che i malati di mente non contribuiscono più del resto della popolazione alla crescita della violenza la quale, pertanto, non può diventare la misura della follia e della sua gravità.

Il malato psichico era, per quella legge, un malato che andava curato, come tutti gli altri malati, in ospedali civili, da medici che dovevano svolgere una attività sanitaria secondo i criteri della medicina in generale, sulla base della preparazione scientifica e della deontologia medica. Tutto ciò che non rientrava in questo orizzonte era compito d'altri, incluso il controllo della violenza che, se dispiegatasi, era da assumere come elemento aggiuntivo della malattia mentale, e non sua caratteristica strutturale.

Questi principi non si possono però applicare al malato di mente sottoposto a misure giudiziarie, che si fondano sull'aver egli commesso un reato e sulla possibilità della sua reiterazione.

Non si può cancellare la violenza che è alla base del reato per il quale si è proceduto.

Una psichiatria che neghi la pericolosità è inconciliabile con l'operare giuridico che è attivato proprio per valutarla e che si pone il problema se il soggetto in causa sia responsabile: né può cancellare il motivo stesso dell'obbligo dell'azione penale, né può dividere il soggetto incriminato in un malato di mente da dare agli psichiatri della nuova psichiatria e un violento da dare invece alla reclusione. Nel caso una persona malata di mente abbia commesso un reato e usato violenza, non si può negarne la pericolosità connessa alla patologia mentale. Non la si può negare e separare come ha fatto la Legge 180. Qui esiste il reato, un capo di imputazione, una provata colpevolezza.

Se la legge 180 è compatibile con la cura, non lo è con la responsabilità della giustizia che muove da una violenza espressa di cui si deve occupare, anche se è compiuta da chi è affetto da disturbo psichico. Non può consegnare chi ha commesso reato ad uno psichiatra della legge 180 che afferma per principio di non volersi occupare di pericolosità perché "è compito di altri". Se è così, certo quel malato pericoloso non lo si può dividere, non si può darne un pezzo all'organizzazione penitenziaria e un pezzo alla psichiatria del territorio.

La pericolosità è il problema reale anche ai giorni nostri: la psichiatria può negarlo e chiamarsene fuori, ma non lo può fare il magistrato per il quale la pericolosità non solo esiste, ma è la preoccupazione stessa della sua funzione per prevenirla e ridurla.

È mia convinzione che la legge 180 e i suoi principi sono in grado di dare risposta ai bisogni del malato psichico e quindi che si deve mettere la parola fine ai manicomi e ad ogni nostalgia per quella realtà; non posso però non ribadire, nello stesso tempo, che la *pericolosità esiste all'interno della follia*: il *delirio*, per esempio, ha un alto rischio di errata interpretazione della realtà e di reazioni violente proprio per interpretazioni inadeguate: basti pensare al *delirio persecutorio*. Sostengo dunque che la pericolosità è parte della psichiatria e che solo una psichiatria che voglia gestire la pericolosità potrà occuparsi anche di chi ha commesso reato e soffre contemporaneamente di disturbi mentali, anzi lo abbia commesso in quanto malato. Fino a che la psichiatria ordinaria, quella della legge 180, non ammette questa possibilità, non sarà possibile cancellare gli

Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dove *si cura* la follia che ha commesso delitti e dunque si è espressa in una pericolosità configurata nei reati per i quali esiste l'obbligo dell'azione penale.

Questo andava ribadito, per mostrare che in queste condizioni storiche la asimmetria tra legislazione psichiatrica dei malati ordinari e quella dei malati con comportamenti criminali è necessaria e allo stato presente non sanabile. Ciò non significa, tuttavia, che le strutture debbano necessariamente essere quelle odierne, ma che alla giustizia servono di certo luoghi che si occupino di disturbati psichici violenti.

E non importa se sono tanti o pochi e se la violenza non sia percentualmente più elevata rispetto alla popolazione in generale: ciò che conta è che esistono e che la legge se ne deve occupare. L'ammissione di principio, nella situazione attuale, di luoghi per questo tipo di combinazione: disturbo psichiatrico e violenza, che significa, nella mia prospettiva, "disturbo psichiatrico con la violenza come sintomo strutturale", determina la necessità di una psichiatria che non affermi categoricamente di non volersi occupare di ciò.

Né può giocare sulla affermazione che di fatto se ne occupano i *Trattamenti sanitari obbligatori* (TSO) ¹ poiché è noto che la degenza media in questi casi è di pochi giorni, spesso con reingressi ritmici: c'è quindi un rischio inammissibile nel caso di soggetti che abbiano commesso un delitto, con possibilità di reiterazione ad ogni dimissione.


UN ABITO IDEOLOGICO PER CORPI TOTALMENTE IMPREVISTI?

Una psichiatria che neghi la pericolosità, sostiene, ed anzi sancisce, i manicomi giudiziari e una psichiatria del delinquere: ciò a me non piace, ma il punto di osservazione deve centrarsi sulla psichiatria, non sul sistema giudiziario.

Se la psichiatria ufficiale nega la pericolosità, continueranno a vivere i manicomi giudiziari: a tenerli in vita non è la giustizia, ma la psichiatria.

Da queste considerazioni ha preso avvio la ricerca "Anatomia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Italiani" da me curata per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le domande entro cui questa ricerca intende inserirsi sono:



¹ I TSO sono disposti, secondo l'art. 32 della Costituzione, con provvedimento del Sindaco, su proposta motivata di un medico; riguardano persone che, in ottemperanza dell'art. 32 della Costituzione e ai sensi della legge n. 833 del 1978 (artt. 13, 33, 34, 35), vengono, nel loro interesse, per la loro incolumità e diritto alla salute, sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio per un tempo determinato.

1. Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari come sono oggi? Quale è la loro popolazione, quali i reati che portano in questi luoghi, quali le dinamiche e gli esiti? Una vera anatomia del luogo, giustificata dalla necessità di seguire una realtà in forte cambiamento.

2. Come è possibile monitorarli per cogliere i segnali che possono aiutare nei cambiamenti maggiormente rispondenti ai bisogni dei loro ospiti e alle esigenze di formazione del personale? Certo è necessaria una visione d'insieme, tanto più importante quanto più le modifiche possibili dipendono da una Amministrazione centrale: il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero di Giustizia.

3. Se si impongono modifiche, quali? e dunque quali ipotesi si profilano al legislatore che voglia basarsi sulla situazione reale? E' necessario che si riesca ad evitare un approccio ideologico ad una realtà poco e male conosciuta: un abito ideologico per corpi totalmente imprevisi. Da questa preoccupazione la spinta ad una ricerca completa, fatta su tutta la popolazione degli OPG, con criteri uniformi, come richiesto da una corretta metodologia scientifica.

4. Attraverso i dati raccolti, porre le basi per incontri sempre più frequenti (e sempre meno ideologici) tra psichiatria ordinaria e psichiatria giuridica. Gli psichiatri sanno assai poco delle problematiche sorte in ambito giuridico: ha dominato infatti una psichiatria accademica, dai guanti bianchi, perfino restia ad andare nelle carceri a peritare i detenuti. Siamo in pochi quelli che hanno amato questo aspetto della psichiatria e quasi tutti ai gradi più bassi dell'accademia. Questo *hiatus* va sanato e le manifestazioni della follia assunte in giudizio devono diventare uno dei temi principali della psichiatria, non fosse altro per il peso della violenza - e di quella giovanile in particolare - nella società attuale.

La ricerca, consegnata ad un volume di 114 pagine con dozzine di tabelle, non può essere riassunta in poche battute. Ne tento un riepilogo nei termini seguenti.

VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ

Risulta in maniera netta che gli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono una istituzione spuria, nel senso che combinano in modo ambiguo esigenze di sicurezza (controllo della pericolosità di chi, pur avendo commesso reato, non può essere tenuto in carcere) ed esigenze di cura del comportamento che è alla base della "incapacità di intendere o di volere" e della pericolosità sociale. Un'ambiguità che è apparsa in tutta la sua evidenza da quando il *riduzionismo biologico* della Scuola italiana di criminologia ha cessato d'essere condiviso, non corrispondendo più alle acquisizioni scientifiche sul comportamento e sul criminale. Una contraddizione che era insita anche nei manicomi ordinari che, del resto, avevano la stessa origine ideologica in quel Positivismo che riduceva la follia alla degenerazione cerebrale assegnando un ruolo del tutto trascurabile all'ambiente. La concezione del *folle nato* e del *criminale nato* sono coestensive, non diversificandosi se non per la pericolosità sociale, o quanto meno per il suo grado.

Sarebbe tuttavia un grave errore (che questo studio dei 1282 soggetti ricoverati ha reso del tutto chiaro anche a chi scrive) ritenere che la contraddizione sia risolvibile applicando i principi e i metodi della legge 180, che basti una estensione di quest'ultima anche ai manicomi giudiziari.

Il problema della pericolosità rimane centrale e occorre, a venticinque anni dalla promulgazione di quella legge, ormai lontani dal particolare clima che l'a-

veva propiziata, avere il coraggio e l'onestà di affermare che si tratta di una legge che si è mostrata capace di risolvere i problemi della assistenza ai malati psichici senza manicomi, ma che non è in grado di affrontare il problema della pericolosità insita in alcuni comportamenti che sono strutturalmente a rischio di diventare reati.

Bisogna ammettere che una degenza di 12 giorni di media per i Servizi di Diagnosi e cura è un tempo assolutamente inidoneo per seguire quei casi in cui la pericolosità si può esprimere.

Dopo quarantadue anni di psichiatria devo affermare che il problema - o il sintomo - "pericolosità" non può essere cancellato dalla psichiatria e che occorre anzi prevedere luoghi di lunga terapia (fino a sei mesi di degenza), proprio per alcuni pazienti anche se non hanno nulla a che fare con la giustizia e che pure sono a rischio di comportamenti violenti.

I casi degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono una scrematura, una selezione di quelle patologie psichiatriche che non solo contengono strutturalmente una possibile pericolosità, ma l'hanno espressa e quindi possono ripresentarla, se persistono il disturbo psichiatrico o le condizioni che ne favoriscono la estrinsecazione, e che possono essere di natura sociale. Per questo sarebbe irresponsabile abbandonarsi ad affermazioni semplicistiche sulla abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari o sul passaggio dei casi correnti alla psichiatria del Sistema sanitario nazionale. Sarebbe un continuare a fare ideologia e negare la pericolosità, anche per quei casi in cui si è manifestata con la gravità del crimine.

Dalla nostra indagine abbiamo visto che ciò è vero almeno per l'80% dei casi ricoverati. Dal punto di vista dei reati, quelli "minori" rappresentano il 20%. Solo il 5% dei casi di patologia grave non risulterebbe rilevante in termini di pericolosità.

È possibile ipotizzare che questa frangia non indifferente sia prodotta da difficoltà burocratiche e di collocamento, da inefficienze di varia natura: si tratta di casi che dovrebbero rapidamente sparire dai ricoveri attuali. Fatta questa precisazione, sarebbe a mio avviso assurdo chiedere semplicemente la chiusura e il passaggio ai Servizi psichiatrici territoriali: ciò equivarrebbe a mettere in circolazione un potenziale violento altissimo, consumare una vera ingiustizia tanto per la società che la subisce, quanto per coloro che la esprimono e che hanno il diritto di essere curati e non di delinquere.

Non va infine dimenticato che l'ospedale Psichiatrico Giudiziario non è una esigenza della psichiatria, ma dell'ordine giudiziario che lo prevede nel suo ordinamento e quindi che la sua abolizione è possibile solo se si modificheranno il codice di procedura penale e il codice penale. Non si può nemmeno indulgere alla semplificazione che anziché all'ospedale Giudiziario basterebbe ricorrere a quello ordinario: in questo secondo caso la gestione e la responsabilità passerebbero alla sanità, con gli esiti conflittuali facilmente prevedibili; sarebbe inoltre ben difficile per il magistrato applicare misure di sicurezza di una certa durata (tre o cinque o più anni), imponendo un regime e un criterio che non sono conformi e compatibili con la organizzazione dei servizi della sanità e con la logica terapeutica che li domina.

Per cancellare l'ospedale Psichiatrico Giudiziario occorre modificare le leggi e la prassi ordinaria del sistema giudiziario. *Personalmente lo auspico*, ma ora occorre prendere atto che non esiste una formula facile per farlo: non c'è che da intensificare lo studio e la ricerca quale terreno di un possibile incontro fra magistrati e psichiatri.

Un passo in avanti potrebbe forse realizzarsi se la psichiatria ordinaria fosse dotata di possibilità di degenze e di controllo del comportamento più lunghi: di fatto oggi ciò non esiste anche se si fanno ipotesi affinché ogni Unità sanitaria locale preveda 10-15 posti per questo tipo di degenza terapeutica prolungata. Non c'è che da augurarsi che nessuno parli per questo di riapertura dei manicomi: si tratterebbe di attivare 800 posti letto in tutto il paese, mentre nei manicomi prima della legge 180 si avevano 45.000 degenti.

Comunque questi presidi oggi non esistono.

L'alternativa è dunque, a mio avviso, che gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rimangano, ma notevolmente modificati - e non solo "esteticamente" - come è oggi Castiglione delle Stiviere rispetto agli altri: una cosmesi forse utile, ma non tale da risolvere il problema.

Da questa ricerca risulta chiaramente che trasformare tutti gli istituti in sei "Castiglione delle Stiviere" sarebbe soltanto uno spreco di denaro. Questo istituto è affidato alla psichiatria del Servizio sanitario nazionale e ha infermieri civili al posto degli agenti di polizia giudiziaria, ma a parte ciò non si distingue in nulla dagli altri, né per differenziazione della popolazione né per criteri di cura.

Rimane un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Personalmente, poi, non mi pare che sia qualificante la sola affermazione che qui non ci sono gli agenti di polizia carceraria, come si trattasse di un dato negativo.

Sono convinto che gli agenti stiano per acquisire, e sempre più devono farlo, una dimensione di *operatori del carcere* non solo per fini di custodia, ma quali collaboratori della riabilitazione: non troverei affatto disdicevole che una loro parte dovesse essere formata per svolgere anche compiti sanitari.

Sarebbe assurdo prevedere, per le attuali strutture, la trasformazione tipo Castiglione delle Stiviere e dunque dare la delega al Servizio sanitario nazionale che fa, a costi più elevati, quanto fanno gli altri.

Ciò non chiude il problema della qualità dei servizi che, se sono migliori a Castiglione delle Stiviere, lo possono e lo devono essere anche altrove; ma ciò non ha nulla a che fare con le scelte strategiche e strutturali. Si tratta di dare fondi che permettano di usufruire di ambienti fisici e di personale più preparato e in numero adeguato.

LA TRASFORMAZIONE POSSIBILE

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dunque, oggi non possono che rimanere operativi, ma in maniera sostanzialmente diversa, indipendentemente da leggi di riforma. È possibile farlo semplicemente attraverso una diversa organizzazione promossa dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, senza bisogno di nuove leggi.

Ci pare insomma che al presente si debbano operare rilevanti trasformazioni non legislative, per le quali è necessario chiarire le esigenze della legge e del procedimento penale, procedendo ad un confronto tra psichiatria e magistratura in tema di pericolosità, di patologia e crimine.

Incontri auspicabili ma al momento inesistenti: tra magistratura e psichiatria non si va infatti al di là di rapporti formalmente corretti, sui quali pesa però una reciproca sfiducia, solo che si pensi allo svolgimento del lavoro peritale e alle motivazioni di ricorso alla perizia da parte del magistrato.

Ecco dunque la proposta che emerge dalla *Anatomia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Italiani* e che riferiamo sinteticamente per punti anche perché vuole rappresentare una proposta aperta alla discussione.

1. Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rimangono attivi come riferimenti previsti dalla procedura giudiziaria.

2. Gli attuali sei Istituti vengono chiusi e si creano strutture enormemente più piccole a distribuzione regionale. In termini teorici gli attuali 1282 degenti vengono divisi in venti strutture di cinquanta soggetti ciascuna. La regionalizzazione ha enormi vantaggi proprio nell'ambito psichiatrico poiché permette una maggiore relazione con le persone (familiari, istituzioni comunitarie, volontariato), utili, anzi indispensabili, a non isolare il soggetto (essendo l'isolamento favorito già dalla semplice distanza). Del resto è un vero assurdo che si regionalizzino gli Istituti penitenziari ordinari, si regionalizzino sanità e psichiatria e rimanga una distribuzione nazionale e casuale per gli ospedali Psichiatrici Giudiziari.

3. Ciascun Ospedale giudiziario regionale ("Ospedale di psichiatria forense") viene organizzato con il criterio dei primariati, con un responsabile dei medici e uno degli agenti di polizia penitenziaria preparati a svolgere, da soli oppure con personale infermieristico specializzato (psichiatrico), i compiti assistenziali. Si dovrà prevedere un organico secondo le nuove esigenze.

4. Queste strutture devono diventare psichiatriche e mettere il punto di partenza operativa nella diagnosi e dunque nel collegare la pericolosità sempre all'interno della patologia, poiché deve dominare il principio che la pericolosità psichiatrica si risolve solo curando il disturbo psichiatrico di base che la determina o la include come sintomo.

5. Queste strutture favoriranno lo scambio di interessi e di collaborazione con la psichiatria del Sistema Sanitario Nazionale, sia sul piano del trattamento sia su quello dello studio criminologico dei casi.

Siamo convinti che questa proposta non sia insostenibile sul piano degli oneri, solo che si scelga di alienare le aeree degli attuali istituti per usarne il ricavo nelle nuove strutture e lavorare sull'attuale personale da inserire in adeguati percorsi formativi. Un progetto, quindi, che non ha nulla di lunare, ma in grado di rispondere con concreta operatività ad una sfida umana e scientifica che non può più tollerare atteggiamenti elusivi ed omissivi.

INCONTRI



Luigi Lombardi Vallauri

a cura di
Guido Bertagna s.j., Antonio Casella, Leonardo Lenzi, Claudia Mazzucato

Riprendendo la tua analisi svolta in *Modernité et Criminogénèse* oltre un decennio fa, ritieni che si possa definire criminogena anche l'attuale postmodernità? Se sì, quali sono le sue grandi "seti"?

In *Modernità e criminogenesi* la *quadruplici sete* era rappresentata da ricchezza, potere, prestigio/successo/celebrità, piacere, ciascuna nella sua modalità *egoica* - cioè nella modalità "Io sono l'unico e il mondo è la mia proprietà" - e ritenevo *criminogene* queste quattro "seti" che si coniugavano con l'assolutismo del soggetto (complementare alla riduzione totale del mondo al *misurabile* e al *manipolabile*) la cui espressione microsociologica è Sade e quella macrosociologica è costituita dagli imperialismi, dalle multinazionali, ecc. A questo livello macro, l'individualismo possessivo, nella forma di potenza militare ed economica, si dispiega come vera grande criminalità internazionale sottratta, per definizione, al diritto e sostenuta dalla *ragion di stato* e dalla *ragion di mercato*. Ricchezza, potere, successo sono beni esclusivi: il loro crescente impadronimento da parte di un soggetto, riduce il relativo spazio altrui, con effetti inevitabilmente criminogeni. Di più: una cultura dell'individualismo possessivo che presuma poter estendere a tutta l'umanità il primato dei beni esclusivi, oltre che criminogena è priva di sbocchi, delineando un modello irrazionale e non sostenibile di sviluppo cui va opposta una cultura della persona umana che riconosca e pratichi il *primato dei beni sistemicamente inclusivi*. È in questo primato che troveremo la verità dello sviluppo della persona umana.

"Fatta questa schematica premessa, prima di definire il *postmoderno*, intendo sottolineare che nel moderno - ovvero nel *misurabile, calcolabile, modellabile, plasmabile, manipolabile attraverso la scienza-tecnica* - saremo a mio avviso per sempre: i trasporti, l'informatica e l'intelligenza artificiale, la telematica, la medicina, le manipolazio-

ni genetiche, ecc. sono sottese da un tipo di razionalità rispetto alla quale non sono ipotizzabili arretramenti. Il *postmoderno* - nella accezione che io prendo in considerazione - si caratterizza per tendenze involutive nel non-realismo e nell'antiscienza, per un possibilismo ontologico selvaggio, cioè una sorta di floreale moltiplicazione delle ontologie fino al *sorgere di un'ontologia del virtuale*: è molto più reale ciò che esiste televisivamente di ciò che esiste nella carne e nel sangue.

L'ontologia del virtuale è destinata a conquistare sempre più terreno rispetto alla vecchia ontologia del reale *reale*.

Questo arretramento del realismo costituisce lo sfondo di quelli che chiamo *sistemi di passività*: una sorta di AIDS della società, una immunodeficienza in ambito *assiologico*, valoriale. Non una malattia specifica ma l'incapacità di difendersi dalle malattie: non sappiamo più chi siamo e come difenderci da cosa.

Mi si chiedeva se individuo "nuove seti"; ecco: forse si può parlare di sete *mediatico-virtuale*, un cui sottoprodotto sarebbe la *sete di piacere* come "*piacere a*" che giunge a prevalere sul piacere come capacità di *godere di qualcosa*. Ecco intrecciarsi i fili narcisisti dell'io: essere belli nel proprio specchio, nudi, abbronzati. Non solo *farsi ammirare* ma *ammirarsi*: la *fiaba di sé* raccontata a se stessi.

Queste relativamente nuove *seti postmoderne* non sembrano essere propriamente criminogene.

Ci sono, poi, aspetti della postmodernità che ritengo positivi: *l'oltrepasamento non della scienza ma dello scientismo tecnologico riduzionista*; l'esigenza di contenimento - in una nuova consapevolezza ecologica - delle tecnologie di dominio della natura; il superamento di alcune forme di soggettivismo assoluto ad opera di solidarietà laiche e cristiane rivolte a quanti popolano le zone al margine della vita, impegnandosi negli spazi della politica fatta al livello delle radici dell'erba; il pacifismo, anche militante e esperto; le organizzazioni non governative, l'animalismo, il vegetarianismo, e altro.

Sintetizzando questo primo punto: forse siamo *per sempre e sempre di più* nel moderno per quanto riguarda gli uomini adulti. E siamo nel postmoderno: *negativamente*, per quanto riguarda gli uomini *infantilizzati*, gli uomini *ignari*; *positivamente* per quanto riguarda la *coscientizzazione critica* che segna tanti ambiti di vita.

La struttura portante è assolutamente ancora moderna, ma a margine di questa razionalità *hard* ci sono uomini-bambini che si cullano in credulità varie; e poi ci sono, minoranza, uomini-coscientizzati che sono il postmoderno buono e interessante.

In questo contesto, con le sue articolazioni criminogene, si inscrivono le vicende della penality. Attualmente, almeno in Italia, il sistema penale di fatto coincide con quello carcerario, e c'è chi sostiene che la pena detentiva non sia "soltanto" la privazione della libertà quanto una vera e propria inflizione di sofferenza "corporale". Quali sono le tue valutazioni sulla pena detentiva oggi?

Sebbene io faccia meditazione seduta prolungata, il che dovrebbe darmi familiarità con la chiusura delle porte dei sensi e quindi con la clausura, in realtà sto diventando sempre più insopportabile - fino alla claustrofobia - di inscatolamenti in muri. Per me la pena carceraria (sia in isolamento, sia - forse peggio ancora - in promiscuità) sarebbe micidiale, vera tortura, probabilmente insopportabile, tale da indurre al suicidio.

Non dimenticherò mai quando, una ventina di anni fa, mentre ero in carcere con i miei studenti, si è chiusa un'immensa porta di metallo, con un fragoroso *clang*, e io sono rimasto dentro mentre gli altri erano già tutti fuori. Semplicemente sentire quel rumore *dalla parte sbagliata* mi aveva terrorizzato.

Certo gli effetti afflittivi della detenzione sono differenziati secondo le psicologie, ma non ho dubbi nel concludere che *il carcere è una pena corporale grave*.

Questo significa che la dignità della persona umana, in carcere assai più che in altri contesti, è fortemente a rischio.

È così. La persona umana è titolare di diritti fondamentali che sono sempre intangibili; è A essi che si riconosce la prevalenza in caso di conflitto con la meritevolezza di tutela di una delle comunità di appartenenza della persona: in tal senso hanno scelto, dopo l'era novecentesca dei totalitarismi, anche le Costituzioni nazionali e il diritto internazionale.

"L'uomo non è per il *Volk*, lo Stato, la classe, o per qualsiasi altra formazione sociale intermedia, ma tutte queste entità sono per l'uomo: è questo il senso del principio giuridico-positivo supremo della *dignità* riconosciuta ugualitariamente a ogni uomo senza rilevanza alcuna delle distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di appartenenza nazionale o di altro genere. Sul piano filosofico, pur dovendosi riconoscere che le comunità sono indispensabili allo *sviluppo della persona*, resta fermo che appunto *questo sviluppo è il fine e il criterio ultimo* di valutazione delle comunità stesse.

La persona umana, come unico sistema fisico dotato di soggettività spirituale, è ontologicamente superiore a ogni altro sistema naturale o culturale, e da questa superiorità ontologica deriva una superiorità assiologica, di valore.

La tutela della dignità della persona umana, non può conoscere attenuazioni o eccezioni, a maggior ragione se ci si trova di fronte a persone in stato di privazione della libertà.

Che rapporto c'è tra "giustizia" e "afflizione" del malvagio? Fare giustizia implica necessariamente l'attraversamento di una dimensione afflittiva e quindi di deliberata "aggiunta" di sofferenza? C'è un significato etico e - soprattutto - un risultato etico nella "inflizione di afflizione"?

È una domanda non dominabile, perché equivale a chiedere una filosofia della giustizia e della pena. Credo di avere dimostrato la non eticità dell'inflizione di sofferenza al cattivo se si accetta l'assioma che il solo vero successo etico è la *metánoia*, la conversione del cuore, il ravvedimento operoso del cattivo e non la sua sofferenza, nemmeno quella auto-inflitta.

Rispetto allo stesso dolore del rimorso, è segno più puro di conversione la gioia del superamento del male, della caduta delle scaglie dagli occhi, dell'accesso a una nuova, più alta e più vera libertà. Una volta dimostrata la bassezza etica dell'inflizione di afflizione al malvagio, siamo pronti per rispondere alla domanda se tale inflizione (di per sé non etica) sia "giusta".

La giustizia potrebbe infatti esigere la prevenzione generale, e l'inflizione di afflizione ottenere risultati in termini di prevenzione generale; oppure la *giustizia* potrebbe esigere una testimonianza forte a favore di valori lesi dal crimine, e l'inflizione di afflizione essere una testimonianza forte per quei valori.

Quanto alla prevenzione, non ho competenze criminologiche e sociologiche adeguate; sulla questione della "testimonianza", riconosco di avere dei dubbi, al di là dei quali resta però la certezza che la punizione è la forma più bassa di testimonianza. Ammesso che punire sia una testimonianza a favore di un valore, non ne conosco forme più basse: è certo, comunque, che punire è sempre la soluzione meno creativa.

In sintesi: o la giustizia ambisce a essere etica, e allora deve rinunciare in tutta la misura del possibile al punire, attivando in tutta la misura del possibile percorsi creativi di ravvedimento operoso; o si dimostra che in qualche senso il punire è giusto, e allora si deve rinunciare all'eticità della giustizia, a includere la giustizia nell'etica: naturalmente tutto quello che dico si regge sulla tenuta dell'assioma che *il solo successo etico è la volontà buona*.

Non riesco a pensare a una pena che sia soltanto nuda funzione afflittivo-retributiva, pedagogicamente vuota. Punire è raramente la reazione pedagogica più creativa, e anche supposto che per un delitto si giunga all'inflizione di una sanzione retributiva perfettamente giusta, non è affatto chiaro se, e in che senso, la retribuzione giusta sia un successo propriamente etico.

"Infatti il solo successo propriamente etico è la conversione del cuore, la *metánoia*. Se infliggere sofferenza a un *cattivo che resta cattivo* è probabilmente un successo giuridico, non vedo come lo si possa considerare un successo etico. Se la giustizia è etica (nel senso forte sopra precisato), la pena non è giusta; se la pena è giusta, la giustizia non è etica. E su questo terreno di riflessione che nasce il mio rifiuto dell'inferno "giusto": *fare male per sempre al malvagio per sempre* è una soluzione eticamente inaccettabile del problema etico.

Come si spiega la tendenza crescente - da parte dell'opinione pubblica - a essere "catturata" dalle proposte repressive, tanto che nelle campagne elettorali è quasi un "leitmotiv" il tema della sicu-

rezza ottenuta attraverso il "pugno di ferro", la "tolleranza zero" la "linea dura" etc.?

Bisognerebbe innanzitutto spiegare le tendenze repressive di tutta o quasi l'umanità di tutti i tempi e luoghi, e come mai, dopo una fase di attenuazione, la domanda di repressione sia oggi in aumento. Devo riconoscere di essere piuttosto malsicuro di fronte a questioni che implicano conoscenze che ritengo di non possedere in misura adeguata. Collegherei questa più forte - se così effettivamente è - domanda di repressione poliziesca e penale a:

1) una crescita di *rabbia*, di *animus vendicativo* ("fargliela pagare"), radicata in una crescita di *frustrazione*;

2) una diminuzione di *creatività* (costringere è meno creativo che convincere, far soffrire è meno creativo che far evolvere), a sua volta radicata nel crescente - e indotto - abbandono ai sistemi di *passività* di cui si è parlato prima;

3) una crescita di *paura*, di senso di *insicurezza*, forse radicata nella *crisi* di modelli di riferimento religiosi, *ultraterreni*, e del modello di sviluppo individualistico-possessivo illimitato, che è chiaramente, se esteso a tutta l'umanità in base al principio di uguaglianza, un modello di *sviluppo non sostenibile*. Non possiamo più aspettarci e pretendere per i nostri figli tutto ciò che pensavamo nel dopoguerra. Ma il tema della paura, delle paure, è troppo vasto per essere ora sviluppato.

Nell'insieme, non riesco a vedere una sola componente positiva di questa tendenza a una maggiore repressione.

Che rapporto vedi tra la pena e la tutela della vittima? La pena così com'è oggi - prevalentemente detentiva e spesso priva di dimensione rieducativa - può essere a favore della vittima? Secondo te ci dovrebbe essere una politica pubblica della sofferenza, cioè delle istituzioni che si occupano della sofferenza della vittima?

La prima e più fondamentale tutela della vittima sarebbe prevenire in generale i reati attraverso una politica economica e culturale propizia ai comportamenti non lesivi dei diritti altrui, ai comportamenti cooperativi; ciò che è ipotizzabile solo in una società a cultura non criminogena. Io uso dire che il diritto penale è legittimo in proporzione esatta al "diritto promozionale", nel senso che la repressione penale è tanto più legittima quanto più efficiente è la promozione del *pieno sviluppo della persona umana*, come è affermato nel secondo comma dell'Art. 3 della nostra Costituzione. La repressione penale del furto, per esempio, è certo meno legittima sotto un regime incurante di creare sicurezza sociale e opportunità di lavoro, di quanto non sia là dove sicurezza e opportunità ci siano. In una società a cultura criminogena la repressione penale è al tempo stesso e paradossalmente più "necessaria" e meno legittima.

In questo orizzonte di *legittimità promozionale*, una volta che la vit-

tima comunque ci sia, è chiaro che il suo interesse deve essere tutelato prima di tutti gli altri, e segnatamente prima dell'interesse dello Stato etico a far soffrire il malvagio perché ha fatto il male (vorrei non si perdesse di vista quanto argomentato al riguardo in precedenza). Penso, quindi, a un sistema di *pena-riparazione* nei confronti della vittima, riparazione che dovrebbe in primo luogo tendere alla *reductio in pristinum*, in secondo luogo (se impossibile ricomporre il quadro antecedente del reato) a un risarcimento dello stesso tipo del danno subito, infine (se impossibile o insufficiente) a un risarcimento pecuniario. Nella definizione del danno, oltre ai profili fisici o economici o di credito sociale, devono rientrare anche quelli psicologici, affettivi, esistenziali.

La riparazione incombe in prima linea all'autore del danno, che però non deve essere messo in balia della vittima: chi interviene non può essere la vittima con le sue passioni ma una "volontà senza passioni", come lo Stato. In seconda linea, a farsi carico della riparazione dovrebbe essere la comunità la quale tra l'altro - al di là delle motivazioni etiche e giuridiche - spenderebbe meno affidandosi a procedure che privilegino il risarcimento della vittima piuttosto che la reclusione del reo, con il relativo carico di improduttività etica e psicologica. Non mi sembra irragionevole ipotizzare una specie di "assicurazione contro il delitto" compresa tra gli oneri dello Stato, sussidiaria alla riparazione da parte del reo; né si possono trascurare le potenzialità delle attività solidali di *volontariato a fianco delle vittime*. Certo non è rendendo più dure le pene che le vittime sono alleggerite dai tanti drammatici pesi cui le costringe la loro condizione. Una cultura della pena che arriva a offrire ai parenti delle vittime i posti di prima fila mentre il condannato viene messo a morte, a quale dei problemi esistenziali e sociali dà una reale soluzione?

Concentrandoci sul reo, che tipo di "lavoro" (o di "riflessione" - come indica il Regolamento di Attuazione dell'Ordinamento Penitenziario) dovrebbe essere svolto da e con l'autore di reato?

Ancora una volta: il lavoro più sensato con il reo e per il reo è il diritto promozionale, la prevenzione remota attraverso un'economia e una cultura propizie al pieno sviluppo, in tutti i consociati, della persona umana. Una volta che il reato sia comunque accaduto, mi sembra necessario tutto un lavoro col/sul carcerato che tenda a far maturare comportamenti cooperativi, che crei le condizioni di una *confessione-autosconfessione* seguita da "ravvedimento operoso" come alternativa al carcere. Si può plausibilmente delineare l'ipotesi - certo tutta da articolare tecnicamente - di un sistema misto *carcerazione-riparazione*, in cui l'attività lavorativa del carcerato dovrebbe avere un doppio fine: di riparazione (alla vittima o, in mancanza, a vittime di analoghi reati) e di guadagno per il reo. Diventa allora più facile e realistico guardare al carcere come realtà residuale e soluzione estrema, nella quale comunque operare con un insieme stimolante e non paternalistico di opportunità culturali e formative, insomma tutto ciò che umanizza l'uomo salvaguardandone la dignità.

Tu, anni fa, hai riflettuto sulla differenza tra chiusura e clausura, cioè tra le diverse situazioni dell'uomo in cella; ne erano nati dei percorsi di meditazione in carcere: quale il bilancio? Sono ancora proponibili?

Temo di dover cominciare col rispondere che il bilancio è, almeno per alcuni aspetti, poco confortante. Sul piano teorico la valorizzazione meditativa, yogica, della reclusione come clausura (il progetto "Meditazione in carcere") è palesemente una buona idea. Molti meditanti si auto-recludono, si isolano in grotte solitarie, per lunghi periodi di ritiro e c'è in Occidente il paradigma degli ordini religiosi di *clausura*: (molti vecchi carceri sono, appunto, ex conventi). In ogni caso, *tutti* i meditanti almeno durante la meditazione "chiudono le porte dei sensi" (come dice Patanjali); lo stesso fanno, inconsapevolmente, gli studiosi, gli studenti, i creativi, tutti quelli che svolgono un lavoro, intellettuale o artigianale, che richiede un'attenzione totale. O la clausura muraria o quella delle porte dei sensi. Certo il carcere - ambiente che per strutture e risorse è tutt'altro che favorevole al *pieno sviluppo della persona umana* (e in questo senso, sospetto di incostituzionalità) - non favorisce lo sviluppo contemplativo o spirituale; ma non meno gravi sono gli ostacoli costituiti dalla nostra cultura nazionale in genere e carceraria in specie. Esperimenti meditativi come quello condotto a Delhi da Kiran Bedi con 1000 detenuti sembrano difficilmente proponibili a una popolazione così eterogenea, e così poco informata di meditazione e spiritualità, come quella dei carceri italiani.

Personalmente ho condotto alcune volte esperimenti di introduzione alla meditazione nel carcere fiorentino di Sollicciano e alla Gorgona, sempre con buoni (arriverei a dire ottimi) risultati sul momento, e nessun risultato da me constatabile dopo: finito il corso - durante il quale, del resto, una parte del pubblico cambiava - ogni contatto coi partecipanti cessava per sempre.

Sicuramente hanno più successo, in generale, le iniziative fatte per intrattenere e non per educare; mi rendo conto che progetti di così forte connotazione spirituale come quelli da me tentati, presentano difficoltà tali da non poter coinvolgere che una minoranza: è più facile trovare consenso attorno a idee e proposte che richiedono meno fatica, corrispondono a canoni culturali e ludici di più larga condivisione dentro e fuori, e magari aiutano a risolvere problemi difficili di materiale quotidianità.

Un sentimento che spesso si manifesta quando entriamo in contatto con atti negativi e che disapproviamo è quello della vergogna. Il tema della vergogna, in ambito criminologico, sta riscuotendo grande interesse, in particolare in ordine al rapporto tra crimine, vergogna e reinserimento sociale. Attualmente però la pena umilia soltanto, non rende possibile la vergogna. Che cos'è la vergogna? E' da propiziare o da allon-

tanare? Ci potrebbe essere una politica penale della vergogna?

Se si assume la vergogna come categoria in qualche modo coniugabile con conversione e ravvedimento operoso, una parte della risposta è già acquisita.

Se si intende lo svergognamento pubblico, la gogna, il marchio d'infamia, bisogna forse valutarlo in riferimento alla forza della sanzione sociale che ne consegue. Nel sistema penale dell'India induista, cioè in una realtà estremamente comunitaria, la pubblica vergogna costituiva da un lato una vera e propria pena, che avrebbe potuto estinguere il debito sociale del reo.

Dall'altro, proprio in conseguenza del forte impianto comunitario, la pubblica vergogna poteva avere un effetto micidiale: anziché estinguere essa stessa il debito del reo, lo gravava di scomunica e poteva equivalere alla morte sociale, forse finanche fisica. Nel nostro contesto socioculturale, se con vergogna s'intende l'effetto del commento critico negativo, allora è la forma più avanzata di sanzione-correzione, quella che può avviare il ravvedimento operoso, e che, peraltro, si avvicina maggiormente alla modalità in vigore in ambito estetico.

Ma la nostra cultura è ben lontana dall'unità platonica del *buono* e del *bello*, e negli effetti individuali, personalizzati, della vergogna pubblica in ambito giuridico-penale, sono implicite dinamiche lesive della dignità della persona, che possono rendere impercorribile questa via. In una sorta di "modello" di incontro, dopo la morte, con il Dio di *Esodo* (3, 2), l'eterno rovetto ardente di amore santo, nel cui fuoco si consumino, per tutti, le scorie del nostro essere, accumulate in tutti gli ordini della vita fino a quello intellettuale ed estetico, scrivevo in *Nera Luce*: "tremendo sarà l'impatto del fuoco sull'uomo di gelida pietra, dal cuore completamente chiuso alla comunicazione e alla bellezza (ammesso che esista).

Dovrà avvampare in una fiamma di radicale vergogna, e non solo di fronte a Dio, ma anche di fronte alle sue vittime, sebbene queste (anzi proprio perché queste) gli verranno incontro perdonanti; forse proprio il perdono sarà il fuoco più bruciante" (p. 130). Questa radicale e avvampante vergogna è forse la modalità punitiva più drammaticamente ricca di senso cui mi riesca di pensare.

In una precedente risposta hai già fatto riferimento alla mediazione: ancora qualche osservazione per cogliere meglio questo aspetto del tuo "percorso di giustizia".

La giustizia alla quale continuo a pensare è ricerca di comunicazione e chiarimento fra vittima e reo; non saprei come valutare se non come positiva l'idea - che da alcuni anni riceve attenzione crescente anche presso i tribunali e gli uffici legislativi, oltre che presso i filosofi del diritto - che l'accordo tra le parti possa estinguere, anche per reati importanti, l'azione penale, e soprattutto che la

mediazione tra l'offensore e la vittima sia comunque un bene, se non addirittura che la mediazione, conducendo le parti a risolvere esse il conflitto, sia una norma di *costruzione di pace* più perfetta del giudizio calato dall'esterno su di loro. Se "*opus iustitiae pax*", può essere giustizia molto alta quella, procedurale oltre che contenutistica, operante anche direttamente e psicologicamente, non solo giuridicamente e presuntivamente, per la pacificazione.

Resta in me viva la tensione verso una giustizia più alta di quella puramente retributiva; una giustizia che intenda l'inflizione materiale di dolore e la soddisfazione della richiesta di vendetta come **extrema ratio** e assuma invece in sé, come proprie finalità, almeno all'inizio, la comunicazione, la riconciliazione, la mediazione, il perdono, la pace. È una idea di giustizia che non intende configurarsi a misura di *moralisti del risentimento* deliziati dal poter finalmente assistere, come scrive Russell, "*all'inflizione di crudeltà con buona coscienza*".

Chi è

LUIGI LOMBARDI VALLAURI

È ordinario di Filosofia del Diritto nell'Università di Firenze; dal 1976 ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano, cessando nel 1997, per contrasto con il magistero della Chiesa. È stato direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR e presidente della Società italiana di filosofia giuridica e politica. Da anni si dedica allo studio delle filosofie e delle religioni orientali.

Dalla sua vasta produzione scientifica:

- DALLA "FIDES" ALLA "BONA FIDES", Giuffrè, Milano 1961
- SAGGIO SUL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE, Giuffrè, Milano, 1967
- AMICIZIA, CARITÀ, DIRITTO: L'ESPERIENZA GIURIDICA NELLA TIPOLOGIA DELLE ESPERIENZE DI RAPPORTO, Giuffrè, Milano 1969
- CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, Cedam, Padova 1981
- CRISTIANESIMO, SECULARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO, (a cura di L. Lombardi Vallauri e G. Dilcher), 2 voll., Giuffrè, Milano 1981
- MODERNITÉ ET CRIMINOGENÈSE, Vrin, Paris 1989
- TERRE: TERRA DEL NULLA, TERRA DEGLI UOMINI, TERRA DELL'OLTRE, VITA E PENSIERO, Milano 1989
- IL MERITEVOLE DI TUTELA, Giuffrè, Milano 1990
- LOGOS DELL'ESSERE LOGOS DELLA NORMA (a cura di L. Lombardi Vallauri)
Adriatica, Bari 1999
- NERA LUCE, Le Lettere, Firenze 2001
- RIDUZIONISMO E OLTRE, Cedam, Padova 2003

...in GALLERIA



AMBROGIO BONDONE
detto **GIOTTO** (1267 - 1337)

"La giustizia"
dal ciclo *Allegorie delle virtù e dei vizi*,
parte del *Giudizio Universale*

Cappella degli Scrovegni, Padova
1303 - 1305
Affresco monocromo

**È,
Non
È**

Tiziano
Chiaretti

Sganciandosi definitivamente dai canoni pittorici dell'iconografia bizantina ancora presenti nell'opera del suo maestro Cimabue, Giotto, col suo *realismo*, è considerato il *padre* della pittura *moderna* e, probabilmente, possiamo anche considerarlo il primo, tra gli artisti della *modernità*, che affronta il tema della Giustizia.

Naturalmente Giotto inserisce questo argomento in un contesto più ampio, quello del Giudizio Universale, che lo *obbliga* a dare al soggetto un'interessante interpretazione *universale*, a tuttotondo. Infatti nel grande ciclo d'affreschi dipinto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, Giotto non si limita a dare una definizione visiva della Giustizia ma, di contrappunto, ne dà anche una dell'Ingiustizia.

Saggiamente la *Chiesa* ha chiesto all'artista di raccontare per immagini i suoi contenuti. Giotto ha divulgato, con le sue *istoriazioni*, i *pensieri* e le *opere* della Chiesa Cattolica ad una *platea* diffusamente incolta come quella delle comunità del primo medioevo. Mentre però negli affreschi d'Assisi Giotto racconta una *storia*, quella sulla vita e le opere di San Francesco, nel Giudizio Universale ha avuto l'arduo compito di tradurre per immagini un complicatissimo ed articolato concetto astratto, quello del Giudizio estremo, quello che porta tutti gli esseri umani a presentarsi con i propri peccati al cospetto di Dio.

Perché tutti potessero distinguere il bene dal male, il comportamento virtuoso da quello vizioso, Giotto arricchisce il suo capolavoro con una serie di affreschi monocromi attraverso i quali raffigura le *Allegorie delle Virtù e dei Vizi*.

Tra questi vi sono quelli che effigiano l'*Ingiustizia* e la *Giustizia*.

È interessante confrontare questi due soggetti: non sono stati rappresentati due mondi contrari, bensì due mondi diversi. Sarebbe stato semplice raccontare che la Giustizia è tutto quello che non è l'Ingiustizia, Giotto invece sceglie di spiegarci che, mentre l'Ingiustizia appartiene alla sfera degli umani, la Giustizia appartiene a Dio.

Nell'interpretazione della prima riassume nella stessa immagine i due aspetti della stessa medaglia: il reato e chi è chiamato ad esprimersi sul reato: la figura del Giudice campeggia gigante sulla scena, imponente e monolitico sotto un'arco merlato: "il Palazzo"; sotto, schiacciata dalla "montagna granitica", piccola come la miseria dell'animo umano, l'azione del misfatto.



AMBROGIO BONDONE

detto **GIOTTO** (1267 - 1337)

"L'ingiustizia"

dal ciclo *Allegorie delle virtù e dei vizi*,
parte del *Giudizio Universale*

Cappella degli Scrovegni, Padova
1303 - 1305

Affresco monocromo

di due presumibili guardie (le due figure sulla destra con scudi e lance).

Al di sopra degli eventi, come si diceva, troneggia la figura del Giudice.

Ad un primo superficiale sguardo la sua immagine è rassicurante nei suoi abiti eleganti e nella sua posa autoritaria, ma ad un'osservazione più attenta si possono scorgere quattro dettagli terribilmente "graffianti". La spada, simbolo della Giustizia (si pensi all'iconografia del San Michele), invece d'essere sguainata è riposta nel suo fodero; lo sguardo



GIOTTO, particolare da "L'ingiustizia"

do del Giudice è rivolto altrove, lontano dai fatti; la sua mano destra brandisce un arpione fatto di ganci ricurvi che, una volta entrati nelle carni, non potranno mai più riuscire senza lacerare; la sua stessa mano destra non ha unghie ma artigli da rapace predatore.

Commentare questi particolari è superfluo, parlano da soli.

Per Giotto questa è l'ingiustizia: è il cinismo e la superficiale indifferenza verso le vittime del crimine da parte di chi è chiamato a tutelarle; è la malvagità e la ferocia disumana di chi amministra la Giustizia con gli artigli e con strumenti distruttivi.

Dunque se questa è l'ingiustizia, qual è la Giustizia?

Giotto, come si diceva, inquadra questo soggetto in un *mondo* diverso: alla base vi è ritratta una scena che esprime serenità e idillio con figure che danzano e pacifici cavalieri che conversano piacevolmente accompagnati da un piccolo cane da compagnia; sopra, con la stessa struttura compositiva dell'altro dipinto, campeggia una donna, anzi una *madonna* che la corona che le cinge il capo e l'ambientazione architettonica di una chiesa dichiarano come Madonna, vera e propria, che identifica la Giustizia stessa.

Maria, madre di Cristo, figlio di Dio, sostiene un'essenziale bilancia sui piatti della quale si ergono due angeli.

Purtroppo se i due angeli possono essere decifrati per via delle *alucce* che spuntano alle loro spalle, rimane difficile dare una chiave di lettura precisa alle figure ai loro lati, a causa del deterioramento dell'affresco che ha quasi del tutto cancellato i due personaggi. Tuttavia, dagli elementi rimasti, si può tentare di dare una interpretazione plausibile.

Considerata la posa dell'angelo sulla sinistra che tende le braccia verso il soggetto seduto dietro il banchetto, si può presupporre che stia per porgere qualcosa sul capo di quest'ultimo. Probabilmente l'unico oggetto che abbia un senso logico potrebbe essere un *alloro*, simbolo di saggezza e di virtù. Il soggetto che lo riceve, considerato il detto banchetto, le ricche vesti e la posa seduta ed eretta del personaggio, dovrebbe essere la figura del probo Giudice.

Dal lato opposto, il secondo angelo e il soggetto di destra lasciano un ampio margine all'interpretazione: ad una prima lettura delle due figure sembrerebbe che l'angelo faccia opera di carità verso un pover'uomo: le vesti stracciate e la posa in ginocchio lo dicono implorante, la mano sinistra dell'angelo tesa verso di lui, sembra accordargli comprensione; ma ad una più attenta analisi del gesto fisico dell'angelo, il suo atteggiamento sembra citare l'iconografia del San Michele che nella mano destra, alzata e minacciosa, brandisce una spada che, in questo caso, non è identificabile con certezza. Se così fosse, la lettura dei soggetti di destra potrebbero riferirsi ad un angelo in procinto di giudicare un reo implorante il perdono e la grazia.

Visto in quest'ottica sui piatti della bilancia della Giustizia si equilibrano due aspetti: la saggezza e l'onestà di chi è chiamato a giudicare, l'inesorabilità e la certezza della pena per il reo che deve comunque pentirsi dei suoi misfatti.

Le due immagini a confronto esaltano le diversità dei due *mondi*: quello dell'Ingiustizia, angoscioso, tetto e violento in un contesto irrazionale e caotico (il bosco e le rocce) dove domina la paura; quello della Giustizia, limpido, luminoso e gentile in un contesto razionale e ordinato (l'architettura della Chiesa) dove domina la serenità.

MEDIAZIONE *penale*



La Parola In Mediazione

Federica
Brunelli

"La parola non detta
lascia in aria il vuoto;
è difetto di vita,
non fa nessun nodo.

Non c'è realtà senza parole:
hanno battezzato la pietra,
le donne più dolci,
il mattino e la sera.

La parola dà un viso
anche a chi non l'ha,
fa nascere il fiordaliso,
appena fa estate.

Il silenzio che tace
È solo un deserto;
senz'albero, né case,
solo di morte esperto"
Biagio Marin
(1968)

Il poeta parla senza volerlo
del senso della mediazione.

La mediazione lavora sulle
esperienze di ingiustizia e accoglie
il dolore che ne deriva,
creando un tempo per la parola.

È uno spazio dialogico nel
quale ricostituire, insieme con
l'altro, la *dignità* e il *proprio nome*,

trasformando la solitudine, il
vuoto, l'esperienza di separazione
a cui il conflitto riconduce.

La mediazione dà la parola
e permette il passaggio dalla
parola che umilia alla *parola che
riconosce*.

La parola non detta
lascia in aria il vuoto;
è difetto di vita,
non fa nessun nodo

Da un punto di vista teorico,
la mediazione rappresentata
lo strumento privilegiato della
giustizia riparativa, vale a dire
un paradigma di giustizia che
pone al centro dell'interesse
la cura delle conseguenze
generate dalla commissione di
un fatto-reato, promuovendo
l'uso di strumenti che coinvolgono
"attivamente" *vittima*,
autore del reato e *comunità* nella
ricerca di possibili soluzioni
per *riparare il danno* e per *ricucire
la frattura sociale* che si è prodotta
con la commissione del fatto.
Proprio questo paradigma propone
di riconoscere che il reato è qualcosa
di più

di un'offesa contro lo Stato ¹ e di una violazione di una norma del codice penale, è innanzitutto un'esperienza di ingiustizia che rompe profondamente la relazione con l'altro e più in generale frattura un *patto di cittadinanza* ², il patto che lega implicitamente coloro che abitano una comunità nella reciproca attesa di rispetto, fiducia, riconoscimento, pacifica convivenza.

Come ha osservato Adolfo Ceretti ³ ci sono comportamenti che violano profondamente la dignità di una persona, la sua esigenza di essere onorata, apprezzata, rispettata, in una parola riconosciuta. Il tradimento di ciò che "mi aspetto di ricevere dagli altri", vale a dire, l'aspettativa di "essere chiamati da altri con il proprio nome e di essere guardati nel modo atteso" rappresenta un'esperienza esistenziale molto complicata che merita di non essere vissuta in silenzio.

"Lo spirito delle pratiche di mediazione va infatti individuato nel fatto che a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare

da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato" ⁴.

Il modo in cui la mediazione lavora per la ricucitura del *patto di cittadinanza*, per ristabilire la comunanza infranta, consiste nel creare un luogo per la narrazione, per l'ascolto, per l'incontro di parole. È la dimensione necessaria per *riallacciare il nodo*.

*Non c'è realtà senza parole:
hanno battezzato la pietra,
le donne più dolci,
il mattino e la sera.*

Come è stato osservato ⁵ "la potenza della parola è ambigua e per propria natura ambivalente: le parole rivelano, svelano, scoprono, squarciano, smascherano; ma allo stesso tempo simulano e dissimulano, occultano, mascherano, velano.

La realtà è sempre una e molteplice proprio perché essa non esiste in sé e per sé, ma esiste soltanto in quanto soggettivamente vissuta e raccontata; e raccontare la realtà equivale a poco meno che costruirla".

Abbiamo detto come la mediazione sia l'incontro di due



¹ Crawford A. (2002), *The state, community and restorative justice: heresy, nostalgia and butterfly collecting*, in Walgrave L. (a cura di), *Restorative Justice and the Law*, Willan Publishing, pp. 101-129

² Ceretti, A., Di Cioè, F., Mannozi G. (2001), *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in Scaparro, F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, pp. 307 e ss.

³ Adolfo Ceretti è Presidente dell'Associazione DIKE di Milano e Coordinatore scientifico dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.

⁴ *ibidem* pp. 74-75.

⁵ Nisivoccia, N. (2003), *NON ESISTE REALTÀ SENZA PAROLE*, in www.libertaegiustizia.it, Archivio Itaca, 09.04.03.

persone che confliggono; nella nostra esperienza ⁶ i confliggenti portano i nomi che la legge assegna quando viene commesso un reato: vittima e reo. L'incontro fra vittima e reo permette di ricostruire in modo condiviso ciò che è accaduto, permette di raccontare e di raccontarsi alla ricerca di una comprensione della realtà e soprattutto di un mutuo riconoscimento di ciò che ciascuno ha vissuto. È la realtà soggettivamente vissuta e raccontata ad essere al centro dell'interesse.

La realtà in mediazione è tutt'uno con il racconto, nasce dall'incontro delle parole dei confliggenti, e prima ancora dall'opportunità individuale di narrare e raccontare.

Prima dell'incontro di mediazione vero e proprio - infatti - le parti sono ascoltate individualmente, in colloqui preliminari ove sia la vittima che il reo possono avere uno spazio tutto per sé per raccontare la storia.

Narrare un'esperienza di reato ad un mediatore significa accedere ad uno spazio protetto e libero, nel quale poter seguire il proprio filo del racconto, avere il tempo di evocare gli episodi più lontani nel tempo e quelli più vicini, interrogare i ricordi senza forzature e soprattutto racconta-


re quanto "soggettivamente" è stato vissuto e scegliere quali sono "soggettivamente" gli aspetti importanti toccati e lesi nella vicenda.

A ben vedere, si tratta di un'esperienza molto diversa rispetto alla narrazione che si svolge davanti ad un giudice, ove raccontare significa organizzare un'esatta messa a fuoco degli avvenimenti, rispettare un ordine temporale, una logica consequenziale, significa ricordare ed evocare solo quegli aspetti del fatto che risultano fondamentali per stabilire i termini "oggettivi" della ragione e del torto.

Questa differenza non deve sorprendere in quanto *mediazione* e *processo* rappresentano due modalità distinte di intervento nei conflitti e per questo parlano due linguaggi differenti.

Eligio Resta - in un suo recente saggio ⁷ - ha messo ben in evidenza il fatto che la parola del giudice e quella del mediatore hanno funzioni specifiche.

Il linguaggio del giudice - come egli spiega - "è quello di chi deve decidere quando il conflitto non può essere sanato; il giudice dice il diritto, *decide* e dice l'ultima parola sulla base della legge e le sue parole legano più delle altre"



⁶ Ci si riferisce, in particolare, all'esperienza della mediazione reo-vittima svolta presso l'Ufficio per la Mediazione di Milano.

⁷ Resta, E. (2003), IL LINGUAGGIO DEL MEDIATORE E IL LINGUAGGIO DEL GIUDICE, in "Mediaries", n. 1, pp. 97-107

perché ristabiliscono il giusto posto di ciascuno nella società (come era la funzione della *themis* per i Greci), "rimettono al suo posto qualcosa che è uscita dai cardini".

Il linguaggio del mediatore invece è quello del non-giudizio ma dell'accoglienza; si tratta di un linguaggio che nasce dal situarsi "tra" i confliggenti, dallo stare "in mezzo" e "insieme" con loro; prima di ogni intervento in qualità di "facilitatore della comunicazione" il compito del mediatore è quello di accogliere la parola dei protagonisti della lite, accettando di ascoltare il loro linguaggio.

Il mediatore è colui che accoglie sia la parola che *vela* sia quella che *svela* e sa situarsi all'interno dell'ambiguità del linguaggio con lo stesso coraggio con il quale accetta di lavorare con le parti nel disordine, nel caos, nel non-senso del conflitto che esse vivono ed esprimono.

Il linguaggio del mediatore è quello del "potrebbe essere diversamente" ⁸ che ricorda il principio di etica minima proposto dal filosofo Josep Ramoneda ⁹ del "tutto avrebbe potuto andare altrimenti" ¹⁰, un linguaggio in cui la possibilità

di comunicazione è attesa dagli attori del conflitto, chiamati appunto ad individuarla.

La parola del mediatore - dice ancora Resta - è quella "dell'accoglienza, della carezza, dell'accompagnamento" e potremmo forse aggiungere quella dell'*ospitalità* nel senso proposto da George Pavlich ¹¹.

Secondo il sociologo, l'*ospitalità* implica un benvenuto sulla soglia di casa, sulla soglia del luogo dove viene ricevuto l'ospite, e questo benvenuto è diretto verso lo straniero, il forestiero, colui che non si conosce. In questo atteggiamento di apertura di colui che ospita si potrebbe scorgere implicitamente l'idea che l'*ospitalità* renda sempre possibile immaginare e negoziare vari modi di *stare con* gli altri.

In qualche modo, secondo Pavlich la parola del mediatore ospita le parti che confliggono; con il suo benvenuto egli offre una situazione e una forma per essere ospitati, uno spazio in cui ciascuno potrà acquistare *forma* incontrando l'altro; il mediatore descrive agli ospiti che genere di *ospitalità* ci si può aspettare facendo mediazione, ma rimane disponibile a vivere questa esperienza insieme con loro,

⁸ *ibidem*, p. 101

⁹ Ramoneda, J. (2002), *Dopo la passione politica*, Garzanti, p. 57

¹⁰ Mentre il discorso di Eligio Resta riguarda l'etica del diritto e della mediazione, quello di Josep Ramoneda è tutto centrato sull'etica della politica. "Non tutto è possibile" e "tutto avrebbe potuto andare altrimenti" sono per il filosofo i due principi morali minimi in base sui quali ci si deve muovere in questa modernità

¹¹ Pavlich, G. (2002), *Towards an ethic of restorative justice*, in Walgrave L. (a cura di), *Restorative Justice and the Law*, Willan Publishing, pp. 1-30

accogliendo di volta in volta le particolari istanze di ospitalità che i soggetti porteranno e negoziando insieme con loro un modo per stare insieme.

Questo significa che l'etica del mediatore lo conduce a un atteggiamento di apertura verso tutte le specifiche domande di giustizia e le specifiche immagini soggettive del "giusto", facendo in modo che attraverso la narrazione e in modo dialogico possa essere ricostruito un senso di giustizia condiviso.

Il mediatore in questa importante *esperienza narrativa*, che è la mediazione, ricerca - insieme con le parti - forme di riparazione simbolica, prima ancora che materiale, che rendano evidente il fatto che la domanda individuale di giustizia espressa da ciascun confliggente durante l'incontro è stata ascoltata, accolta, compresa, presa in conto.

Se i conflitti nascono dal modo in cui noi stiamo con gli altri, nella mediazione si può pensare a nuovi modi di convivenza con gli altri, e ad una *promessa di giustizia* che le parti possono vicendevolmente scambiarsi come base per i loro incontri futuri.

Da quanto abbiamo detto comprendiamo come la dimensione narrativa che la mediazione offre possa essere

molto importante sia per le vittime sia per gli autori di reato.

È stato già osservato ¹² che i sistemi di giustizia che caratterizzano le società occidentali hanno privato le vittime della *parola*, lasciandole paradossalmente ai margini della scena processuale, nonostante - proprio attraverso il processo penale - si attui la tutela e la presa in carico di tutte le ragioni della vittima.

Sappiamo che il processo si è sempre occupato prevalentemente dell'autore del fatto e che durante i processi sono molto ridotte le occasioni nelle quali chi ha subito un'ingiustizia può raccontare fino in fondo l'impatto che il reato ha prodotto nella sua vita.

Le pratiche di mediazione riconoscono alla vittima un ruolo più attivo, offrendole in primo luogo uno spazio in cui essere accolta e raccontare "tutto ciò che le è capitato", soprattutto poter parlare della rabbia, della paura, dell'odio, del desiderio di vendetta, dell'insicurezza, dell'angoscia, dei sentimenti del conflitto e trovare uno spazio di ascolto competente.

Nell'incontro con "chi le ha fatto del male" la vittima può porre delle domande spesso di vitale importanza (*perché proprio a me? Mi hanno scelta? Conoscevano le mie abitudini? C'era qualche ragione di*



12 Mi permetto di rinviare a Brunelli, F. (2000), LA MEDIAZIONE PENALE NEL SISTEMA PENALE MINORILE E L'ESPERIENZA DELL'UFFICIO DI MILANO, in *Pisapia G.V. (a cura di), PRASSI E TEORIA DELLA MEDIAZIONE, Cedam, p. 63-80*

risentimento? Oppure ero una vittima casuale?), può cominciare a prendere la parola di fronte all'altro per affermare ciò che ogni vittima chiede che venga riconosciuto, vale a dire che "ciò che è accaduto non doveva accadere" e "ciò che accaduto non dovrà mai più accadere" ¹³.

Il diritto, attraverso i suoi strumenti, fra cui le sanzioni penali, sancisce in modo assoluto e definitivo queste domande; la mediazione - che opera all'insegna ¹⁴ del diritto - chiama due soggetti a diventare responsabili di queste istanze l'uno verso l'altro.

L'autore di reato, che nella dimensione narrativa della mediazione trova a sua volta uno spazio di espressione individuale per essere ascoltato e per raccontare le conseguenze che il fatto ha prodotto nella sua vita, attraverso l'incontro con la vittima può "proporre" di riparare il patto che è stato violato, rendendosi concretamente disponibile a compiere un gesto che possa significare tale volontà e tale disponibilità.

La responsabilità che si costruisce in mediazione è una responsabilità verso l'altro ¹⁵.

*La parola dà un viso
anche a chi non l'ha,
fa nascere il fiordaliso,
appena fa estate.*


Ma che cosa accade durante la mediazione, quando vittima e reo si trovano faccia a faccia? Quale valore esprime questo incontro? Quale parola è possibile fra le parti?

Potremmo cercare di rispondere dicendo che la mediazione propone una "ricerca di umanità".

In un articolo apparso di recente ¹⁶ un'esponente del movimento Peace Now riflettendo sul conflitto arabo-israeliano, nel quale è a maggior ragione direttamente coinvolta in quanto ebrea, dice "... la nostra salvezza reciproca sta nell'abbracciare la nostra reciproca umanità".

In mediazione è proprio l'umanità dell'avversario che si cerca di toccare, si è interessati prima di ogni cosa a questa umanità.

L'obiettivo della mediazione fra vittima e autore di reato è di far riemergere l'umanità delle persone, quando



¹³ Come ha affermato il prof. Luciano Eusebi nella lezione tenuta lo scorso anno al corso di formazione alla mediazione organizzato dall'Associazione DIKE

¹⁴ Come afferma Ceretti. Per un approfondimento dei rapporti fra diritto e mediazione cfr. Ceretti, A. (2000), MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA. INCONTRARE UNA NORMA, in Scritti in memoria di Giandomenico Pisapia, Vol. III *Criminologia*, Giuffrè, pp. 717 ss e Mazzucato, C. (1999), L'UNIVERSALE NECESSARIO DELLA PACIFICAZIONE. LE ALTERNATIVE AL DIRITTO E AL PROCESSO, in Lombardi Vallauri, L., LOGOS DELL'ESSERE, LOGOS DELLA NORMA, *Adriatica*, pp. 1245 ss

¹⁵ Ceretti, A. (1996), COME PENSA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, *Franco Angeli*, p. 204

¹⁶ Mary Schweitzer (2003), QUEL LAMPO NELLA NOTTE, "Diario", 20-26 giugno, pp. 78-80

questa è stata *umiliata* dal crimine non solo patito ma anche commesso.

Nel nominare la ricerca di umanità potremmo richiamare il concetto di *ubuntu* - al cuore dell'idea di giustizia proposta dalla Commissione Sudafricana per la Verità e la Riconciliazione - , il concetto per cui "*una persona è tale attraverso altre persone*".

La mediazione esprime lo spirito dell'*ubuntu* proprio attraverso la sua stessa struttura, la sua stessa ragione d'essere, vale a dire il fatto che essa rappresenta innanzitutto l'occasione per due confliggenti di narrare l'uno all'altro, di porre il *me* di fronte al *tu*.

Se è in una dimensione dialogica che è avvenuto il rifiuto di riconoscimento e la negazione dell'umanità dell'altro (con un gesto, una parola, uno sguardo), è attraverso una dimensione dialogica che questa umanità può essere recuperata.

Come dice il poeta *la parola dà un volto a chi non l'ha*: la mediazione permette di vedere il volto dell'altro nei termini non solo di visione ma di ascolto e di parola.

In qualche modo, il reato nasce laddove ignoro il volto dell'altro, quando evito lo sguardo altrui: per molti autori di reato che incontriamo in mediazione, la vittima non aveva e non ha un volto ("*non*

mi ricordo che faccia ha") e per la vittima l'insopportabile spesso si lega proprio al fatto di essere stata di volta in volta semplicemente una borsa, un portafoglio, una somma di denaro ma non una persona.

Il senso della mediazione sta in primo luogo nell'essere una relazione inter-umana ove non è più possibile negare l'altro perché l'altro c'è .

L'originalità dell'incontro con il volto dell'altro precede ciò che l'incontro potrà concretamente produrre.

Come insegna Levinas "il volto ha un senso non per le sue relazioni ma a partire da se stesso... *l'espressione* non ci dà la conoscenza d'altri, *non parla di qualcuno* ma è un invito a parlare a qualcuno, fa sì che l'altro divenga interlocutore" ¹⁷.

Per il filosofo l'esperienza dell'incontro col volto dell'altro è fondamentale per l'essere umano: "incontrare il volto dell'altro significa risvegliarsi all'altro, significa il *risveglio dell'umano* perché il volto dell'altro è il *luogo originale del sensato* che fa irruzione nell'ordine fenomenico dell'apparire. Il volto è immediatamente significante al di là delle forme plastiche che continuamente lo nascondono come una maschera, nella percezione.

Senza posa egli infrange queste forme. Prima di ogni espressione particolare, è nudità dell'espressione come

tale, senza difesa, la vulnerabilità di fronte alla morte, perché esprime senza maschera la sua mortalità. E l'appello è di non restare indifferente a questa morte, di rispondere della vita dell'altro.

La nudità del volto dell'altro mi guarda prima ancora del suo confronto con me. Il volto dell'altro *mi convoca, mi domanda, mi reclama* dal fondo della sua nudità indifesa, della sua miseria e della sua mortalità. Il volto altrui esprime *un'esigenza etica infinita*, dissimulata dal suo apparire" ¹⁸.

L'esperienza descritta dal filosofo crea un imperativo morale di responsabilità verso gli altri ed è un'esperienza diretta quanto un'intuizione.

La mediazione riprende l'importanza di tale esperienza creando l'occasione per recuperare proprio tale intuizione, il risveglio dell'umano, l'incontro di due volti al di là dei ruoli.

Quale che sia la funzione del discorso che le parti faranno fra di loro, qualsiasi il suo contributo alla ricerca della verità, la comunicazione e lo spazio alla parola che la mediazione offre dicono già di per sé *l'accoglienza di un interlocutore*, un rapporto di reciproca presenza, al di là di ogni rappresentazione, di ogni riduzione concettuale, è un rapporto faccia a faccia, diretto, di inter-corporeità.

Il *dire con un altro* ha un valore in sé, indipendentemente da ciò che verrà detto, è contatto, presenza, è un *rapporto di pace* antecedente ad ogni opposizione e ad ogni pacificazione.

Ciò che la mediazione cerca di fare è di prevedere una condizione nella quale il parlare con l'altro possa fondarsi sul riconoscimento del suo volto, come condizione indispensabile per una parola piena di senso; sappiamo che quando c'è un conflitto è molto difficile parlare per essere intesi, la parola dell'altro non può essere ascoltata, perde significato perché proviene da un nemico che deve essere distrutto.

Il mediatore lavora per rendere sempre più tangibile il riconoscimento del volto dell'altro, affinché le parti possano cominciare davvero a dialogare.

Ancora una volta siamo di fronte ad una prospettiva diversa rispetto a quella offerta dal diritto.

È lo stesso Levinas ¹⁹ ad osservare che nel *giudizio* è pur vero che il giudice parla all'accusato e l'accusato ha diritto di parola, eppure giudice e accusato "non stanno ancora parlando". Nel processo infatti si ascolta parlare l'accusato nel senso che "lo si guarda parlare" in quanto accusato,

18
19

Levinas E. (1998), TRA NOI. SAGGI SUL PENSARE ALL'ALTRO, Jaca Book, pp. 62 e ss
ibidem, p. 63

con un nome e un ruolo ben precisi.

Nella mediazione si prova a parlare davvero con l'altro facendolo diventare interlocutore: "solo quando potrò vedere il suo volto e credere in lui potrò davvero parlare con lui".

Nei termini proposti dal filosofo, si può riprendere il concetto di responsabilità e chiarire che la *responsabilità verso il volto dell'altro* non è una responsabilità speciale o tecnica né determinata dai ruoli, dai contratti, dalle convenzioni, ma è una responsabilità illimitata, di non indifferenza rispetto al fatto di dover rispondere, in qualche modo, del diritto d'essere dell'altro.

Conoscere, giudicare, fare giustizia, confrontare due individui per stabilire chi è colpevole e chi innocente, chiede una generalizzazione tramite la logica e lo Stato. In questa situazione il rapporto con l'altro viene mediato dalle istituzioni e dalle procedure giuridiche e ciò generalizza la responsabilità di ciascuno.

Lo stesso Levinas afferma che "l'opera dello Stato viene ad aggiungersi all'opera della responsabilità interpersonale, la quale spetta all'individuo nella sua unicità. Lo Stato dunque *delimita* in qualche modo la responsabilità personale nei confronti dell'altro pur *garantendola* con la generalizzazione della legge".

Invece la mediazione lavora sulla responsabilità morale verso l'altro, si occupa per i diritti dell'uomo come un'istituzione non statale nello Stato, è il richiamo ad un'umanità ancora non compiuta nello Stato.

*Il silenzio che tace
È solo un deserto;
senz'albero, né case,
solo di morte esperto*

Nell'esperienza narrativa della mediazione si incontra anche il silenzio.

Di questa *assenza di parole*, che in tutti i tempi è stata oggetto di riflessioni filosofiche e poetiche come qualcosa di estremamente evocativo, possiamo cercare di dare almeno due letture che riguardano più direttamente ciò che accade nella mediazione.

Il silenzio come rinuncia alla verità e alla memoria.

È forse questa la prima forma di silenzio che attraversiamo durante gli incontri fra vittima e autore del reato.

Quando il mediatore chiede ad entrambi di provare a raccontare quanto è accaduto, ciascuno dal proprio punto di vista e senza interrompersi, ascolta spesso il silenzio.

Non è semplice infatti raccontare *la storia*, soprattutto se questa implica offesa e sofferenza. Spesso il silenzio dell'autore del fatto rivela l'impotenza, l'incapacità, la difficoltà, la vergogna di guardare in faccia le sofferenze causate agli altri, quello della vittima la fatica, il dolore, l'umiliazione, la vergogna di ripercorrere la vicenda.

La mediazione accoglie questo silenzio e il suo significato offrendo al contempo la possibilità di *ricordare insieme* e ricostruire insieme una *memoria* di quanto accaduto. La *memoria* rappresenta il fondamento di ogni identità che si basa sulla libera conoscenza

di sé e non sulla rimozione, e ciò che la mediazione cerca di fare è di costruire una memoria che non inchiodi al passato ma sia *aletheia* ²⁰, vale a dire *verità senza oblio ma capace di guardare al futuro* in quanto "la rinuncia alla dimenticanza può divenire lievito di saggezza operante nel tempo presente, e allora il dolore patito diventa una sorta di apprendistato" ²¹.

Questo può accadere quando il mediatore riesce a lavorare con le parti per fare in modo che, attraverso l'incontro, esse possano giungere a narrare una storia nella quale la sofferenza e la responsabilità sono condivise e il *desiderio di vendetta* può essere convertito in *desiderio di riparazione*.

Ma in mediazione il silenzio non consiste soltanto nel fatto che ad un certo punto l'uomo cessa di parlare. Il silenzio diviene qualcosa di più di una semplice rinuncia alla parola, forma l'uomo non meno della parola sebbene in misura diversa.

Incontriamo anche il *silenzio come tensione alla verità*, come un fenomeno a sé che permette il riconoscimento più profondo fra le persone.

Il mediatore crea uno spazio e un tempo perché le parti possano vivere senza timore né imbarazzo i momenti di silenzio che non rappresentano affatto *la fuga da qualcosa* ma concedono una "sosta al pensiero".

Sostare nel silenzio significa poter incontrare più profondamente le proprie emozioni senza la protezione delle parole, significa far parlare i sentimenti e i vissuti, significa incominciare ad ascoltare quanto l'altro sta dicendo, infine comprendere e scoprire.

Qualcuno potrebbe chiamare questo silenzio "linguaggio dell'anima, quando l'*io ruolo* - quello del reo e della vittima - lascia il posto all'*io profondo* - quello della persona" ²².

Come ha osservato Max Picard ²³ siamo abituati a vedere il silenzio come "una sacra inutilità" perché questo stato ci appare privo di qualsiasi scopo e sembra non aver nulla in comune con il nostro mondo che è il mondo dell'"utile". Eppure dal silenzio può scaturire più "soccorso" e più "consolazione" di quanta derivi da ciò che è utile e questo perché quando c'è silenzio "*l'uomo è guardato da esso, esso* (il



20 Barbara Spinelli in *un dialogo con Claudio Magris apparso sul Corriere della Sera del 30.09.01* (Novecento. Il secolo ammalato di amnesia, p. 31) ricorda che *l'uomo tragico lotta costantemente contro il sonno della memoria attraverso due strade: l'aletheia e alastor. Queste parole hanno la stessa radice che significa "rifiuto di Lethe, il fiume dell'oblio" ma mentre aletheia è verità senza oblio, "lievito di saggezza che può condurre alla giustizia", alastor è il "genio malefico della vendetta", che sovrappone un male all'altro male*

21 *ibidem*

22 Morineau J. (1998), *LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE, Franco Angeli, p. 79*

23 Picard, M. (1950), *IL MONDO DEL SILENZIO, Di Comunità, p. 11*

silenzio) guarda all'uomo più di quanto l'uomo guardi il silenzio; l'uomo non scruta il silenzio ma *il silenzio scruta l'uomo*."24

In qualche modo nel silenzio i confliggenti possono avere il tempo per guardarsi, per guardare l'altro, per lasciarsi guardare. È in questa sosta la tensione alla verità, nell'abitare un silenzio che accoglie e che riconosce. In questa prospettiva trova

posto ciò che qualcuno ha scritto sul silenzio come unico linguaggio in grado di rappresentare davvero l'unicità dell'individuo: "il pensiero che si sofferma radicalmente sulle peculiarità di ciò che è unico, su ciò che costituisce l'unicità dell'individuale, approda al silenzio" 25.

Non è un silenzio che "tace" ma un silenzio che "parla".

RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2003, Gruppo Abele - CGIL,
Ediesse Roma 2003 - pp. 451-2

Detenuti stranieri, tossicodipendenti e malati

Stando alla "Informativa urgente del Governo su un documento riguardante la situazione nelle carceri", illustrata dal ministro della Giustizia alla Camera dei deputati il 3 ottobre 2002, i reclusi affetti da HIV sono almeno 1.401, di cui 192 con AIDS conclamata; circa 15.000 sono affetti da virus epatici; sono sempre più numerosi i soggetti con forti disagi psichici; un terzo della popolazione carceraria è costituito da persone tossicodipendenti.

Al 30 giugno 2002, risultavano 15.698 detenuti tossicodipendenti, 856 alcolodipendenti, 1.552 in trattamento metadonico. Alla stessa data, i detenuti affetti da HIV erano 1.401 (di cui 145 donne): 885 asintomatici, 324 sintomatici, 192 affetti da malattie indicative di AIDS. Questi dati vengono ritenuti sottostimati, in quanto lo screening è volontario. Al 31 dicembre 2002 i detenuti stranieri erano 16.778, di cui 1.007 donne.



**La
Mediazione
Sociale
Come
Prevenzione
Al
Degenerare
Dei
Conflitti
e risposta
alla domanda
disicurezza...**

Paolo
Salvatore
Nicosia

INTRODUZIONE

La mediazione sociale può essere una risposta al sentimento di insicurezza che si sta diffondendo tra le persone e che trova le sue ragioni nell'insistenza di episodi di criminalità diffusa e nel disordine sociale e fisico che interessa molte città e quartieri, costituendo al tempo stesso una forma di prevenzione per gli episodi di criminalità che derivano da una conflittualità mal gestita, nella famiglia, nella scuola, nella società.

In questo ci conforta l'esperienza di altri Paesi (e, ultimamente, anche dell'Italia) che, di fronte alla crescita della conflittualità territoriale, già da tempo hanno ricercato altri modi di soluzione, che vanno oltre l'attività giurisdi-

zionale o meramente punitiva - repressiva.

Si va dalle esperienze di gestione costruttiva del conflitto nella scuola e nei luoghi di lavoro, alla mediazione familiare (a prescindere dalla separazione dei coniugi, anche per ristabilire l'armonia domestica), alla pratica di mediazione sociale che sempre più comuni e realtà locali stanno adottando per ristabilire relazioni compromesse tra vicini, condomini e consociati, fino alle esperienze di mediazione penale, una volta che il reato è commesso, magari perché il conflitto che è stato alla base dell'evento criminoso non è stato espresso, capito, risolto.

**IL CONFLITTO E LA
MEDIAZIONE SOCIALE**

Il conflitto è una vicenda umana che può dare luogo ad esperienze laceranti e di solitudine. Le questioni che pone toccano la vicenda sociale nella sua interezza: non sono questioni di qualcuno, legate allo *status* culturale, economico, ambientale, ma sono questioni di ciascuno, espressive di disagio, di inquietudine, di sofferenza.

Se è più che evidente che sono inapplicabili soluzioni di tipo sanitario o assistenziale, accade anche che sfuggono alla giustizia le possibilità di occuparsi del conflitto nella sua interezza, a partire, vale a dire, dai soggetti confliggenti.

In genere, la giustizia allontana le parti dal fatto conflittuale che le riguarda o riduce la soddisfazione del conflitto all'auspicio di una punizione.

Altro è incontrare i con-

fliggenti, prendendoli in carico entrambi per restituire loro la responsabilità in ordine allo scontro che li oppone, per offrire, cioè, ad essi un'opportunità di gestione "accompagnata" del loro litigio. Questa pratica di regolazione del conflitto che chiama il terzo ad una posizione di neutralità, rappresenta un nuovo modo di regolazione sociale: il paradigma non è più la lite, la contesa, ma l'accoglienza dei contendenti tesa a favorire il tentativo di riprendere il dialogo interrotto o a crearne uno nuovo.

Lo sviluppo di esperienze di mediazione in vari ambiti - familiare, scolastico, lavorativo - ci sta mostrando una nuova via per rispondere al bisogno diffuso di sicurezza. Per un verso muove energie comunitarie di base, capaci di dare qualità sociale al territorio anche nelle condizioni di suo maggior degrado e marginalità.

Per un altro individua nel rapporto aggressore-vittima uno spazio di relazione riparativa del quale la vittima ha bisogno e che non è attualmente correlato al perseguimento della certezza della pena: non solo, infatti, le azioni che feriscono il senso di civiltà non trovano nel meccanismo sanzionatorio la garanzia della riparazione (o quanto meno non nell'immediato), ma spesso tali atti incivili non stanno dentro le categorie penali.

Eppure, anche in questo caso può esserci offesa e può derivare un bisogno di riconoscimento e di riparazione che la società può incontrare, creando luoghi sociali che trattino questo vissuto di "vittimizzazione" e questo senso di perdita di appartenenza al proprio territorio.

I dati ci dicono, poi, che la statistica della delittuosità (reati denunciati) diverge dalla statistica della criminalità (reati per i quali è avviata l'azione penale) e che rimane rispetto ai dati ufficiali un numero oscuro di reati che non vengono denunciati, per i quali, qualsivoglia siano le ragioni, esistono tuttavia vittime o persone che percepiscono se stesse come tali e che vivono sofferenze reali.

Anche queste vicende personali hanno bisogno di alleanze, di accoglienza che, attualmente, come è evidente, non trovano. La mediazione nei vari ambiti vuole cogliere l'opportunità nuova che è data da questi luoghi sociali di gestione del conflitto per promuoverli, nel contesto di politiche di contrasto all'insicurezza che non possono essere relegate all'ordine pubblico, alla repressione, ma passano, attraverso il governo del territorio e le opportunità date ai cittadini di viverlo.

LE ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI MEDIAZIONE SOCIALE

In ambito internazionale, è nota l'esperienza del *Community Board* degli Stati Uniti che interviene nei conflitti sociali prima che questi acquisiscano maggiore gravità ed assumano la configurazione di reati. In Canada, Gran Bretagna, Olanda, Austria e Norvegia sono state realizzate diverse esperienze che hanno una diversa connotazione in riferimento al contesto nazionale e alla specificità del quadro normativo. In Francia, la mediazione è una procedura alternativa che può risolversi

con la rinuncia ad esercitare l'azione penale: il codice di procedura penale francese prevede che il procuratore della Repubblica possa attivare la mediazione dopo un accordo preliminare con le parti, con gli obiettivi di assicurare la riparazione del danno alla vittima, di porre fine al conflitto e di contribuire al reinserimento dell'autore del reato.

In Austria, il cui ordinamento giuridico pure prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato l'ammissione di responsabilità da parte del minore e il consenso da parte della vittima, decide se può essere effettuata la mediazione. L'attività di mediazione, qualora si concluda con esito positivo, comporta l'archiviazione del caso.

Oltre alle esperienze attuate in diversi Stati, la cultura della mediazione è stata accolta e sostenuta nella legislazione internazionale e comunitaria quale strumento di risoluzione dei conflitti che consente una risposta di giustizia riparativa, favorendo una responsabilizzazione dell'autore del reato, e fornendo una risposta alle esigenze di rafforzare il patto sociale nonché di ridurre la conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino e confermando l'adesione a valori comuni.

Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa fa riferimento ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risor-

se presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto, autore del reato, può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.

LE ESPERIENZE ITALIANE, TEORICHE E PRATICHE

Anche in Italia si sta muovendo qualcosa, sia in ambito di elaborazione teorica, sia in applicazioni pratiche degne di tutta la nostra considerazione. Farò qualche accenno alle esperienze da me direttamente conosciute. Intanto c'è da rilevare positivamente l'attenzione che alcune università italiane stanno dando alla mediazione, all'interno di nuovi corsi di laurea come quelli della classe "cooperazione, sviluppo e pace". L'Università degli Studi di Pisa, in particolare, ha attivato il corso di laurea (triennale e specialistica dall'anno accademico 2004-2005) in "Scienze per la Pace", all'interno della quale ho l'onore e il piacere di insegnare "Mediazione e conciliazione".

La regione Toscana, utilizzando fondi europei per la formazione, ha lanciato un bando per "Moduli professionalizzanti all'interno di nuovi corsi di laurea", che il Corso di laurea per il quale insegno ha vinto con un progetto intitolato alla "Mediazione e conciliazione di conflitti sociali". In pratica si tratta di seguire un percorso di studi interno al Corso di laurea, della durata di un anno, che oltre a determinate materie coerenti al titolo ed agli obiettivi del progetto, veda gli studen-

ti impegnati in tirocini presso realtà che già offrono o vogliono sviluppare servizi di mediazione alla loro utenza.

Sono così nati alcuni servizi di mediazione sociale in comuni dell'hinterland pisano, come anche servizi di mediazione scolastica o ambientale o interculturale.

Caratteristica comune di queste esperienze, che si richiamano anche a tentativi di mediazione sociale che si stanno tentando in altre parti d'Italia (e sui quali potremo soffermarci in un prossimo articolo), sono la gratuità per l'utenza e la professionalità degli operatori, che seguono tutti degli specifici percorsi formativi teorici e pratici e che poi vengono coinvolti in prima persona anche nella strutturazione degli stessi servizi, in sinergia con l'ente ospitante che si fa carico delle spese di gestione e di promozione del servizio.

A tali servizi le parti confliggenti si possono rivolgere contestualmente o se una parte attiva il servizio, gli operatori contattano l'altra parte cercando di costituire un ponte tra le due, condizione fondamentale per procedere.

Comunque, di norma, nessuno può essere costretto a tentare una mediazione, tanto meno ad accettarne conclusioni, che comunque sono di pertinenza della parti e non del terzo.

COSA E' LA MEDIAZIONE SOCIALE

Ma vediamo di approfondire cosa intendiamo per mediazione, in particolare per la mediazione sociale, che può rispondere ai conflitti "di seconda generazione", per

adottare un'espressione di Adolfo Ceretti, quelli cioè di vicinato, di quartiere, familiari, inter-culturali, di ambiente e sul posto di lavoro, laddove si possono vivere una serie di incomprensioni, di offese, di violenze, più o meno palesi, che necessitano di una riparazione, possibilmente non vendicativa da parte della vittima, anche se legittimata da una legge dello Stato, ma che vada nel senso di una giustizia riparativa e che porti ad una evoluzione del colpevole, ridonando, al contempo, fiducia e soddisfazione alla vittima.

La mediazione è un procedimento di risoluzione dei conflitti attraverso l'interposizione di un terzo o più terzi professionisti, neutrali ed imparziali, che facilitano le parti confliggenti a negoziare una soluzione pacifica del loro problema.

La mediazione sociale, come gli altri tipi di mediazione, non è fondata su una generica buona volontà delle persone, quanto piuttosto sulla intenzione e convenienza delle parti coinvolte di rispettare il contratto o il patto sociale di convivenza che le lega.

La mediazione sociale è una pratica che esige lo sforzo di tutte le parti in causa e, quindi, è un percorso bilaterale o plurilaterale e suppone la possibilità del cambiamento fra le parti attrici: la finalità è quella di darsi regole condivise, condizione necessaria per concreti accordi ed un vivere collettivo costruttivo.

Regole condivise e comuni consentono, inoltre, alle parti di porre in essere valutazioni di adeguatezza teorica e pratica sugli accordi raggiunti e di negoziarne

di nuovi; dal canto suo, il mediatore potrà svolgere la sua funzione di catalizzatore delle risorse e facilitatore dell'impresa dialettica, secondo quel principio di equità, ben noto a chi svolge tale ruolo, che consente un esito di vincita di tutte le parti coinvolte.

Questo tipo di mediazione tende quindi all'efficienza ai fini della capacità gestionale dei conflitti socioculturali, ma è anche pedagogicamente efficace su tutti i soggetti coinvolti, consentendo benefici e riduzione dei costi e, soprattutto, di investire sulle lunghe scadenze.

Non si tratta di una pratica che - nel nome dell'uguaglianza e del rispetto astratto delle differenze - offre, di fatto, servizi di assistenza, che finiscono con l'impedire ogni sforzo teso all'autentica, per quanto sofferta, comprensione delle rispettive identità e alla concreta possibilità di gestione dei conflitti.

Se così fosse, la mediazione sociale tenderebbe ad impedire il manifestarsi esplicito del conflitto, costituendosi come un vero e proprio cuscinetto o ammortizzatore sociale, anche se poi molti conflitti sopiti e latenti, alla fine, esplodono e assumono una connotazione distruttiva.

COME OPERA

IL MEDIATORE SOCIALE

Il mediatore sociale tende, piuttosto, alla valorizzazione della coesistenza e del riconoscimento delle differenze assolute nel nome di un

confronto che non ammette compromessi, nascondimenti, deleghe, bensì una costante legittimazione della volontà degli individui e dei gruppi di venire fuori dall'anonimato ed esigere il riconoscimento e il rispetto reciproco.

Terzo fra le parti, il mediatore è imparziale, schivo da pregiudizi negativi o positivi; pur riconoscendosi egli stesso figlio della sua cultura di appartenenza, aiuta le parti ad ordinare e rendere comprensibile la complessità propria di una società cosiddetta policulturale. Il mediatore sociale aiuta le soggettività, singole e collettive, a cercare in profondità le radici della diversità che sono dentro le identità tanto individuali quanto di gruppo. Egli, quindi, sollecita a definire le identità, non a renderle aleatorie, confuse; un mediatore sa bene che le identità definiscono le differenze e che l'apprendimento avviene per differenza non per sovrapposizione né, tanto meno, per omologazione.

Il mediatore, equamente, consente e stimola tutte le parti ad assumere e sviluppare la titolarità della propria soggettività e dell'espressione di essa, favorendo la gestione del conflitto, che è possibile soltanto attraverso l'accettazione della sfida del cambiamento e, quindi, dell'apprendimento alla convivenza delle reciproche differenze.

Il mediatore sociale gestisce il conflitto per far emergere le risorse positive latenti; non lo teme perché sa che è fisiologico, che appartiene alla spinta evolutiva dei sistemi, ed è fondamentale per affrontare le trasformazioni, che

rappresentano invece la vera "coerenza" del sistema a cui appartengono.

E questo è esattamente il vero problema: fare scoprire la coerenza come istanza metodologica evolutiva di ogni sistema vivente umano e non come principio di volta in volta morale, comportamentale, contenutistico: un'evoluzione che comporta inevitabilmente la scoperta dell'interdipendenza. In questo senso, l'attività del mediatore sociale è proprio quella di far emergere l'autonomia dei soggetti dall'interno della scoperta della loro interdipendenza, in ciò favorendo la possibilità della scelta.

La mediazione sociale, quindi, partendo proprio dalla definizione delle rispettive posizioni, consente a soggetti ed a gruppi di individuare, diventandone consapevoli, delle molteplici interdipendenze che li vincolano, portandoli anche a prendere atto dei conflitti latenti o palesi; nello stesso tempo accresce il grado di autonomia, facendo scoprire in ciò la possibilità di definire la scelta, cioè il cambiamento e l'evoluzione delle regole comuni di convivenza pacifica. Il che sarà sempre più importante anche, e in special modo, nelle società sempre più meticce nelle quali vivremo perché le differenze culturali, se vissute ostilmente o in modo apertamente conflittuale sono sicuramente traumatiche e destabilizzanti, mentre possono essere oggetto di positivi interventi di mediazione sociale - interculturale con una importante ricaduta in termini di collante per collettività appunto meticce, valorizzando al massimo le differenze di ciascuno, in una sinergia che sia arricchimento per tutti, tanto da poter "elogiare il meticciano", come dice Massimo Pavarini in questo stesso numero della rivista.

sentare davvero l'unicità dell'individuo: "il pensiero che si sofferma radicalmente sulle peculiarità di ciò che è unico, su ciò che costituisce l'unicità dell'individuale, approda al silenzio" ²⁵.

Non è un silenzio che "tace" ma un silenzio che "parla".

CONCLUSIONE

PAROLE DI GIUSTIZIA

**Eugen
Wiesnet s.j.:
Dalla
Retribuzione
Alla
Tsedaqah ¹**

a cura di
Guido Bertagna s.j.
e Antonio Casella

GIUSTIZIA RISANATRICE

"F inché misericordia, perdono e riconciliazione, sulla scia del tradizionale pensiero occidentale, resteranno estranei al concetto di giustizia, finché la teologia dimenticherà di trasferire dalla dogmatica all'etica penale l'idea fondamentale biblica della giustificazione come dono, e non come effetto di una prestazione, gli impulsi riconciliativi della Bibbia non potranno trovare adeguata espressione [...].

Nell'affrontare simili problemi, di grande importanza sociale e religiosa, raramente i cristiani (per causa di errori teoretici) si

¹ Il 31 gennaio 2004, Dignitas, il Centro Culturale san Fedele di Milano e la Sesta Opera San Fedele - Associazione di volontariato carcerario onlus, organizzano un convegno per fare memoria, a venti anni dalla morte, di Eugen Wiesnet s.j. (1941-1983), della Oberdeutsche Provinz della Compagnia di Gesù; sarà un'occasione per ricordare anche gli 80 anni di servizio nelle carceri della Sesta Opera, il cui primo nucleo si costituì a Milano nel 1923. Il nome di Wiesnet, fin dal 1968 attivo nell'assistenza ai detenuti (in particolare nel carcere di Ebrach), è legato soprattutto al volume *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra Cristianesimo e pena*, tr. it. L. Eusebi, Giuffrè Editore, Milano 1987. Di quest'opera, originariamente apparsa nel 1980 per i tipi della Patmos Verlag Düsseldorf, si presentano qui alcuni frammenti che, lasciando parlare lo stesso autore, diano il senso della crucialità dei temi e della loro immutata capacità di "provocazione". Ci sembra il modo più fecondo per preparare il convegno.

sono trovati all'avanguardia - restando per lo più coinvolti, piuttosto, in "lotte di sbarramento" a strenua difesa dell'ideologia retributiva! L'evoluzione morale ed umana del pensiero penalistico è affidata oggi anche ad una "metanoia" cristiana, ad un mutamento, cioè, nei comportamenti e nelle coscienze, che è tuttora da compiersi.

Obiiettivo principale è una *nuova mentalità penale* nonché, con essa, una *nuova psicologia* e una *nuova prassi del punire*². Sono parole che leggiamo in chiusura dell'opera di Wiesnet che affronta la drammatica questione della pena, sulla quale la "risposta cristiana ha una storia lunga ed in ampia parte ingloriosa"³, una sorta di *odissea fuori strada*.

Alla luce della Bibbia, questa la tesi di Wiesnet, la sanzione penale non può avere finalità retributiva: il che non ha però impedito che nella storia del diritto e della penologia, il termine "pena" - con il suo straordinario sovraccarico psicologico e culturale - sia divenuto sinonimo di "retribuzione", attraverso uno scivolamento di senso che non può trovare fondamento nelle Scritture ebraico-cristiane. Ciò non significa che i comportamenti trasgressivi possano essere sottratti alle misure sanzionatorie legalmente previste, ma che la finalità della pena non si identifica con lo scambio retributivo di "male per male", né che può in alcun modo consentire all'annullamento del reo.

Alla luce dell'eredità biblica e dell'Alleanza, il fine della pena è lo *shalôm* del colpevole con se stesso e con la comunità, il suo reinserimento nella società, la (ri)costruzione del suo avvenire. Il termine che sta per questo complesso processo è "riconciliazione", con la sua trama di rimandi alle dinamiche di pacificazione, rumanizzazione, reintegrazione, risocializzazione.

In questa visione della pena non riducibile a strumento di *retribuzione* ma manifestazione della giustizia risanatrice di Dio, la parola chiave è *tsedaqah*. L'idea biblica di *tsedaqah* (termine reso in greco, da parte dei Settanta, con *dikaíosýne*; in latino, nella *Vulgata*, con *iustitia*; in tedesco, da Lutero in poi, con *Gerechtigkeit*) esprime la premura di Dio nei confronti del colpevole, malgrado la colpa: *il colpevole non è la sua colpa*.

Di fronte a Caino non c'è un Dio che tace, abbandonando



² E. Wiesnet, *Pena e retribuzione*, cit. p. 170. *Sull'approccio cristiano al problema della pena*, cfr. L. Eusebi, *La questione penale. Un autorevole magistero recente*, "Rivista di teologia morale" (2003) 138, 181-188; A. Acerbi - L. Eusebi (a cura di), *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano 1998; C. M. Martini, *Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio*, Mondadori, Milano 2003; AA. VV., *Non è giustizia rispondere con il male al male. Un punto di incontro fra le tradizioni religiose?*, Morcelliana, Brescia (in corso di stampa).

³ Cit., p. XIII

l'omicida a se stesso: Caino non è ripudiato ed escluso dalla premura di Dio, il cui giudizio non è mai di tipo retributivo, ma si manifesta nella duplice valenza della *tsedaqah*: *giustizia* e ad un tempo *salvezza*. La *tsedaqah* di Dio - che assume sempre per primo, gratuitamente, l'iniziativa, pronto all'ascolto e all'offerta di salvezza - la sua giustizia che libera e risana, non annienta il colpevole, ma lo risolve.

QUANDO PUNISCI QUALCUNO, FALLO TUO FRATELLO

Il compito e le modalità del punire - se non si vuol fare della punizione una forma di ritorsione o di vendetta, ancorché legalizzate - sono tra gli impegni più difficili e complessi delle comunità umane. Moisé Maimonide (1135-1204) - come ricorda Wiesnet - ne riassume un principio decisivo: "Quando punisci qualcuno, fallo tuo fratello!"⁴. È quanto Paolo cercava di far capire alla comunità di Corinto: "chi punisce assume una responsabilità personale, che non può essere rimossa o disconosciuta, verso chi è punito. L'Apostolo [...] parla come chi ha provato in prima persona, come "pregiudicato"... Sa quanto profondamente incidano tutte le forme di pena nella vita e nella psiche del condannato. Conosce le conseguenze dei cosiddetti "effetti secondari" della pena - problemi questi dei quali coloro che condannano (senza esser mai stati oggetto della punizione) non hanno idea alcuna. [...]

La pena può significare per Paolo, senza che chi punisca se ne avveda, la "fine" del condannato. Ma in tal caso diviene retribuzione vendicativa. Il detenuto non dev'essere schiacciato da un'afflizione (di tipo morale o sociale) che lo distrugga! Perciò la comunità deve restare in contatto con lui, facendo "prevalere nei suoi riguardi la carità" (2, 8). Gli effetti della pena non possono essere indifferenti a chi punisce. Altrimenti egli commette una violazione ulteriore del diritto, con la copertura della "giustizia" e della punizione. E tale trasgressione è forse più grande di quella che vuole eliminare. [...]

Se fra i credenti la pena non è espressione di un amore che perdona (ad imitazione del modello di Dio) ciò significa che chi punisce è caduto "in balia di satana" (2 Cor 2, 11). [...] Se la pena non ha come scopo il ricostituirsi della comunione col condannato, se questi non percepisce di restare pur sempre "fratello" anche nella pena, se la sua condizione ne fa un proscritto, un emarginato, un declassato (secondo lo spirito del capro espiatorio) non può più parlarsi per Paolo di "ministero di riconciliazione" in senso cristiano. Poiché "Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza" (1 Ts 5, 9)"⁵.

4 *Cit.*, p. 111.

Certo la comunità non può in alcun modo sottrarsi alla necessità della sanzione, alla esecuzione della pena, ma perché questa sia cristianamente giustificabile, occorre la coestensione dell'aspetto forense e di quello umano e sociale. Dal punto di vista biblico l'elemento *salvifico* della giustizia non è *accidentale*, quasi un'*appendice* che possa indifferentemente tralasciarsi.

Esso è *centrale ed essenziale*: in sua assenza non può in alcun modo parlarsi di una *giustizia cristiana*. "Il *nucleo di umanità della giustizia* secondo la Bibbia significa riconoscere la dimensione di *premura* per la persona, l'intento risocializzativo, la *riconciliazione* come veri e propri *elementi giuridici*, non come semplici accessori del diritto! Lo scopo cristianamente giustificabile delle sanzioni - "riconciliazione mediante il diritto" - non deve raggiungersi con una compresenza di retribuzione e riconciliazione (secondo l'assai singolare dissociazione e contraddittorietà dell'attuale prassi giuridica). *Retribuzione e riconciliazione cristianamente intesa si escludono a vicenda*. Un ponte che le colleghi (per consentire il realizzarsi di entrambe le dimensioni) non è prospettabile" ⁶.

IL PRINCIPIO "SHALÔM"

"Le sanzioni perdono legittimità se alla loro applicazione consegue sul piano sociopsicologico un effetto escludente e discriminante.

Lo scopo dichiarato di qualsiasi sanzione cristianamente giustificabile può essere soltanto il valore umano fondamentale del rapporto interpersonale (*Bindung*). Ciò significa che è possibile punire solo se si prende con coerenza in considerazione il legame (o il nuovo legame) che dev'essere reso possibile fra l'agente di reato e il contesto sociale. [...] La coscienza dell'effetto alienante verso se stessi e la società della colpevolezza umana fa parte delle nozioni antropologiche fondamentali della Bibbia. Da una simile consapevolezza di base la punizione umana, ad imitazione della *tsedaqah* divina, deve mirare alla "salvezza" dell'uomo, al risanamento della sua alienazione. In altre parole: le sanzioni (ad esempio la privazione della libertà) non possono ulteriormente accrescere tale forza *centrifuga* della colpa, bensì debbono superarla secondo un orientamento contrario, vale a dire con un programmato intento *centripeto*.

Effetto delle sanzioni secondo la Bibbia non può quindi essere l'accelerazione del moto di allontanamento del reo dalla società (nel senso di un'emarginazione socio-psicologica), bensì l'appoggio del movimento di ritorno ad essa. Ogni sanzio-

5 Cit., pp. 111-112.

6 Cit., pp. 118-119.

ne deve puntare a questo fine centrale attraverso le modalità della sua esecuzione concreta. Simile idea cardine della Bibbia sul significato della pena può essere espressa con due concetti moderni: "risocializzazione contro discriminazione". Nel caso in cui sanzioni giustificate in senso cristiano non si orientino primariamente alla riabilitazione e al rinnovato rapporto del reo con la società (cioè con l'ambito dei diritti e dei doveri ad essa relativi), quindi alla ri-umanizzazione dell'agente, il valore biblico guida della "riconciliazione" viene tradito. [...] L'aprire una possibilità per il futuro nel quadro di un rinnovato rapporto con la comunità, il render possibile lo *shalôm* come fine unico della sanzione, sono concetti che rappresentano uno degli impulsi di pensiero orientativi del messaggio biblico sul significato della pena" 7.

"GIUSTIZIA DI PARTE"

L'*impegno sociale* per realizzare la prassi di una costruttiva giustizia riconciliatrice è considerato dovuto sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento. Il carattere di *shalôm* di tale coinvolgimento deve giovare soprattutto, rispetto alla sua umanità deturpata e ferita, all'uomo psicosocialmente immiserito. Jahvé nell'Antico e Gesù nel Nuovo Testamento sono, con valore esemplare, i suoi "avvocati", che ne sostengono le ridotte *chances* di tipo giuridico, esistenziale e sociale di fronte alla maggioranza dei "sani". Rappresentandolo, gli rendono "giustizia". Ciò non significa porre fuori gioco la dimensione forense di quest'ultima, nel senso di una rinuncia al diritto. Proprio rispetto ai "poveri", tuttavia, l'agire di Jahvé e di Gesù mostra che non è vera *tsedaqah* quella che tratta i comportamenti umani in modo uniforme. La "nuova giustizia" è quella che rende a ciascuno ciò di cui necessita, il suo "minimo esistenziale" sul piano psicosociale (cfr. la parabola degli operai nella vigna).

Valori derivati dal linguaggio contemporaneo come "giustizia sociale", "eguaglianza delle opportunità", "riferimento all'agente" riflettono bene il contenuto di tale "rappresentanza di parte", secondo la Bibbia, dei deboli di fronte al diritto. Senza un simile "impegno sociale" nella sfera del diritto quest'ultimo non può trasformarsi in giustizia riconciliatrice. Rimarrebbe sempre, in quel caso, la iustitia cieca dalla *spada* tagliente. Ma questa raffigurazione simbolica non è un'immagine biblica!"

LA NUOVA POVERTÀ

"Caratteristica della *nuova povertà* contemporanea è la *commistione fra colpa e stato di bisogno psico-sociale*. Proprio per l'ampia fascia, cui si riferisce, di atteggiamenti devianti motivati sul pia-

no nevrotico (fino allo stadio della malattia) da parte di soggetti socialmente non integrati, di immiserimento e di de-umanizzazione, al di là degli stessi aspetti materiali, di trasgressioni fondate su deformazioni o tare che traggono origine dalla storia personale (e che ostacolano, fino a renderla impossibile, una condotta socialmente conforme), tale nuova povertà dev'essere intesa oggi come *povertà* in senso biblico. [...]

Era ed è ingiustizia sociale occuparsi solo della *maschera esteriore di individuale malvagità*, che spesso accompagna le nuove forme di miseria, semplicisticamente trascurando i problemi che esse presuppongono.

La giustizia riconciliatrice deve affrontare, cercando di venire a capo, le precondizioni oggi in gran parte note del comportamento socialmente difforme.

Punire retributivamente dei *provetti falliti* per il loro fallimento è *summa iniuria*, offesa eclatante nei confronti del principio della *tsedaqah*, *di una giustizia verso il basso*" ⁸.

ESPIAZIONE DOPO LA "SVOLTA COPERNICANA"

"Se dunque secondo la Bibbia tutte le sanzioni nei confronti delle condotte umane sbagliate devono avere carattere di *riconciliazione*, in futuro anche il concetto di *espiazione* non potrà più esser distrattamente espresso con un semplice *pagare sopportando l'imposizione di un male penale!*

Simile modalità tradizionale di comprendere *l'espiazione* non è altro che una variante mimetica del termine *retribuzione*, rispetto alla quale dall'intelligenza complessiva della Bibbia non è possibile trarre legittimazione alcuna.

Come *espiazione in senso biblico* può intendersi solo lo sforzo reciproco della società e dell'agente di ricostruire fra loro la comunione turbata e ferita dal reato. Dal punto di vista cristiano, l'espiazione dev'essere vista come *processo dialogico di riconciliazione*, non come offerta unilaterale e passiva di soddisfazione in rapporto all'infrazione di un male penale.

Fra gli impulsi biblici rilevanti per il nostro tema emerge in particolare l'importanza della legge di assoluta priorità dell'offerta di riconciliazione rivolta al colpevole. Con tale offerta ci si riferisce ad una vera e propria *svolta copernicana* dell'espiazione, svolta che la nostra prassi penalistica non ha quasi percepito, né tanto meno realizzato. Con essa si opera un'affermazione (che è ad un tempo un imperativo) sulla fondamentale struttura antropologica dell'espiazione, che contrasta in senso assolu-

to con il nostro modo tradizionale di sentire e di agire: l'Antico e il Nuovo Testamento considerano concordemente l'uomo come un essere che dipende fin nel profondo del suo esistere dal rivolgersi a lui della comunità e da quanto essa gli offre" ⁹.

NECESSITÀ DI UN AIUTO ESTERNO

"Questo bisogno della comunità risulta particolarmente pressante nell'esperienza limite della colpa. Perché gli sia possibile liberarsi dal rischio di restare irretito - incatenato - nel vincolo esistente fra la colpa e le conseguenze causate, proprio il reo necessita in modo particolarmente intenso dell'iniziativa assunta verso di lui dalla comunità (che egli ha ferito), ovvero da chi la rappresenta.

Colui che è irretito nella colpa, prigioniero delle conseguenze della sua azione, non è in grado, secondo la Bibbia, di porre per primo le premesse necessarie e necessariamente dia-logiche della riconciliazione. Non può liberarsi da solo della sua sventurata situazione. Necessita di un aiuto esterno: dell'offerta di riconciliazione da parte di quella stessa comunità contro la quale si dirigono gli effetti della sua azione.

Secondo la costante testimonianza di tutti gli scritti della Bibbia, è Dio che, rendendosi esempio, compie questo primo passo di riconciliazione verso l'uomo peccatore. Tale duplice fase della riconciliazione cristiana:

- *offerta di riconciliazione* (perdono, aiuto risocializzante) da parte della comunità colpita (quale suo contributo all'espiazione!) e, resa in tal modo possibile,

- *conversione* e disponibilità alla riparazione da parte del reo (quale suo contributo all'espiazione!)

è preliminarmente vissuta, come modello, nella chiamata liberante di Jahvé: "Adamo, dove sei?", la quale si riflette sin nell'affermazione paolina (Rm 3, 24) secondo cui la nostra stessa personale giustificazione dinnanzi a Dio è sempre dono, non ricompensa meritata dalle opere. Solo quando venga osata questa chiamata liberatrice nei confronti della persona, solo in una simile atmosfera di riconciliazione liberante e salvifica, può veramente compiersi l'*espiazione*".

ESPIAZIONE POSSIBILE SOLO NEL DIALOGO

"Questo fondamentale punto di vista antropologico della Bibbia, secondo cui l'imperativo della conversione esige l'indicativo di una previa offerta di riconciliazione, esprime il rifiuto

dei molteplici modelli di autoliberazione ed autorisanamento della nostra prassi giudiziaria, abituata ad esigere un miglioramento senza preoccuparsi delle opportunità che lo rendono possibile. Secondo l'eredità biblica, perciò, l'"espiazione" non può considerarsi compito del solo agente di reato (e la comunità mero destinatario). Non esiste una "strada a senso unico o dell'espiazione". Questa può essere intesa soltanto come volenteroso dialogo fra le parti, cioè fra le vittime del reato (tale è anche l'agente!)" 10.

DUE EQUIVOCI

"Un'interpretazione penalistica orientata al fondamentale concetto biblico della riconciliazione deve essere attenta, nella prassi, a due opposti pericoli:

a) La *iustitia* cieca

Sussiste da un lato la concezione classica - più volte criticata - secondo cui "nella sfera giuridica si agirebbe in un ambiente con regole proprie, che potrebbero essere isolate dal Vangelo e dai suoi effetti" [...]. Si tratta di una separazione incompatibile con le affermazioni bibliche sul significato della pena e della giustizia.

b) Il "viaggio del Buon Samaritano"

Dall'altro lato, un diritto della riconciliazione non implica nemmeno che "l'amore debba o possa prendere il posto del diritto. Né comporta, per il diritto, l'obbligo di rinunciare alla coercizione, indispensabile per il suo realizzarsi" [...]. Costituirebbe un fraintendimento fondamentale dell'idea biblica di riconciliazione e delle sue conseguenze pratiche abbandonarsi ad un sentimentalismo lontano dalla realtà e falsamente "caritativo" verso le "povere vittime della società", minimizzando utopisticamente i fatti ed i rapporti duri e disilludenti tipici del fenomeno criminale. Anche forme di aiuto cristianamente motivate hanno i loro rischi specifici! Un'assistenza per sola "compassione", cieca di fronte alla citata realtà criminologica e criminalpsicologica, risulta costantemente soggetta, com'è dimostrabile, al pericolo di aggravare o perpetuare quegli stessi problemi che vorrebbe allontanare e sopprimere (fenomeno di "controefficacia" dell'intervento sociale ...)".

"QUARANTENA SOCIALE" INVECE DI "GALERA"

"Una prassi coerente di riconciliazione, sulla base dell'esperienza dei rischi che caratterizzano lo stesso impegno assistenziale, deve "affrontare" l'uomo [...] in termini realistici ed

imparziali, considerandolo con serietà ed evitando un nuovo "letto di Procuste" fatto di finzioni ed utopie sociali.

Compito di un atteggiamento cristiano di riconciliazione, orientato in senso biblico, è il riscatto di un sistema dell'esecuzione penale il cui principale effetto - stando all'esperienza ininterrotta degli ultimi centocinquant'anni - è stato di promuovere fra i condannati l'odio verso la società e le sue regole, l'apatia, l'inettitudine. Si tratta di sostituire un male penale di tipo retributivo con una "quarantena sociale", significativa sul piano socio-pedagogico, cioè di una (pur tardiva) "decarcerizzazione" della pena detentiva (in quanto tipologia centrale dell'esecuzione).

L'appello per un rinnovamento fondato sul principio di riconciliazione del nostro modo di intendere la pena e la prassi giudiziaria che ne deriva non è dunque espressione di un nuovo romanticismo sociale, di un'"etica della condiscendenza" lontana dalla realtà, di un'"indulgenza" mal compresa. Riconciliazione come fine della pena non significa illusoria rinuncia alle sanzioni, né voler risolvere il problema con un atteggiamento clemenziale a senso unico e disconoscendo la gravità complessiva della questione criminale! E' un antico equivoco della tradizione cristiana il fatto che, utilizzando il termine "misericordia" in ambito penale, si pensi subito a "rilassamento, debolezza, indulgenza".

IDEALISMO SENZA ILLUSIONI!

"L'offerta cristiana di riconciliazione esprime certamente uno slancio ideale riferibile alla prassi sanzionatoria. Ma deve esclusivamente trattarsi di un "idealismo senza illusioni", che si ponga in termini oggettivi l'interrogativo fondamentale sui metodi che consentano di tradurre concretamente l'idea riconciliativa nell'esecuzione penale. Il consolidarsi di una simile idea deve servirsi delle moderne acquisizioni della pedagogia in ambito sociale e criminale, rispetto ai modi che consentano di impedire o ridurre le condotte socialmente dannose, ma anche rispetto ai criteri secondo cui possa realizzarsi l'incoraggiamento pedagogico verso le condotte socialmente desiderabili (si tratta di chiedersi come promuovere le seconde riducendo le prime).

Proprio in questo necessario e razionale consolidamento del concetto di riconciliazione, infatti, un ruolo cardine dovrà essere svolto dall'utilizzazione consapevole e mirata dei principi fondamentali della *teoria dell'apprendimento* riguardanti l'affermarsi di nuove mentalità sociali e delle condotte corrispondenti (specie mediante la definizione di atteggiamenti non violenti nei conflitti e nei rapporti sociali, nelle lotte sindacali, nel tempo libero). La fiducia finora ciecamente risposta nella capacità della pena retributiva di incidere positivamente sui comportamenti dev'essere rimossa alla luce della constatazione da tempo disponibile del fatto che durezza e retribuzione (come senza limite attestano più di due secoli di pena detenti-

va) restano di per sé sole inefficaci sul piano pedagogico ("la durezza non può che indurire"). L'abbandono di un tale retroterra richiede un fondamentale atteggiamento di benevolenza verso il condannato, un'indispensabile sintesi fra adeguatezza ed umanità del nostro aiuto ed una consequenziale disponibilità alla riconciliazione!

Peraltro, l'elaborazione di un simile progetto sanzionatorio (e, se necessario, di "trattamento"), orientato in senso problematico ed individuale, deve altresì farsi carico di quelle questioni criminalpedagogiche estreme relative ai casi in cui - per la personalità e la "pericolosità sociale" dell'agente - non sia più conseguibile, in pratica, un'"educazione alla libertà". In questi casi, è chiaro, resta preminente il diritto fondamentale della collettività di difendersi da ulteriori delitti".

COSTANZA E DISPONIBILITÀ

"L'idea di riconciliazione come base di un modo nuovo di concepire la pena e la sua esecuzione rivendica razionalmente di poter per la prima volta realizzare, mediante la sua verificabile efficacia pedagogica, ciò che fino ad ora al condannato è stato semplicemente "richiesto": riesame del passato, mutamento personale, nuova condotta sociale. Sotto questo profilo la critica teologica qui sostenuta rispetto al pensiero retributivo coincide fino nei dettagli con la moderna critica criminologica: da chi mostri carenze di socializzazione l'osservanza delle norme può ottenersi solo in un clima di disponibilità nei suoi confronti e nell'ambito di un'esecuzione aperta all'aiuto di tipo sociale, non certo con una tradizionale "esecuzione desocializzante" (cfr. in proposito le considerazioni di fondo della pedagogia sulla necessità assoluta di un "positivo clima di apertura" come presupposto di qualsiasi processo educativo...).

L'esigenza di un "sistema esecutivo inteso all'aiuto sociale", problematicamente impostato e orientato all'individuo, si inserisce dunque nel quadro di una moderna prospettiva pedagogica ed anche per questo motivo non può considerarsi espressione di un'utopia fuori della realtà (secondo l'argomentazione con cui spesso viene liquidata). Vera e propria utopia antropologica, piuttosto, si è dimostrata nella prassi degli ultimi secoli l'ideologia retributiva del pensiero penalistico classico!" ¹¹.

SUL SIGNIFICATO DIALOGICO DELLA "RIPARAZIONE"

È necessario, conformemente al senso della Bibbia, che la pena, in quanto sanzione riconciliativa, si realizzi come rapporto interpersonale fra agente di reato e società che ha subito il danno: il "riparare" può allora compiersi solo nel dialogo fra

11 *Cit.*, pp. 162-165.

società e agente. A questo dialogo risarcitorio il condannato deve partecipare ricercando secondo le sue possibilità il ristoro materiale del danno inflitto. Fuori da questa dimensione materiale, la riparazione consisterà nel dar corso alla volontà di cambiamento e a un nuovo orientamento esistenziale: "proprio chi accetta la terapia sociale che gli sia offerta, cercando di sostenere i gravi oneri psicosociali (difficilmente percepibili all'esterno), presta un risarcimento di altissimo valore, troppo spesso, peraltro, disconosciuto."¹².

ALTERNATIVE AL CARCERE?

"La riparazione dovrebbe poter consistere altresì in prestazioni di pubblica utilità dell'agente di reato, secondo le esigenze sociali. Il problema di tali alternative alla detenzione, di tali "sanzioni mobili" [...] è stato finora troppo trascurato dalla nostra prassi esecutiva, unilateralmente orientata al "modello standard della reclusione". [...] Una simile diversificazione, estremamente significativa sotto il profilo sociopedagogico rispetto all'espiazione passiva della pena, costituirebbe per molti agenti di reato (consenzienti e non pericolosi) un effettivo contributo al "dialogo risarcitorio"¹³.

Fra i frequentatori delle pagine di Wiesnet, non stupisce certo trovare un protagonista delle battaglie per la umanizzazione del carcere e l'apertura del sistema penale a innovativi percorsi di alternatività, Mario Gozzini:

"Da parte cristiana una riflessione biblica e teologica più attenta e penetrante insinuò incertezze inedite nella costante e pressoché unanime adesione culturale delle chiese al modo di concepire la pena da parte del potere politico (spesso visto e usato come braccio secolare del potere religioso), cioè come retribuzione e taglione; ci si rese conto che non solo Cristo nel Nuovo Testamento perdona l'adultera e comanda di perdonare settanta volte sette (cioè sempre, nel linguaggio semitico) ma nell'Antico Testamento il concetto chiave di *tsedaqah* significa giustizia salvifica, ossia che la giustizia, pur attraverso la retri-

¹² Cit., p. 166

¹³ Cit. pp. 166-167. Una linea di conversione etico-sociale - afferma, in forte consonanza con Wiesnet, Armido Rizzi - dovrebbe tendere "a riparare lo strappo al tessuto delle relazioni con un avviamento a forme di servizio comunitario, a prestazioni - per un certo periodo - gratuite secondo le attitudini del soggetto. Questo impegno di riparazione non può essere accolto e praticato secondo verità se non come frutto di un'esperienza di pentimento. Il che presuppone che venga mantenuta e rinsaldata (in molti casi si dovrebbe dire *tout court*: riscoperta) la linea di collegamento tra diritto ed etica; diversamente, ho l'impressione che il diritto sia destinato ad altalenare, almeno sul piano dell'applicazione, tra giustizianesimo e giustizialismo" (A. Rizzi, *Pentimento, libertà, riparazione*, "Rivista di teologia morale" (2003) - 138, p.204.

buzione penale e l'espiazione della pena, deve tendere alla riconciliazione (a chi interessi approfondire il tema dal punto di vista cristiano si può segnalare il libro *Pena e retribuzione...*)¹⁴.

COLPA, PENA, PENTIMENTO

In una fase storica di inasprimento dei processi di carcerizzazione, di crisi delle ipotesi trattamentali, di diffusione di modelli neoretributivi - a partire, ad esempio, dalla *just desert theory* e dalle *sentencing guidelines* negli Stati Uniti - che stanno riorientando tanti sistemi penali, dell'opera di Wiesnet continuiamo ad avere bisogno. I temi della colpa e della pena ci interpellano con tutto il loro intrico individuale e sociale di cui "il diritto" non esaurisce - non potrà mai esaurire - la drammatica complessità: "Non toccate Caino. Certo. Ma perché non sia toccato nell'essenza, perché egli resti Caino, cioè il fratello di Abele e di tutti i fratelli di Abele, perché non appaia un demone o una semplice forza naturale, terribile ma non umana, bisogna che Caino sia chiamato a rispondere del suo atto, deve udire, muto e impotente, la domanda "che ne hai fatto di tuo fratello?". Il silenzio cui lui stesso si è condannato lo isola; l'ordinamento giuridico deve limitare nel tempo la solitudine esterna: ma perché essa sia autenticamente superata non è più questione qui, come in tanti luoghi dell'esperienza umana, soltanto di diritto"¹⁵. È, in particolare, nel dispiegarsi di un'ermeneutica interdisciplinare della pena che un testo come quello del compianto padre Wiesnet, ad oltre 20 anni dalla pubblicazione, fa ancora sentire con evidenza tutta la sua attualità e - quando ci si collochi in una prospettiva cristiana - l'indispensabilità allorché ci si fa incontro l'esperienza del pentimento e "del suo duplice rapporto con la libertà: con il passato, in quanto confessione della libertà deviante e assunzione della colpa; con il futuro, in quanto inaugurazione di una nuova libertà e sua attivazione attraverso la riparazione"¹⁶.

14 Mario Gozzini, *La giustizia in galera?*, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 37.

15 F. Cavalla, *La pena come riparazione*, in F. Cavalla - F. Todescan (a cura di), *Pena e riparazione*, CEDAM, Padova 2000, p. 109.

16 A. Rizzi, *cit.*, p. 201.

FRAMMENTI

"LA RICONCILIAZIONE CHE VALE LA PENA"

Eugen Wiesne S.J.: misura e premura del diritto

**Dignitas.
Percorsi
di
carcere
e
di
giustizia**

Sesta Opera
San Fedele

Centro Culturale
San Fedele

Sabato 31 gennaio 2004
Auditorium San Fedele
Centro Culturale San Fedele
via Hoepli, 3/a - Milano

tel. 02-86352231

interverranno:

Francesco Borroni
Roland Meynet
Rosanna Virgili
Federico Stella
Sorge
Luciano Violante
Vinciguerra
Gherardo Colombo
Luciano Eusebi

Il Convegno è preceduto da un incontro seminariale di due giorni il 23 e 24 gennaio 2004.

Ulteriori informazioni presso Sesta Opera San Fedele 02.863521

www.gesuiti.it/sestaopera
www.dignitas.it

CAPTIVI

In Galleria, in Spazio Aperto e in Punto SanFedele - Milano
Dal 13 dicembre 2003 al 17 gennaio 2004

FOTOGRAFARE IN CARCERE

Il progetto *Captivi*, promosso dalla Sesta Opera San Fedele, in collaborazione con la Galleria San Fedele di Milano, comprende l'allestimento di un breve corso di formazione presso il carcere di Bollate (MI) e una mostra itinerante.

Il corso, tenuto da Gigliola Foschi e da Andrea Dall'Asta, si propone non solo di avvicinare alla storia della fotografia (e dell'arte) e alle tecniche fotografiche un gruppo di ristretti, ma di progettare e realizzare con loro ricerche fotografiche capaci di divenire uno strumento di consapevolezza e di riflessione sul tema troppo spesso dimenticato della condizione detentiva.

A conclusione del corso sarà organizzata una mostra itinerante (il 13 dicembre 2003 l'inaugurazione presso gli spazi del Centro Culturale San Fedele) che da una parte esemplifichi il lavoro svolto durante il corso, e dall'altra racconti la vita in carcere dal punto di vista di chi vive la reclusione. Per sottolineare l'importanza di questa esperienza, il progetto prevede anche, assieme ai lavori dei detenuti, l'esposizione d'immagini realizzate da alcuni celebri fotografi che hanno riflettuto su questi temi, come ad esempio Massimo Delogu, Paola Mattioli, Luigi Gariglio, Alessandro Mencarelli, Nino Romeo, ecc.

AGENZIA DI SOLIDARIETÀ PER IL LAVORO

Via San Vincenzo 18/B 20123 Milano

Tel. 028942.3056 e 028942.0023 - Fax 028942.3064

agenzia@agesol.it <http://www.agesol.it>

"CHI È DENTRO È DENTRO, CHI È FUORI È FUORI"

PER IL CARCERE NON È VERO MA VERISSIMO

CHI È FUORI è ovviamente fuori dal problema: non pensare al carcere diventa facile, quasi logico.

CHI È DENTRO è immerso nel problema, suo e degli altri che condividono questa esperienza. Questi mondi spesso non comunicano, se non con aneddoti, troppo lontani da qualsiasi storia vera.

Nata da un'idea e dall'impegno di un gruppo di detenuti e detenute di San Vittore, e costituita nel luglio 1998 a Milano, l'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro, AgeSoL, vuole mettere in comunicazione il dentro e il fuori. Il suo scopo essenziale è promuovere l'inserimento sociale, attraverso il lavoro, dei detenuti ed ex detenuti, cercando di superare le difficoltà strutturali del mercato del lavoro, i vincoli della condizione detentiva e i luoghi comuni associati alla figura del detenuto, in un'ottica d'equiparazione ad ogni altro soggetto di diritto.

I soci fondatori sono: APA Confartigianato, API Milano, AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane, CARITAS Ambrosiana, CGIL CISL UIL Milano, CNA Confederazione Nazionale Artigianato Milano, Concooperative, Gruppo di lavoro dei detenuti San Vittore, Lega delle Cooperative Lombardia, Sodalitas di Assolombarda.

L'ASSOCIAZIONE prevede la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale e del lavoro attraverso le diverse Organizzazioni di categoria, di rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni del Volontariato laico e religioso impegnate nell'area del disagio, ed anche di detenuti/e ed ex detenuti/e.

NEL 1999 AgeSoL, con il Progetto sperimentale denominato "Sportelli" e il Progetto Formativo "Meglio Fuori" per circa 30 detenuti, ha implementato e gestito quattro punti di orientamento al lavoro, negli Istituti Penitenziari di San Vittore, Opera e Monza, uno presso la sede per ex detenuti e loro familiari. I risultati della sperimentazione sono stati incoraggianti: circa 650 persone prese in carico in due anni. Grazie ad un paziente incrocio tra richieste delle imprese e curricula, a circa 130 persone detenute ed ex detenute è stato attivato un percorso lavorativo. Per gestire gli sportelli ci si è avvalsi della collaborazione di operatrici esperte nel settore e da ottobre 2000 anche di alcuni detenuti, preparati dal progetto formativo "Meglio Fuori".

DA SETTEMBRE 2001 FINO A LUGLIO 2002, realizzazione del Progetto "Cercare Lavoro" su bando della Provincia di Milano, attraverso un'ATS, formata da AgeSoL con i Consorzi Nova Spes, SIS, CS&L: 221 inserimenti lavorativi (interni/esterni al carcere); 1446 colloqui d'informazione, orientamento, selezione; 40 interventi di accompagnamento al lavoro; 179 contatti con aziende o cooperative; 47 disponibilità di lavoro esterno.

DA OTTOBRE 2002 A SETTEMBRE 2003, attraverso un'ATS, formata da Provincia di Milano, AgeSoL con i Consorzi Nova Spes, SIS, CS&L, Enaip Lombardia, realizzazione del Progetto Integrato Multimisura O.R.F.e O, per l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei detenuti della provincia di Milano, con un intervento sperimentale di assistenza alle famiglie e ai minori con problemi penali.

DA APRILE 2003 AD APRILE 2004, attraverso un'ATS, formata da Provincia di Milano, AgeSoL con i Consorzi Nova Spes, SIS, CS&L, Enaip Lombardia, realizzazione del Progetto Euridice, su fondi regionali e provinciali, per la sensibilizzazione del mondo delle imprese, con una azione sperimentale presso l'IPM Beccaria e un percorso formativo integrato per gli operatori.

DA GIUGNO 2002 AD AGOSTO 2004, partecipazione a due progetti Equal; sull'asse imprenditorialità: Associazione Agenzia di Cittadinanza, sull'asse occupabilità: Associazione TESI.

Equal Agenzia di Cittadinanza prevede il coinvolgimento di AgeSoL per la consulenza giuridica e formativa per l'inserimento lavorativo di detenuti.

Equal TESI prevede la gestione di un'azione verticale sul target detenuti con una sperimentazione di accompagnamento al reinserimento sociale e una ricerca su un campione di aziende del milanese sulle modalità di selezione del personale e gli atteggiamenti verso l'occupabilità di fasce svantaggiate.

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI VOLONTARI NEL SISTEMA DELLE CARCERI MILANESI

Sesta Opera San Fedele - OPPI Milano - Caritas Ambrosiana

IL CALENDARIO

DATA	FUOCO DELLA GIORNATA AREA DI APPRENDIMENTO	GLI ESPERTI	TRA GLI INCONTRI
11 Ott. '03	Apertura del corso. Contratto formativo. Analisi del ruolo. L'esperienza dell'Associazione	Presidente Sesta Opera Trainers OPPI	<i>Studio individuale</i>
18 Ott. '03	Il carcere nel sistema penitenziario italiano: leggi, pene, diritti, codici espliciti e impliciti: l'attuale "evoluzione" degli istituti di pena	Lucia Castellano Direttore del carcere di Bollate Trainers OPPI	
25 Ott. '03	Il "sistema penitenziario" Detenzione e misure alternative, il carcere nel territorio e nell'opinione pubblica	Antonietta Pedrinazzi del CSSA di Milano Trainers OPPI	<i>Confronto con testi specifici</i>
08 Nov. '03	Domande... risposte... domande...: lavoro di gruppo sulle problematiche affrontate. Esperienze di volontariato-giustizia attraverso alcune testimonianze, Mappatura dei temi-chiave	Volontari impegnati in carcere o sul territorio Trainers OPPI	<i>Interazione a distanza</i>
15 Nov. '03	La qualità possibile della relazione d'aiuto e della comunicazione in contesto carcerario	Graziella Bertelli psicologa responsabile del progetto "La Nave" a San Vittore Trainers OPPI	<i>Uso attivo del sito: www.gesuiti.it/sestao pera/home.htm</i>
22 Nov. '03	La rete per la transizione dal carcere al territorio: l'articolazione dei modelli d'intervento	Licia Roselli, Agesol Luca Massari, Caritas Trainers OPPI	
29 Nov. '03	Valutazione del percorso complessivo dell'esperienza; Opportunità di azione nel volontariato-giustizia	Livio Ferrari Presidente Conf. Naz. Vol. Giustizia Caritas Trainers OPPI	

- Il percorso formativo vuole facilitare l'assunzione del ruolo di volontario nel sistema carcerario ed è orientato a facilitare le decisioni relative allo sviluppo delle competenze necessarie a svolgerlo.

- **La proposta si articola come l'organizzazione di un "sistema per apprendere" che pone l'utente come soggetto attivo e risorsa del proprio apprendimento, in grado di assumere responsabilità sui percorsi che lo coinvolgono, di operare scelte che riguardano il proprio sapere, saper fare, gestire e sentire.**

(Tutti gli incontri si terranno in P. za S. Fedele 4 Milano, dalle 09.00 alle 13.00)

Quota di iscrizione 25Euro

Caro Lettore / Lettrice,

in breve possiamo dire che i percorsi di carcere e di giustizia che questa rivista propone intendono attraversare i territori segnati :

**dalla difesa della dignità delle persone detenute ed ex detenute;
da una cultura della pena e della riabilitazione
improntate a umanità, diritto, inclusione;
dal sostegno solidale dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare oltre il modello retributivo.**

*Un motivo in più per abbonarsi: Dignitas viene ora affiancata da **www.dignitas.it**. Il Sito ospiterà, lungo percorsi opportunamente tracciati, materiali documentali utili per approfondire gli articoli, e Vi offrirà spazi per un rapporto più interattivo con la rivista.*

Vi chiediamo quindi di collaborare con noi attraverso:

- segnalazioni di nuovi lettori;
- critiche, proposte e suggerimenti, anche tramite sito Web;
- un sostegno economico che consenta di far fronte ai costi di stampa e di spedizione della rivista semestrale con un

Abbonamento annuale: 10 Euro in Italia, 15 Euro all'Estero

oppure con

Abbonamento Sostenitore, per cui non diamo alcuna indicazione precisa:

a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

Coperte le spese editoriali, eventuali eccedenze saranno utilizzate per le attività della Sesta Opera San Fedele Associazione di volontariato carcerario Onlus.

Dal prossimo numero, la rivista sarà inviata **SOLO** agli abbonati che invieranno la propria quota tramite **c/c postale 36 65 62 05** oppure sul **c/c 26 094/1 - Banca Intesa - Cariplo - sede di Milano 100** e alle persone interessate che ci avrete segnalato.

*Invia le tue indicazioni al fax **02 805 72 37***

*oppure all'indirizzo: **lettori@dignitas.it***